

## DCCXXIV.

## SEDUTA POMERIDIANA DI VENERDÌ 21 FEBBRAIO 1958

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDI

## DEI VICEPRESIDENTI RAPELLI E D'ONOFRIO

INDICE	PAG.	PAG.
<b>Congedi</b> . . . . .	40244	
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Trasmissione dal Senato</i> )	40244	
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		
Delega al potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere. (3120) . . . . .	40244	
PRESIDENTE . . . . .	40244	
ZERBI . . . . .	40244	
DI MAURO . . . . .	40246	
GALLICO SPANO NADIA . . . . .	40246	
BAGLIONI . . . . .	40248	
BERNIERI . . . . .	40248	
BRODOLINI . . . . .	40248	
TOGNONI . . . . .	40249	
SABATINI . . . . .	40250	
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):		
Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica e disposizioni sulla carriera degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione (3438) . . . . .	40254	
PRESIDENTE . . . . .	40254, 40259, 40260	
40261, 40262, 40263, 40268, 40270, 40273		
FERRERI, <i>Presidente della Commissione finanze e tesoro</i> . . . . .	40254, 40261, 40269	
LOZZA . . . . .	40255, 40262, 40268	
40278, 40279, 40280, 40285, 40295		
40297, 40300, 40301, 40302, 40303		
40305, 40308, 40311, 40318, 40324		
FALETRA . . . . .	40256, 40261, 40266	
		ROBERTI . . . . . 40256
		RONZA . . . . . 40258, 40259, 40261
		40262, 40267
		CHIARAMELLO . . . . . 40259, 40274, 40278
		40290, 40296, 40301, 40303, 40304, 40327
		ASSENNATO . . . . . 40260
		DE TOTTO . . . . . 40260, 40268, 40273
		40278, 40279, 40282, 40284, 40286, 40287
		40288, 40292, 40293, 40299, 40304, 40305
		MARANGONE . . . . . 40260, 40271, 40272
		40273, 40274, 40324
		SEGNI, <i>Relatore</i> . . . . . 40260, 40264, 40268
		40269, 40271, 40272, 40274, 40276
		40277, 40279, 40282, 40287, 40288
		40289, 40290, 40291, 40292, 40295
		40297, 40299, 40302, 40303, 40309
		40314, 40315, 40324, 40326, 40328
		40332, 40334
		GECCHERINI . . . . . 40261, 40276, 40283
		40284, 40292, 40296
		PAJETTA GIAN CARLO . 40261, 40262, 40266
		FRANCESCHINI FRANCESCO, <i>Relatore</i> . 40262
		40300, 40313
		MALAGUGINI . . . . . 40263
		MEDICI, <i>Ministro del tesoro</i> . . 40263, 40264
		LACONI . . . . . 40267
		MORO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> . . . . . 40268, 40270, 40272
		40275, 40276, 40277, 40278, 40279, 40282
		40287, 40288, 40289, 40290, 40291, 40292
		40295, 40297, 40298, 40299, 40300, 40302
		40303, 40309, 40314, 40324, 40326, 40327
		40328, 40332, 40334
		BADALONI MARIA . . . . . 40268, 40271, 40274
		40277, 40279, 40280, 40285, 40292
		40296, 40301, 40302, 40303, 40324
		40326, 40327, 40335
		DE LAURO MATERA ANNA . . 40270, 40288
		40327, 40328, 40332, 40334, 40335
		PIERACCINI . . . . . 40270
		COLITTO . . . . . 40270, 40274, 40278, 40290
		40292, 40295, 40297, 40302, 40314

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

	PAG.
NIGOSIA . . . . .	40271, 40314
COLASANTO . . . . .	40276, 40278
NATTA . . . . .	40279, 40314, 40334, 40335
SCIORILLI BORRELLI . . . . .	40282, 40283
	40284, 40291, 40299, 40303, 40304
	40305, 40308, 40326, 40327. 40332
TITOMANLIO VITTORIA . . . . .	40283, 40300, 40314
D'AMBROSIO . . . . .	40283
BUZZI . . . . .	40286, 40288
DEGLI OCCHI . . . . .	40287, 40288
ALICATA . . . . .	40288
CAVALIERE ALBERTO . . . . .	40298
GAUDIOSO . . . . .	40299
ZOLI, <i>Presidente del Consiglio dei mini-</i> <i>stri</i> . . . . .	40304, 40305
MICELI . . . . .	40305
BUCCIARELLI DUCCI . . . . .	40336
<b>Proposte di legge:</b>	
(Annunzio) . . . . .	40251, 40338
(Deferimento a Commissione) . . . . .	40251
(Rinessione all'Assemblea) . . . . .	40251
<b>Interrogazioni e interpellanze (Annun-</b> <b>zio) . . . . .</b>	
	40338
<b>Votazioni segrete . . . . .</b>	
	40244, 40305
<b>Votazioni segrete dei disegni di legge</b> <b>nn. 3120, 3438 e del disegno di</b> <b>legge:</b>	
Trattamento economico degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giu- diziari dal 1° luglio 1955. (3498)	40251, 40336

**La seduta comincia alle 16,30.**

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Carcaterra, Cotellessa, Dosi, Marconi e Pignatelli.

(I congedi sono concessi).

**Trasmissione dal Senato.**

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso il seguente disegno di legge, approvato da quel consesso:

« Riconoscimento giuridico del corpo vo-  
lontari della libertà (C.V.L.) » (3581).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**Delega al potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere (3120).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Delega al potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere.

Ricordo che bisogna ora votare l'emendamento Fiorentino al primo comma, lettera d), dell'articolo 1.

ZERBI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Fiorentino, non accettato dalla Commissione né dal Governo, diretto ad aggiungere in fine al primo comma, lettera d), dell'articolo 1, le parole: « utilizzando anche l'esperienza dei lavoratori, i cui rappresentanti saranno perciò chiamati a far parte di una speciale commissione da costituire all'uopo ».

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	384
Maggioranza . . . . .	193
Voti favorevoli . . . . .	178
Voti contrari . . . . .	206

(La Camera non approva).

*Hanno preso parte alla votazione*

Agrimi	Angelucci Mario
Aimi	Antoniozzi
Alessandrini	Audisio
Alicata	Bacelli
Amato	Badaloni Maria
Amatucci	Baglioni
Amendola Giorgio	Baldassari
Amendola Pietro	Ballesi
Amiconi	Baltaro
Andreotti	Barbieri Orazio
Angelini Ludovico	Bardini

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

Baresi	Capacchione	Di Nardo	Guariento
Barontini	Capalozza	Di Paolantonio	Guerrieri Emanuele
Bartole	Capponi Bentivegna	Dominedò	Guerrieri Filippo
Belotti	Carla	Driussi	Helfer
Beltrame	Caprara	Durand de la Penne	Ingrao
Berardi Antonio	Caronia	Elkan	Iotti Leonilde
Berloffa	Cassiani	Ermini	Jacoponi
Bernardi Guido	Castelli Edgardo	Fabriani	Jervolino Angelo Raf- faele
Bernardinetti	Cavallari Nerino	Facchin	Jervolino Maria
Bernieri	Cavallari Vincenzo	Failla	Làconi
Berry	Cavallaro Nicola	Faletti	La Rocca
Bersani	Cavalli	Fanelli	Larussa Domenico
Berti	Cavallotti	Fanfani	La Spada
Bertinelli	Cavazzini	Farinet	Lenoci
Berzanti	Cerreti	Farini	Li Causi
Bettinotti	Cervellati	Ferrara Domenico	Lizzadri
Bettiol Francesco	Cervone	Ferrari Francesco	Lombardi Carlo
Giorgio	Cianca	Ferrari Aggradi	Lombardi Riccardo
Bettoli Mario	Cibotto	Ferrario Celestino	Lombardi Ruggero
Biaggi	Cinciari Rodano Ma- ria Lisa	Ferri	Lombardi Pietro
Biagioni	Clocchiatti	Fiorentino	Longoni
Bianco	Coggiola	Floreatini Gisella	Lopardi
Biasutti	Colleoni	Fogliazza	Lucchesi
Bigi	Colombo	Folchi	Lucifredi
Bigiandi	Colombo	Fora Aldovino	Maglietta
Bima	Compagnoni	Foresi	Magno
Bogoni	Concetti	Foschini	Malagodi
Bondi	Conci Elisabetta	Franzo	Manera
Boldrini	Corbi	Fumagalli	Mannironi
Bolla	Corona Achille	Galli	Mantovani
Bonfantini	Corona Giacomo	Gallico Spano Nadia	Manzini
Bonomelli	Cotellessa	Garlato	Marabini
Bonomi	Cremaschi	Gaspari	Marangone Vittorio
Bontade Margherita	Curcio	Gatto	Marangoni Spartaco
Borellini Gina	Dal Canton Maria Pia	Gaudioso	Marazza
Borsellino	Dante	Gennai Tometti Erisia	Marchionni Zanchi Renata
Bottonelli	Dazzi	Geraci	Marenghi
Bovetti	De Biagi	Geremia	Marilli
Breganze	De Capua	Germani	Marotta
Brodolini	De' Cocci	Ghidetti	Martinelli
Brusasca	Degli Occhi	Ghislandi	Martino Edoardo
Bubbio	Del Bo	Giacone	Martuscelli
Bucciarelli Ducci	Della Seta	Gianquinto	Marzano
Bufardeci	Delli Castelli Filo- mena	Giglia	Massola
Buffone	Del Vecchio Guelfi Ada	Giolitti	Mastino Gesumino
Burato	Del Vescovo	Girauda	Mattarella
Buttè	De Maria	Gitti	Matteotti Giancarlo
Buzzi	De Martino Carmine	Gomez D'Ayala	Matteotti Gian Matteo
Cacciatore	De Marzi Fernando	Gorini	Maxia
Caccuri	De Meo	Gorreri	Mazza
Caffero	Diaz Laura	Gotelli Angela	Melloni
Caiati	Di Bernardo	Gozzi	Menotti
Calandrone Giacomo	Diecidue	Grasso Nicolosi Anna	Messinetti
Calandrone Pacifico	Di Filippo	Graziadei	Mezza Maria Vittoria
Calasso	Di Leo	Graziosi	Miceli
Calvi	Di Mauro	Greco	Micheli
Camangi		Grezzi	
Camposarcuno		Grifone	

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

Minasi	Rosati
Momoli	Roselli
Montagnana	Rosini
Montanari	Rossi Maria Madda-
Montini	lena
Murdaca	Rubeo
Murgia	Rubinacci
Napolitano Giorgio	Rumor
Natoli Aldo	Russo
Negrari	Sabatini
Nenni Giuliana	Sacchetti
Nenni Pietro	Sala
Nicoletto	Salizzoni
Nicosia	Sammartino
Noce Teresa	Sampietro Umberto
Novella	Sangalli
Ortona	Sansone
Pacati	Santi
Pagliuca	Sanzo
Pajetta Gian Carlo	Savio Emanuela
Pajetta Giuliano	Scaglia Giovanni Bat-
Pasini	tista
Pavan	Scalfaro
Pedini	Scalia Vito
Pella	Scappini
Pelosi	Scarascia
Penazzato	Scarpa
Perdonà	Schiavetti
Perlingieri	Schiratti
Pertini	Schirò
Pessi	Scoca
Petrilli	Scotti Francesco
Petrucci	Sedati
Piccioni	Semeraro Gabriele
Picciotto	Silvestri
Pignatone	Simonini
Pigni	Sodano
Pino	Sorgi
Pintus	Spadola
Pirastu	Spallone
Polano	Spampanato
Pollastrini Elettra	Sparapani
Priore	Spataro
Pugliese	Stella
Quarello	Storchi
Quintieri	Sullo
Raffaelli	Targetti
Rapelli	Terranova
Reposi	Tesauro
Resta	Titomanlio Vittoria
Ricci Mario	Togliatti
Riccio Stefano	Tognoni
Riva	Tonetti
Roasio	Tosato
Roberti	Tosi
Rocchetti	Tozzi Condivi
Romano	Trabucchi
Romualdi	Troisi

Truzzi	Villani
Turchi	Viola
Turnaturi	Vischia
Valandro Gighola	Viviani Arturo
Valsecchi	Viviani Luciana
Vedovato	Walter
Venegoni	Zaccagnini
Veronesi	Zamponi
Vetrone	Zanibelli
Vicentini	Zanotti
Villabruna	Zerbi

*Sono in congedo* (concesso nelle sedute precedenti):

Bardanzellu	Marzotto
Bettiol Giuseppe	Musolino
Fina	Volpe
Invernizzi	

(concesso nelle sedute odierne).

Carcaterra	Marconi
Dosi	Pignatelli
Foderaro	Viale
Iozzelli	

### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Di Mauro, mantiene il suo emendamento alla lettera *d*), non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DI MAURO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Di Mauro, diretto ad aggiungere, alla fine del primo comma, lettera *d*), le parole: « a tale scopo presso ogni miniera o cava ove lavorino più di 50 dipendenti sono nominati 2 addetti alla sicurezza, che durano in carica 2 anni, uno designato dall'imprenditore e uno eletto dai lavoratori, col compito di coadiuvare la direzione per l'applicazione delle norme di sicurezza attraverso suggerimenti e segnalazioni atti a garantire l'incolumità e la salute dei lavoratori. Tali suggerimenti e segnalazioni sono riportati su un apposito registro che dovrà essere tenuto sul posto di lavoro ed esibito ai funzionari del distretto minerario ».

(Non è approvato).

Onorevole Nadia Gallico Spano, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

GALLICO SPANO NADIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Nadia Gallico Spano, diretto

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

ad aggiungere, al primo comma, la seguente lettera « e »: garantire il benessere e la salute delle maestranze minerarie e delle loro famiglie, soprattutto per quanto concerne gli approvvigionamenti, gli alloggi e l'igiene ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma testo della Commissione:

« Per gli impianti di cui alla precedente lettera a) trovano applicazione, ove non diversamente disposto, le norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro, emanate in esecuzione della delega conferita al Governo con legge 12 febbraio 1955, n. 51, e successive aggiunte o modificazioni, intendendosi conferite al Corpo delle miniere le attribuzioni ivi demandate all'Ispettorato del lavoro. Il Corpo delle miniere può richiedere per l'espletamento di tali funzioni i medici dell'Ispettorato del lavoro ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, norme in materia di polizia delle miniere e delle cave, uniformandosi ai principi e criteri direttivi appresso indicati:

a) aggiornare ed integrare le norme vigenti in relazione all'impiego di nuovi e più progrediti sistemi e mezzi di lavorazione nelle attività di ricerca, di coltivazione, di trattamento e negli impianti connessi, allo scopo di provvedere nel modo più efficace alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori;

b) provvedere al regolare svolgimento delle lavorazioni delle miniere e delle cave nel rispetto della sicurezza dei terzi, e delle attività di preminente interesse generale;

c) assicurare il buon governo dei giacimenti appartenenti comunque al patrimonio o al demanio dello Stato, ferma l'applicazione del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, quando le cave non siano state sottratte alla disponibilità del proprietario ai sensi dell'articolo 45 dello stesso regio decreto e successive modificazioni;

d) rendere più efficienti i mezzi di controllo degli organi dell'Amministrazione sullo svolgimento delle lavorazioni minerarie.

Per gli impianti di cui alla precedente lettera a) trovano applicazione, ove non diversamente disposto, le norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro, emanate in esecuzione della delega conferita al Governo con legge 12 febbraio 1955, n. 51, e

successive aggiunte o modificazioni, intendendosi conferite al Corpo delle miniere le attribuzioni ivi demandate all'Ispettorato del lavoro. Il Corpo delle miniere può richiedere per l'espletamento di tali funzioni i medici dell'Ispettorato del lavoro ».

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge:

« Per la violazione delle norme che saranno emanate in forza della presente legge in materia di polizia mineraria, potrà essere comminata la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda non superiore a lire tre milioni, alternativamente o congiuntamente, qualora il fatto non costituisca reato più grave ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge:

« Il testo della lettera d) dell'articolo 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere, è sostituito dal seguente: « otto membri dei quali due in rappresentanza degli industriali minerari e due degli industriali delle cave; due in rappresentanza dei lavoratori minerari e due dei lavoratori delle cave, tutti designati dalle rispettive associazioni sindacali ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge:

« Le norme delegate, di cui all'articolo 1, saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con i Ministri dell'interno e della grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore delle miniere ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Baglioni, Tognoni, Bardini, Bigiandi, Bernieri e Maria Maddalena Rossi hanno proposto di aggiungere, in fine, le parole: « ed una commissione composta di rappresentanti del Ministero dell'industria e delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori per l'aggiornamento periodico delle norme regolamentari relative alle miniere ed alle cave ».

L'onorevole Baglioni ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

BAGLIONI. Con il mio emendamento mi proponevo di impegnare il Governo, nell'emanazione delle norme ad esso delegate dal presente disegno di legge, ad avvalersi della collaborazione e dell'esperienza delle organizzazioni operaie. Poiché il tema è stato affrontato anche in un ordine del giorno accettato dall'onorevole ministro come raccomandazione (per quanto la raccomandazione, come è noto, sia diventata ormai una moneta molto svalutata), confido che ella, onorevole ministro, non vorrà rifiutare la collaborazione dei lavoratori che affrontano la vita nella miniera. Pertanto, dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti sull'articolo 4, ultimo del disegno di legge.

BERNIERI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNIERI. In questa dichiarazione di voto mi riferirò esclusivamente a quella parte del disegno di legge che riguarda il problema della sicurezza e del buon governo delle cave. A questo proposito ricordo che l'onorevole ministro ha affermato un principio e ha fatto una promessa. Il principio è quello della intangibilità del carattere privato della proprietà delle cave; la promessa è quella di esaminare se la legge del 1751 costituisce un elemento negativo sia in ordine allo sviluppo dell'attività economica, sia in ordine alla sicurezza delle cave in conseguenza del sistema di appalti cui quella legislazione avrebbe dato luogo.

Per quel che riguarda il primo punto, non avevo alcun dubbio che l'onorevole ministro avrebbe difeso il principio della proprietà privata basandosi sull'articolo 826 del codice civile. Una simile difesa, naturalmente, non può che suonare gradita alle grandi società industriali e ai monopoli come la Montecatini, che applicano il sistema della coltivazione indiretta delle cave per realizzare maggiori guadagni sfruttando i lavoratori.

In realtà, codice o no, noi siamo della opinione che l'assoluta disponibilità della cava da parte del proprietario privato sia la causa fondamentale attraverso il sistema degli appalti e degli affitti, di una permanente situazione di grave rischio per i lavoratori, come pure della mancanza di una coltivazione razionale, cioè della mancanza del buon governo nelle cave.

Tuttavia prendiamo atto della giustificazione addotta dal ministro nel rifiutare di prendere in esame il problema della pro-

prietà marmifera. Un tale argomento, egli ha detto, non può essere affrontato in questa sede, in cui si esamina semplicemente il problema della polizia mineraria. Data questa dichiarazione del ministro, la nostra parte non mancherà, nel momento e nella sede più opportuna, di presentare proposte concrete dirette ad ottenere gli scopi che ci proponiamo.

Per quanto riguarda la necessità di rivedere la legislazione estense di Maria Teresa e Francesco V, che rappresenta una specie di folklore nel nostro ordinamento giuridico, se la promessa del ministro significa la volontà di addivenire ad una privatizzazione delle proprietà marmifere o anche, all'opposto, quella di passare il patrimonio comunale allo Stato, noi diciamo subito che siamo assolutamente contrari sia all'una sia all'altra soluzione. Se invece la promessa del ministro di rivedere tale legislazione ha lo scopo di favorire la emanazione dei regolamenti comunali previsti dal secondo comma dell'articolo 64 della legge mineraria del 1927, regolamenti che contengono l'esplicito divieto di ogni forma di subconcessione, allora noi concordiamo. Pensiamo anzi che sarebbe davvero ora di realizzare una inchiesta in direzione degli appalti che fu, oltre tutto, promessa fin dall'estate scorsa dal ministro al Senato e che tornerebbe effettivamente a vantaggio della economia nazionale e delle categorie produttrici nel settore della industria marmifera. (*Applausi a sinistra*).

BRODOLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRODOLINI. Pur dichiarandosi del tutto insoddisfatto per la mancata accettazione di emendamenti che avrebbero notevolmente migliorato e precisato il contenuto ed il carattere della delega, il gruppo del partito socialista italiano voterà a favore di questa legge. Riteniamo infatti che non possa essere procrastinata oltre l'attuale legislatura la esigenza di adeguare la disciplina di una materia che resta tuttora regolata da una legislazione arretrata, risalente al secolo scorso mentre le nuove forme di coltivazione dei giacimenti, le nuove forme di organizzazione del lavoro, l'intensificato sfruttamento dei lavoratori da parte dei monopoli e del padronato, il tragico susseguirsi di tragedie minerarie ci hanno drammaticamente richiamato alla indilazionabile necessità di misure moderne ed adeguate a tutela della vita e della sicurezza dei lavoratori delle nostre miniere.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

Noi ci auguriamo, d'altra parte, che gli affidamenti forniti dal ministro, in particolare quelli relativi alla volontà di adeguare le nuove norme di polizia mineraria alle più recenti indicazioni della Organizzazione internazionale del lavoro e della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, siano tradotti in realtà. Noi prendiamo atto di questi affidamenti. Li consideriamo un impegno d'onore del Ministero dell'industria e del Governo. A tale impegno ci richiameremo, facendo appello alla pressione dei lavoratori, qualora l'impegno stesso dovesse essere eluso.

Prendiamo inoltre atto dell'impegno, che corrisponde del resto alla richiesta contenuta in un nostro ordine del giorno, di prendere contatto, prima della emanazione definitiva delle norme, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e di consultarle a questo proposito. La consultazione non dovrà essere un *pro forma*, ma una consultazione seria di sostanza. Noi siamo convinti che l'apporto delle esperienze dei sindacati, se si saprà tenerne il debito conto, costituirà, qualunque cosa ne pensi il relatore onorevole Faletti, un contributo di valore inestimabile alla elaborazione di norme realistiche che effettivamente rispondano al dovere umano e civile di tutelare la sicurezza dei minatori italiani.

Intendiamo per altro riaffermare che, al fine della tutela della sicurezza e della vita dei nostri minatori, non saranno sufficienti soltanto delle nuove norme tecniche di polizia mineraria. Occorre pervenire a radicali modificazioni dei rapporti di lavoro, che realizzino in primo luogo la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, la riduzione dell'età pensionabile per i minatori, la limitazione degli anni di attività lavorativa nel sottosuolo, la eliminazione di forme di salario e di cottimo che costringono a ritmi di lavoro intollerabili e determinano quindi condizioni di maggiore insicurezza e di pericolosità. Occorre pervenire altresì al miglioramento delle condizioni di ambiente in cui, al di fuori dell'attività lavorativa, si svolge la vita dei nostri minatori.

Il gruppo socialista si impegna, nell'esprimere il proprio voto favorevole a questo disegno di legge, a un deciso, costante appoggio a queste legittime rivendicazioni dei minatori italiani; e su queste rivendicazioni auspica una sempre più salda unità di tutti i sindacati dei lavoratori nel nostro paese. (*Applausi a sinistra*).

TOGNONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNONI. Il gruppo comunista voterà a favore di questo disegno di legge, pur mantenendo ferme tutte le riserve che sono state fatte nel corso del dibattito, al quale il nostro gruppo ha partecipato intensamente. Noi riteniamo, del resto, che l'ampiezza e l'importanza assunta dal dibattito in quest'aula sui problemi relativi alla sicurezza delle miniere e al buon governo dei giacimenti minerari abbiano un particolare significato, perché riteniamo che su queste questioni, che investono problemi vitali per decine di migliaia di lavoratori del nostro paese, l'attenzione del Governo purtroppo non si sia soffermata. E noi possiamo ben dire di essere stato il gruppo parlamentare che per primo ha sentito questa esigenza e l'ha posta all'attenzione del Parlamento e del Governo. Non sarà inutile ricordare, in sede di dichiarazione di voto, che la prima proposta concernente questa materia è del maggio 1954 e porta come prima firma quella del deputato comunista onorevole Bigiandi. Altre proposte di legge per regolare la sicurezza nelle miniere sono state presentate da chi vi parla e da altri colleghi del gruppo comunista e del gruppo socialista. Noi riteniamo che il fatto che la Camera sia stata così impegnata per alcune sedute e abbia discusso in maniera abbastanza approfondita questi problemi, costituisca un primo successo dell'azione che i lavoratori delle miniere hanno condotto per far discutere i loro problemi e dell'azione che noi abbiamo condotto in quest'aula e al Senato perché le Assemblee parlamentari fossero investite di questa importante e delicata materia.

Del resto, nel corso di questo dibattito, e precisamente nella seduta di questa mattina, abbiamo visto la Camera approvare due importanti ordini del giorno. Il primo, che ha come primo firmatario l'onorevole Di Mauro, riguarda i problemi dell'industria zolfifera siciliana, sul quale richiamiamo ancora una volta l'attenzione del Governo, ammonendolo che se non attuerà il voto liberamente espresso dal Parlamento noi ci avvarremo degli appositi strumenti regolamentari per costringere l'esecutivo ad attuare quanto contenuto in quell'ordine del giorno.

L'altro ordine del giorno approvato dalla Camera, benché non accettato dal Governo, è quello presentato da me e da alcuni colleghi del mio gruppo e concernente alcuni problemi essenziali che incidono nella determinazione degli infortuni minerari: riduzione dell'orario

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

di lavoro; riduzione dell'età pensionabile; equa regolamentazione del sistema dei cottimi all'interno delle miniere. A tali problemi, seppure in termini più generici, fa riferimento anche l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Sabatini ed approvato dalla Camera.

Una delle ragioni che ci ha indotti ad esprimere il nostro voto favorevole è rappresentata dalla effettiva necessità di aggiornare, anche dal punto di vista prettamente tecnico, le norme che regolano la sicurezza delle miniere e che traggono origine da una legge che risale al 1893. Tenuto conto del progresso che nel frattempo si è verificato nei metodi di coltivazione delle miniere, era indispensabile aggiornare tali norme.

Riveste per altro estrema gravità il fatto che il Governo si sia trincerato dietro un pretesto per non accogliere nessuno dei nostri emendamenti, particolarmente quelli che si riferivano alla partecipazione dei lavoratori al controllo dell'applicazione delle norme di sicurezza.

Il rappresentante del Governo ha dichiarato oggi che era d'accordo con la sostanza di tali emendamenti ma che non poteva accettarli in quanto, così facendo, si sarebbe modificato il testo trasmesso dal Senato, con la conseguenza che il disegno di legge avrebbe dovuto tornare all'altra Assemblea, ciò che ne avrebbe posto in dubbio l'approvazione in questa legislatura.

Che si tratti di un pretesto, lo si rileva dal fatto che questi stessi emendamenti la nostra parte ebbe modo di presentare al Senato alcuni mesi fa, quando non vi era alcuna particolare esigenza di approvare subito la legge; anche allora, però, il Governo espresse parere contrario.

La realtà è, onorevoli colleghi, che il Governo (mi sia consentito di riprendere una espressione già da me usata durante la discussione generale) ha voluto arrivare al 1958 per gli aggiornamenti tecnici, ma per quanto riguarda le questioni di ordine economico e sociale che devono essere affrontate per risolvere il problema della sicurezza nelle miniere ha voluto rimanere fermo al 1893.

A conferma di ciò sta il fatto che il Governo non ha voluto accettare le proposte da noi formulate sul controllo e sui limiti del prepotere dei concessionari delle miniere e dei gruppi monopolistici che dispongono del nostro patrimonio minerario; sul principio del diritto dei lavoratori a partecipare al controllo dell'applicazione delle norme di sicurezza; sulla necessità di non lasciare i

proprietari liberi di sfruttare i giacimenti minerari a loro piacimento, con la qualità e quantità di mano d'opera che essi ritengono più opportuna.

Questo stesso orientamento del Governo lo abbiamo riscontrato allorché si è discusso del buon governo dei giacimenti minerari, laddove i nostri emendamenti miravano appunto ad attenuare almeno gli effetti negativi della politica imposta dai monopoli nel settore minerario e che non corrisponde al principio del buon governo dei giacimenti, ma a quella dello sfruttamento che conviene ai monopoli stessi per realizzare il massimo profitto.

L'onorevole Gava ha detto addirittura che questa non sarebbe stata materia da includere in questa legge, che pur pretende di essere un provvedimento che regola le norme di polizia mineraria e del buon governo dei giacimenti.

Per gli ordini del giorno che la maggioranza del Parlamento ha votato malgrado l'opposizione del Governo, per l'impegno assunto dal Governo di tradurre nelle norme delegate i principi contenuti in alcuni nostri emendamenti, noi voteremo a favore. Ma ci impegnamo, di fronte ai lavoratori delle miniere, a vigilare affinché questo impegno assunto dal Governo e che noi abbiamo provocato con la discussione degli emendamenti e degli ordini del giorno, sia effettivamente realizzato nelle disposizioni che saranno emanate in applicazione della legge che ci apprestiamo a votare.

Noi confidiamo nella continuità e nell'azione di lotta dei lavoratori delle miniere per avere una legge di polizia mineraria ancor più moderna e progredita. Ci batteremo con loro perché si dettino norme più precise per l'ulteriore sviluppo della nostra industria mineraria, per un buon governo dei nostri giacimenti minerari. In questo senso noi ci riproponiamo, nella futura Assemblea legislativa, di presentare altre proposte di legge: intanto votiamo a favore del provvedimento in esame. (*Applausi a sinistra*).

SABATINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SABATINI. Il gruppo della democrazia cristiana ritiene di dare il suo voto favorevole a questa legge al di fuori di ogni polemica, nella certezza che il Governo non potrà, in sede di legge delegata, non tener conto degli impegni assunti in sede internazionale. Così dovranno essere tenute presenti le richieste

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

di rinnovamento dei regolamenti per la sicurezza, da emanarsi col concorso dei rappresentanti dei lavoratori e di personale specializzato. Bisognerà inoltre provvedere ad una più adeguata preparazione degli ispettori, i quali dovranno essere indipendenti dalla direzione dell'azienda e all'aumento degli organici.

Noi nutriamo fiducia che il Governo attuerà gli impegni assunti in questa sede. Non abbiamo alcun dubbio sull'impegno che il ministro ha presso di consultare, nell'elaborazione dei testi, le organizzazioni sindacali. Penso che il Governo, emanando al più presto possibile queste norme, compia un'opera vantaggiosa per i lavoratori.

Per questi motivi, riteniamo in piena coscienza di poter votare il provvedimento, che va incontro alle più profonde aspirazioni e istanze dei lavoratori interessati. (*Applausi al centro*).

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 4.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Annunzio di proposte di legge.

**PRESIDENTE.** Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

**ROBERTI** ed altri: « Riconoscimento giuridico delle forze armate della repubblica sociale italiana » (3582);

**BERNARDINETTI:** « Rivalutazione delle pensioni di guerra indirette » (3584);

**BERNARDINETTI:** « Modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 » (3585);

**DI MAURO** ed altri: « Estensione dei nuovi trattamenti minimi di pensione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni titolari di pensione in base alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 » (3583);

**DI MAURO** ed altri: « Adeguamento delle pensioni degli iscritti alla cassa previdenza marinara » (3586).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

#### Deferimento a Commissioni.

**PRESIDENTE.** Sciogliendo la riserva fatta, ritengo che la seguente proposta di legge possa essere deferita alla IV Commissione (Finanze e tesoro) in sede legislativa:

**SEMERARO GABRIELE** ed altri: « Riduzione delle aliquote progressive dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici » (*Urgenza*) (3530).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

#### Rimessione all'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Comunico che il prescritto numero di deputati ha chiesto, a norma del penultimo comma dell'articolo 40 del regolamento, la rimessione all'Assemblea della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Trabucchi ed altri: « Norme per l'acquisto a titolo oneroso dei beni immobili da parte di enti sottoposti a controllo governativo » (*Approvata dalla I Commissione del Senato*). (3499).

La proposta di legge, pertanto, rimane assegnata alla stessa Commissione in sede referente.

#### Votazione segreta di disegni di legge.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Trattamento economico degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari dal 1° luglio 1955 » (3498).

Sarà votato a scrutinio segreto anche il disegno di legge n. 3120, oggi esaminato.

Indico la votazione.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAPELLI**

(*Segue la votazione*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE**

**PRESIDENTE.** Comunico il risultato della votazione sui disegni di legge:

« Trattamento economico degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari »

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

dal 1° luglio 1955 » (*Approvato dal Senato*).  
(3498);

Presenti e votanti . . . .	402
Maggioranza . . . . .	202
Voti favorevoli . . . .	380
Voti contrari . . . . .	22

(*La Camera approva*).

« Delega al potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere » (*Approvato dal Senato*)  
(3120);

Presenti e votanti . . . .	402
Maggioranza . . . . .	202
Voti favorevoli . . . .	386
Voti contrari . . . . .	16

(*La Camera approva*).

*Hanno preso parte alla votazione*

Agrimi	Bernardinetti
Anni	Bernieri
Alessandrini	Berry
Amaderi	Bersani
Amato	Berti
Amatucci	Bertinelli
Amendola Pietro	Berzanti
Amiconi	Bettinotti
Andreotti	Bettiol Francesco
Anfuso	Giorgio
Angelini Ludovico	Bettoli Mario
Angelino Paolo	Biaggi
Angelucci Mario	Biagioni
Antonozzi	Bianco
Arcaini	Biasutti
Assennato	Bigi
Audisio	Bigiandi
Baccelli	Bima
Badaloni Maria	Bogoni
Baglioni	Boidi
Baldassarri	Boldrini
Ballesi	Bolla
Baltaro	Bonino
Barbieri Orazio	Bonomi
Bardini	Bontade Margherita
Baresi	Borellini Gina
Barontini	Borsellino
Bartole	Bottonelli
Basile Giuseppe	Bovetti
Bei Crisfoli Adele	Bozzi
Belotti	Breganze
Beltrame	Brodolini
Berardi Antonio	Brusasca
Berloffo	Bubbio
Bernardi Guido	Bucciarelli Ducci

Bufardeci	De Biagi
Buffone	De Capua
Burato	De' Cocci
Buttè	Degli Occhi
Buzzi	De Lauro Matera
Caccuri	Anna
Caferio	Del Bo
Caiati	Della Seta
Calandrone Giacomo	Delli Castelli Filomena
Calandrone Pacifico	Del Vecchio Guelfi
Calasso	Ada
Calvi	Del Vescovo
Camangi	De Maria
Camposarcuno	De Martino Carmine
Cantalupo	De Marzi Fernando
Capacchione	De Meo
Capalozza	De Totto
Capponi Bentivegna	Diaz Laura
Carla	Di Bella
Cappugi	Di Bernardo
Caprara	Decidue
Caronia	Di Filippo
Cassiani	Di Leo
Castelli Edgardo	Di Mauro
Cavalere Alberto	Di Paolantonio
Cavallari Nerino	Dominedò
Cavallari Vincenzo	D'Onofrio
Cavallaro Nicola	Driussi
Cavalli	Durand de la Penne
Cavallotti	Elkan
Cavazzini	Ermini
Ceccherini	Fabriani
Ceravolo	Facchin
Cerreti	Failla
Cervellati	Faletta
Cervone	Faletti
Chiaranello	Fanelli
Chiarini	Fanfani
Cianca	Farinet
Cibotto	Farini
Cinciari Rodano Maria Lisa	Ferrara Domenico
Clocchiatti	Ferrari Francesco
Coggiola	Ferrari Aggradi
Colasanto	Ferrario Celestino
Colitto	Ferri
Colleoni	Fiorentino
Colombo	Floresani Gisella
Compagnoni	Fogliazza
Concetti	Folchi
Conci Elisabetta	Fora Aldovino
Corbi	Foresi
Corona Giacomo	Franceschini Francesco
Cremaschi	Franzo
Curcio	Fumagalli
Dal Canton Maria Pia	Galati
Dante	Galli
Dazzi	

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

Gallico Spano Nadia	Manzini	Perlingieri	Scappini
Garlato	Marabini	Pertini	Scarpa
Gaspari	Marangone Vittorio	Pessi	Schiavetti
Gatto	Marangoni Spartaco	Petrilli	Schiratti
Gaudioso	Marazza	Petrucci	Schirò
Genna Tonietti Erisia	Marchionni Zanchi	Picciotto	Sciorilli Borrelli
Geraci	Renata	Pieraccini	Scoca
Germani	Marenghi	Pignatone	Scotti Francesco
Ghidetti	Marilli	Pino	Sedati
Ghislandi	Marotta	Pintus	Segni
Giacone	Martinelli	Pirastu	Semeraro Gabriele
Gianquinto	Martino Edoardo	Pitzalis	Silvestri
Giglia	Martuscelli	Polano	Sodano
Giolitti	Marzano	Pollastrini Elettra	Sorgi
Giraud	Massola	Priore	Spadazzi
Gitti	Mastino Gesumino	Pugliese	Spadola
Gomez D'Ayala	Mastino del Rio	Quarello	Spallone
Gorini	Mattarella	Quintieri	Spampanato
Gorreri	Maxia	Raffaelli	Sparapani
Gotelli Angela	Mazza	Rapelli	Spataro
Gozzi	Melloni	Ravera Camilla	Sponziello
Grasso Nicolosi Anna	Menotti	Repossi	Stella
Graziadei	Merenda	Resta	Storchi
Grezzi	Messinetti	Ricci Mario	Sullo
Grifone	Miceli	Riccio Stefano	Targetti
Guariento	Micheli	Roasio	Terranova
Guerrieri Emanuele	Minasi	Roberti	Tesaurò
Guerrieri Filippo	Momoli	Rocchetta	Titomanlio Vittoria
Guggenbergh	Montagnana	Romanato	Tognoni
Helper	Montanari	Romano	Tonetti
Ingrao	Montini	Romualdi	Tosato
Iotti Leonilde	Moro	Ronza	Tosi
Jacoponi	Murdaca	Rosati	Tozzi Condivi
Jervolino Angelo Raffaele	Murgia	Roselli	Trabucchi
Jervolino Maria	Napolitano Giorgio	Rosini	Treves
Làconi	Natoli Aldo	Rossi Maria Maddalena	Troisi
La Rocca	Natta	Rossi Paolo	Truzzi
Larussa Domenico	Negrari	Rubeo	Turchi
La Spada	Nenni Giuliana	Rubinacci	Turnaturi
Lenoci	Nicoletto	Rumor	Valandro Gighola
Lizzadri	Nicosia	Russo	Valsecchi
Lombardi Carlo	Novella	Sabatini	Vedovato
Lombardi Riccardo	Ortona	Sacchetti	Venegoni
Lombardi Ruggero	Pacati	Sala	Veronesi
Lombardi Pietro	Pagluca	Salizzoni	Vetrone
Longoni	Pajetta Gian Carlo	Sammartino	Villa
Lopardi	Pasini	Sampietro Umberto	Villabruna
Lozza	Pavan	Sangalli	Villani
Lucchesi	Pecoraro	Santi	Viola
Luzzatto	Pedini	Sanzo	Vischia
Madia	Pella	Savio Emanuela	Viviani Arturo
Maglietta	Pelosi	Scaglia Giovanni Battista	Viviani Luciana
Magno	Penazzato	Scalfaro	Walter
Malagugini	Perdonà	Scalia Vito	Zaccagnini
Maniera			Zamponi
Mannironi			Zanibelli
Mantovani			Zanotti
			Zerbi

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

*Sono in congedo* (concesso nelle sedute precedenti):

Bardanzellu	Marzotto
Bettiol Giuseppe	Musolino
Fina	Volpe
Invernizzi	

(concesso nelle sedute odierne):

Carcattera	Marconi
Dosi	Pignatelli
Foderaro	Viale
Iozzelli	

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica e disposizioni sulla carriera degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione (3438).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica e disposizioni sulla carriera degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione.

Come la Camera ricorda, nella seduta antimeridiana è stata rinviata la discussione di questo provvedimento per dar tempo alla Commissione finanze e tesoro di riunirsi e di esaminare gli emendamenti presentati.

Ha facoltà di parlare il presidente della Commissione, onorevole Ferreri.

FERRERI, *Presidente della Commissione finanze e tesoro*. Come da deliberazione presa questa mattina dalla Camera, la Commissione finanze e tesoro si è riunita stamane e nel pomeriggio per prendere in esame gli emendamenti relativi a maggiori spese in aggiunta a quelle formulate nel testo del disegno di legge trasmesso dal Senato.

Come d'accordo, ho chiesto agli onorevoli colleghi della Commissione e del comitato dei nove della VI Commissione e a tutti gli altri deputati intervenuti alla discussione di presentare gli emendamenti relativi alla copertura di tutta la spesa o di parte di essa, in quanto era preliminare l'esame degli emendamenti relativi alla copertura per giudicare le conseguenze finanziarie della nuova spesa e il modo in cui essa deve essere coperta.

Sono stati presentati vari emendamenti relativi alla copertura, e sono stati discussi uno per uno alla presenza anche dei rappresentanti del Governo. Per ragioni che, se sarà necessario in seguito, potranno anche essere rese note, di quattro emendamenti relativi alla copertura della spesa uno solo è stato approvato a maggioranza dalla Commissione, senza opposizione da parte del Governo. Una volta che si è avuto il voto favorevole della Commissione su questo emendamento relativo alla copertura, abbiamo potuto prendere in esame alcuni degli emendamenti relativi alla spesa e, a richiesta e su proposta degli stessi deputati che avevano presentato l'emendamento relativo alla copertura della spesa, sono stati presi in considerazione taluni emendamenti concernenti la spesa.

Sono quindi in grado signor Presidente, di sottoporre alla Camera il testo di un articolo 26-bis e di un emendamento all'articolo 27 del disegno di legge, che si riferiscono entrambi alla copertura, nonché di quegli emendamenti relativi alla spesa che sono stati in correlazione approvati dalla Commissione finanze e tesoro a maggioranza.

L'articolo 26-bis, relativo alla copertura, è così formulato:

« È autorizzato il versamento allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1957-58 delle somme di lire 2 miliardi 461 milioni 800 mila e di lire 313 milioni 200 mila da prelevare rispettivamente dal conto corrente infruttifero di tesoreria (Ministero del tesoro, provento netto buoni del tesoro novennali 1961-legge 14 dicembre 1951, n.1325, articolo 9) e da quello della liquidazione beni ex tedeschi in Italia ».

Per maggior intelligenza dirò che la prima posta contribuisce per 2 miliardi 461 milioni 800 mila lire, la seconda per 313 milioni e 200 mila lire, per un totale di 2 miliardi e 775 milioni.

Trova copertura in questo articolo aggiuntivo il seguente emendamento Badaloni Maria ed altri all'articolo 6 del disegno di legge e che si riferisce agli ex combattenti:

« Al secondo comma, sostituire le parole: non sono cumulabili oltre il limite massimo di quattro anni complessivi, con le parole: sono cumulabili ».

Trova altresì copertura il seguente emendamento Badaloni Maria ed altri all'articolo 26 relativo alla decorrenza:

« Con la stessa decorrenza si provvede alla riliquidazione del trattamento di quiescenza,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

previa ricostruzione della carriera in base alle disposizioni della presente legge, del personale insegnante direttivo e ispettivo cessato dal servizio nel periodo 1° luglio 1956-31 dicembre 1957 ».

Poi sono state approvate: una nuova tabella *A* relativa all'acceleramento della carriera dei maestri della scuola elementare, una nuova tabella *B* relativa all'acceleramento del trattamento economico degli insegnanti della scuola secondaria, una nuova tabella *C* relativa all'acceleramento del trattamento economico degli insegnanti delle scuole e degli istituti dell'ordine artistico, e infine una nuova tabella *F* relativa alla perequazione dell'indennità extra-tabellare fra i professori di ruolo ed i professori non di ruolo.

Queste sono le deliberazioni che, a maggioranza, la Commissione finanze e tesoro ha adottato, in quanto sono i soli emendamenti di copertura e di spesa che abbia trovato legittimi e su cui abbia potuto dare quindi parere favorevole.

**PRESIDENTE.** Ricordo alla Camera che gli emendamenti riguardanti la copertura che la Commissione e il Governo hanno ritenuto di non poter accogliere sono i seguenti:

« Per l'esercizio finanziario 1957-58 saranno utilizzati 3 miliardi e 800 milioni dal capitolo n. 498 del bilancio del Tesoro, (per gli interessi di buoni poliennali del tesoro) ».

« FALETRA, PIERACCINI, CECCHERINI »;

« Per l'esercizio 1957-58 saranno utilizzati i 4 miliardi e 500 milioni previsti nel capitolo n. 498 del bilancio del Tesoro (per il finanziamento della legge sulla difesa civile) ».

« PIERACCINI, FALETRA, CECCHERINI ».

« Per l'esercizio 1957-58 saranno utilizzate fino alla concorrenza di 4 miliardi, le somme di cui al capitolo n. 497 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58 ».

« FALETRA, PIERACCINI ».

**LOZZA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LOZZA.** Noi siamo davanti ad uno dei problemi più importanti per la nazione italiana, per la nostra Repubblica: la sistemazione e la rinascita della scuola italiana. Questo problema è squisitamente politico e dice quale è il posto che si assegna alla scuola da parte dei gruppi politici, sottolinea la responsabilità del Governo per quanto riguarda la sistemazione della istruzione pubblica.

Non voglio ripetere la trattazione fatta ieri in sede di discussione generale, né avanzare le stesse richieste. In rapporto a quello che è l'articolo 7 della legge-delega ed agli ordini del giorno congiunti, noi avevamo presentato due gruppi di emendamenti, il primo dei quali poteva dare alla scuola un trattamento quasi rispondente alle sue necessità ed alla sua funzione, poiché a noi è parso che il testo del disegno di legge, così come ci veniva sottoposto dopo la discussione svolta dal Senato, fosse assolutamente insufficiente in rapporto all'articolo 7 della legge-delega in rapporto alle necessità della scuola ed alla condizione che la scuola statale deve avere nella Repubblica italiana, in una moderna società.

Questo primo gruppo di emendamenti forse comportava un onere consistente, e già noi avevamo dichiarato che avremmo ripiegato sull'altro gruppo, cioè su una piattaforma più modesta, ma tale da non deprimere la scuola, da consentirle uno sviluppo avvenire, da non mortificare la categoria e la funzione docente, funzione definita preminente nell'articolo 7 della legge-delega e negli ordini del giorno connessi, votati dalla Camera.

Abbiamo anche detto perché a nostro avviso gli emendamenti Franceschini e Badaloni sono insufficienti: essi apportano una lieve modifica, concedendo lo scorrimento di un anno nella carriera, ma non risolvono il problema, in quanto rappresentano una piattaforma di stasi, non suscettibile di sviluppo, e quindi una mortificazione per la classe insegnante.

Ebbene, sugli emendamenti democristiani si è arrivati fuori del Parlamento ad un accordo fra democristiani e Governo, e si è riusciti a reperire i fondi. Ma anche dalla nostra parte sono state indicate le fonti per la copertura (comunque dell'argomento tratterà meglio l'onorevole Faletra). Per altro il ministro del tesoro ha creduto di non poter accettare le nostre richieste e la nostra tesi subordinata, mentre noi ci eravamo proposti con questi emendamenti più modesti, stesi con calma ed ispirati a criteri di gradualità, di assicurare alla scuola una condizione, se anche non del tutto rispondente alle sue necessità, comunque tale da lasciar sperare per il domani un adeguato sviluppo.

Noi chiediamo, signor Presidente, che si tenga conto del secondo gruppo dei nostri emendamenti e che essi siano messi in votazione, perché ognuno assuma le proprie responsabilità, voi (*Indica il centro*) le vostre,

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

noi le nostre: il paese dirà chi ha ragione. Noi vogliamo una scuola che, in una società moderna, tenga conto delle esigenze del nostro paese, che assicuri agli alunni una preparazione adeguata come cittadini della Repubblica italiana. E per ottenere questo bisogna assicurare ai docenti una condizione economica e di carriera che li liberi dal bisogno, affinché essi possano studiare e dare tutte le energie alla scuola, a quella scuola che è fondamento di vita democratica e civile nella società, nella Repubblica italiana. (*Applausi a sinistra*).

FALETRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALETRA. Il presidente della Commissione finanze e tesoro ha comunicato il parere della maggioranza della Commissione. È evidente che questo parere non vincola affatto l'Assemblea e vorrei aggiungere, signor Presidente, che questo parere non vincola l'Assemblea anche perché la maggioranza ha discusso e deciso su questioni che sono state sempre molto controverse nella Commissione finanze e tesoro e che forse era bene non compromettere alla fine della legislatura con un colpo di maggioranza.

La Commissione ha respinto la possibilità che si possa attingere dal fondo globale. Questa è un'opinione cui noi siamo completamente contrari. Noi siamo contrari al fatto che il fondo globale sia intangibile, che esso sia come una riserva di caccia del Governo, che solo il Governo possa attingere ad esso per compiere le proprie manovre. E crediamo che del fondo globale, cioè del modo come esso viene utilizzato, di quello che se ne fa o non se ne fa, si debba render ragione alla Camera.

Ma circa il fondo globale v'è una osservazione da fare. Noi siamo sotto le elezioni, siamo cioè alla fine della legislatura. Lo scioglimento della Camera farà quindi automaticamente decadere molti disegni di legge che sono stati presentati dal Governo per il cui relativo onere si sarebbe dovuto attingere dal fondo globale. Tutte queste somme resteranno pertanto a disposizione e dovrebbero logicamente andare in economia. Noi pensiamo pertanto che non vi sia modo migliore di utilizzarle che quello di metterle a copertura delle maggiori spese per gli insegnanti.

Noi riteniamo in particolare che i due emendamenti presentati dal collega Pieraccini e da me possano essere accettati facendo fronte al relativo onere, rispettivamente, con i fondi che erano previsti per la legge per la

difesa civile che non potrà più essere approvata da noi e con gli interessi che lo Stato dovrebbe pagare sui buoni del tesoro. Noi abbiamo richiesto chiarimenti al Governo su come vengono spese queste somme, che vanno sotto la voce di « interessi per il pagamento dei buoni del tesoro novennali ».

Abbiamo infatti trovato che sul fondo globale del decorso anno ed anche su quello relativo all'esercizio finanziario 1955-56 sono stati stanziati 10 miliardi per questa voce mentre sull'esercizio finanziario in corso vi è uno stanziamento di soli 3 miliardi e 300 milioni. Noi non sappiamo altresì se sotto questa voce si intendano soltanto gli interessi o anche le operazioni. Ad ogni modo, dai calcoli che abbiamo fatto, queste sono cifre eccessive, ed una parte almeno di esse potrebbe essere convenientemente utilizzata.

Per queste ragioni, riteniamo che i nostri emendamenti non soltanto non siano improponibili, ma siano assolutamente accettabili da parte del Governo.

In effetti, quando il ministro del tesoro ha voluto trovare la ragione per cui questi emendamenti non sarebbero proponibili, egli si è rifugiato nell'unica ragione che qui può portare: la ragione politica, la ragione di scelta che fa il Governo contro gli insegnanti. Se è questa la ragione che il ministro del tesoro sostiene qui, come mi pare abbia sostenuto anche in Commissione, l'Assemblea dovrà decidere e il Governo dovrà trarre le conseguenze del proprio gesto. (*Applausi a sinistra*).

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, desidererei precisare che la questione sollevata dal Governo e dalla Commissione finanze e tesoro circa la copertura e la questione, o meglio l'eccezione, che mi è parso di sentire ventilare, di improponibilità di emendamenti, mi pare che non possano trovare accoglimento in relazione a questa materia.

Infatti, noi non siamo qui a discutere di eventuali spese dello Stato per andare incontro a generici bisogni e necessità di determinate categorie di cittadini. Con ciò non voglio dire che tutti i bisogni non siano ugualmente rispettabili e tutte le necessità ugualmente da tener presenti; la solidarietà verso tutti i cittadini rappresenta anzi una direttiva generale del nostro Stato. Ma la materia che qui ci occupa è ben diversa: qui si tratta dell'assolvimento di compiti istituzionali dello Stato. La pubblica istruzione, l'amministrazione dell'istruzione e dell'educazione rappresenta un compito, un fine istituzionale

dello Stato, imposto allo Stato dalla Costituzione e al quale lo Stato non può venir meno in alcun modo.

Quindi, comincerei col precisare che uno Stato deve assolutamente e innanzitutto assolvere ai propri compiti istituzionali, perché diversamente non hanno ragion d'essere l'ordinamento stesso dello Stato e la funzione dello Stato e del Governo.

Se, quindi, si ritiene che, per assolvere a questi fini e per rispondere ai precetti costituzionali — e dell'articolo 33 della Costituzione, che stabilisce che l'istruzione è obbligatoria, e dell'articolo 97 che, parlando della pubblica amministrazione, dispone che lo Stato deve provvedere al buon andamento e imparzialità della stessa — si debbano erogare delle spese, queste spese sono indispensabili, tali per cui lo Stato non può sottrarsi adducendo motivi di copertura: altrimenti, verrebbero meno la sua stessa ragion d'essere e il raggiungimento dei suoi stessi fini istituzionali per cui è stato ordinato e per cui tutto l'ordinamento giuridico e costituzionale esiste.

A mio avviso, quindi, è così che va impostata ed esaminata questa particolare questione anche in relazione ai fondi necessari per sopperire agli oneri che da questa legge possano derivare.

In altri termini, come è indispensabile assicurare e provvedere fondi per il funzionamento del Governo come tale, come è indispensabile assicurare e provvedere fondi per il funzionamento del Parlamento come tale — perché, altrimenti, lo Stato italiano non potrebbe esistere e funzionare — così, se si ritiene necessaria (e questo lo giudicherà il Parlamento che è, in certo modo, il depositario della sovranità), per l'assolvimento del compito istituzionale dello Stato, una determinata struttura della pubblica istruzione e della carriera degli insegnanti e di quanto è previsto da questa legge, la spesa che ne deriva è indispensabile e non si può in alcun modo evitarla.

Ma si oppone il problema della copertura. E qui bisogna anche un po' intendersi, perché non so se al problema della copertura si possa fare stretto riferimento quando si tratta di spese che riguardano, non attività esterne dello Stato, ma attività interne dello Stato stesso, relative alla funzione governativa dello Stato. Quindi, dubbio che si possa fare questo ferreo riferimento al principio della copertura. Ripeto, vi è anche una gerarchia di doveri dello Stato ed il dovere dei doveri è quello di provvedere

al funzionamento di se stesso e a quello della amministrazione, altrimenti lo Stato non avrebbe ragion d'essere.

E per quanto riguarda poi il merito della questione della copertura, senza scendere nell'esame delle varie voci di bilancio, nelle quali sarebbe possibile o non sarebbe possibile trovare la copertura, vorrei rifarmi ad una considerazione di ordine generale. È notorio, infatti (e non so se sia stato valutato — mi auguro di sì — e dal ministro del tesoro e dal presidente della Commissione finanze e tesoro) che di tutte le spese statali, di tutte le spese pubbliche vi è un rientro medio di circa un terzo, calcolato statisticamente dagli economisti e dagli studiosi di scienza delle finanze, nelle casse dello Stato attraverso le imposte indirette, tutti gli oneri sociali e tutti gli oneri indiretti; per cui, se andiamo a considerare soltanto l'ammontare di maggiori spese che in quest'ultimo esercizio la Camera ha, volta a volta, stanziato e se noi calcoliamo che il terzo di queste maggiori spese attraverso i consumi fatalmente rientra, per questo fenomeno economico automatico, nelle casse dello Stato, indubbiamente ci troviamo di fronte ad una situazione generale da cui non si può prescindere, anche valutando l'onere di questa legge. D'altra parte, ripeto, bisogna tener sempre presente il principio fondamentale che qui non ci si trova di fronte, per esempio, alla legge — giustissima e nobilissima per altro — della pensione ai coltivatori diretti, per i quali pure lo Stato ha stanziato una cifra di qualche decina di miliardi all'anno, che risponde, sì, ad un principio di solidarietà nazionale, ma non è indispensabile ai fini del funzionamento dello Stato, come l'istruzione dei cittadini.

Ecco perché insistendo sull'uno e sull'altro principio, uno di ordine giuridico dell'attività e funzionamento dello Stato, e l'altro di ordine economico, ritengo che gli emendamenti siano proponibili e possano essere discussi dalla Camera; questa, poi, con quel senso di responsabilità che indubbiamente tutti quanti abbiamo, dovrà stabilire nelle sue votazioni quali di questi emendamenti si considerano essenziali, quali si considerano meno essenziali per quel fine di funzionamento di cui ho parlato.

Ho sentito, ad esempio, dal collega dell'altra parte che egli già prevede una certa gradualità nei propri emendamenti; qualche gradualità possiamo prevedere anche noi per i nostri emendamenti, ma non ritengo che si possa sollevare un problema di pro-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

ponibilità, né sotto il profilo dell'articolo 81, né sotto il profilo della superfluità di queste spese. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Debbo far rilevare che non esiste un problema di proponibilità per emendamenti diretti a proporre una copertura alla spesa proposta con gli emendamenti stessi o con altri.

RONZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONZA. Il presidente della IV Commissione ha ritenuto di limitare la sua esposizione agli emendamenti di copertura dei 2 miliardi e 750 milioni di cui all'emendamento Badaloni, ma noi riteniamo, invece, che qui dobbiamo portare l'attenzione anche sugli emendamenti Faletra-Pieraccini e sulle coperture che responsabilmente abbiamo proposto e discusso.

Non credo sia in questo momento il caso di riprendere i motivi e i temi generali svolti dal collega Roberti, perché indubbiamente in questa materia correremmo il rischio di andare molto lontano. Mi limiterò perciò a richiamarmi più semplicemente a quanto già detto dal collega Faletra, non solo per dichiarare il nostro accordo con quel che testé ha detto il nostro Presidente circa la proponibilità degli emendamenti, ma anche per constatare la portata degli emendamenti proposti da noi come da colleghi appartenenti ad altro settore, certi, come siamo, di aver trovato una determinata copertura almeno per alcuni di essi.

Il collega Faletra ha accennato che davanti alla Commissione finanze e tesoro sono stati posti all'onorevole ministro del tesoro alcuni interrogativi circa determinati capitoli di spesa e circa talune disponibilità che a nostro giudizio, anche a prescindere dalle considerazioni di ordine generale, consentono di reperire i fondi necessari. Così, il collega Faletra ha accennato al fondo globale e ad alcune voci iscritte in quel fondo, richiamandosi anche al capitolo «spese impreviste». Credo che l'onorevole presidente della Commissione finanze e tesoro vorrà darci atto che di fronte ad alcune obiezioni indubbiamente fondate, noi abbiamo abbandonato l'idea di reperire la copertura nel capitolo «spese impreviste». Però, abbiamo ritenuto di dover insistere sulla possibilità di trovare la copertura dei quattro miliardi e cinquecento milioni (o quanto meno per una parte di essi) nel fondo globale e precisamente nella voce prevista per la legge sulla difesa civile, nonché nella voce riguardante le spese di emissione di buoni del tesoro pluriennali.

Nell'indicare queste due voci, tuttavia, ci siamo posti alcuni interrogativi perché ci rendevamo ben conto che poteva darsi benissimo che ci saremmo trovati di fronte ad una mancanza di disponibilità. Invece, è stato possibile rilevare che per la emissione dei detti buoni del tesoro erano stati iscritti in bilancio dieci miliardi di lire. E poiché era stata prevista una emissione di duecento miliardi di lire in buoni del tesoro, mentre l'emissione effettiva si è limitata a cento miliardi, a nostro giudizio avrebbe dovuto esserci una certa possibilità di recupero. L'onorevole ministro ha risposto però che di questa disponibilità era stato tenuto conto nella impostazione di altre voci del prossimo bilancio del tesoro il quale, come è noto, non è ancora al nostro esame perché di fronte all'altro ramo del Parlamento. Tuttavia noi pensiamo che egli avrebbe dovuto interpellare, sia pure nel giro di poche ore, gli uffici competenti per rispondere al nostro interrogativo tendente a sapere se vi fosse o meno la disponibilità.

Quanto poi alle considerazioni svolte dall'onorevole Faletra sulla reperibilità dei fondi attingendo alla voce per la legge sulla difesa civile, credo che, prescindendo da una posizione di principio (e cioè quella di attingere al fondo globale che secondo noi non dovrebbe avere la precisa funzione di bloccare le disponibilità) i quattro miliardi e cinquecento milioni, se non nella misura totale, quanto meno in gran parte, sarebbero stati reperibili. Di fronte alla nostra obiezione l'onorevole ministro ha risposto che vi erano già stati certi impegni presi in base, appunto, a queste disponibilità. Mi sia consentito, allora, pensare che gli impegni non possono avere assorbito l'intero capitolo. Ma anche a dare per ammesso che alcune spese sono state impegnate, il fatto stesso che esse riguardavano le spese per la difesa civile per l'intero esercizio (e siamo ormai a quattro mesi dalla fine dell'esercizio) ci fa pensare che ci sia ancora la possibilità di reperimento dei fondi. Del resto, anche molti colleghi del centro hanno ritenuto che ci si potesse addentrare in un esame di queste possibilità, anche se poi la maggioranza ha respinto la nostra posizione. Qualche deputato democristiano appartenente alla IV Commissione ha pure indicato qualche strada per trovare la copertura per quei miglioramenti che dovrebbero essere apportati alla legge.

Per tutti questi motivi, onorevoli colleghi noi riteniamo che la Camera debba essere posta davanti alle sue responsabilità

con il voto anche sui miglioramenti di carattere finanziario che sono stati presentati dalla nostra parte. (*Applausi a sinistra*).

CHIARAMELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO. Non mi dilungherò, signor Presidente, e m'associa alle dichiarazioni del collega Ronza. Unitamente all'onorevole Ceccherini ed all'onorevole Paolo Rossi ho presentato 14 emendamenti, dei quali però soltanto quattro importano onere finanziario. Speravo di essere anch'io fortunato, come i colleghi Badaloni e Franceschini, cioè di avere io pure l'aiuto del ministro del tesoro e quindi la possibilità di fare approvare almeno i quattro emendamenti che necessitavano di copertura. Tale aiuto non mi è stato accordato e pertanto io non ho che da confidare sull'accoglimento da parte della Camera degli emendamenti stessi. Io credo che, come ha detto il collega Ronza, sul fondo globale del Ministero del tesoro si possono reperire i fondi occorrenti, come chiaramente è stato segnalato nella riunione della Commissione finanze e tesoro, fondi che ammontano a circa 8 miliardi e che purtroppo sono divenuti intoccabili per l'ostilità manifesta ed il veto del ministro del tesoro onorevole Medici che ha invece dato il suo appoggio agli emendamenti proposti dagli onorevoli Badaloni e Franceschini.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, credo che dobbiamo fare il punto della situazione. Desidero richiamare la Camera su una via che, a mio avviso, è possibile seguire, se l'Assemblea mi conforterà del suo consenso, per realizzare una sollecita approvazione del disegno di legge, senza che alcuno debba rinunciare alla propria posizione.

I colleghi sanno che l'articolo 81 della Costituzione non trova nel nostro regolamento una corrispondente disciplina.

L'articolo 81 si indirizza a chiunque (deputati o Governo) intenda proporre una nuova spesa. In base ad esso, ogni legge che comporti una nuova spesa deve indicare la relativa copertura. Da questa norma la Commissione finanze e tesoro ha tratto alcune conseguenze che il collega Ferreri ci ha lucidamente riferito. Di fronte a queste conseguenze, però, non tutti i gruppi si sono espressi concordemente. Cioè, secondo la maggioranza della Commissione finanze e tesoro, tra i tanti emendamenti presentati, soltanto alcuni sarebbero accettabili, per una spesa complessiva di due miliardi e 800 milioni.

I colleghi di estrema sinistra, che sono intervenuti, hanno detto di vedere la possibilità, con gli emendamenti Faletra e Pieraccini, di assicurare un'ulteriore copertura fino ad un limite di otto miliardi (perché l'uno porterebbe tre miliardi e duecento milioni, l'altro quattro miliardi e cinquecento milioni).

Secondo la Commissione finanze e tesoro vi sarebbe pertanto una serie di emendamenti accettabili, la cui approvazione comporterebbe il ritorno del disegno di legge al Senato; di qui l'obbligo da parte nostra di vararlo al più presto.

Cosa si deve fare di fronte al problema della correlazione fra nuova spesa e copertura? Il problema è antico e vi sono opinioni diverse. Credo — come dissi in altra occasione — che convenga non affrontare, alla fine della legislatura, questo problema in linea teorica, bensì superarlo nella fattispecie in linea pratica. Lasciemo così in eredità alla prossima legislatura anche la codificazione regolamentare della procedura relativa.

Ora, si possono seguire due strade: o quella normale dell'esame del disegno di legge, articolo per articolo ed emendamento per emendamento, o quella di deliberare in via preventiva sull'ammontare della spesa per la quale è assicurabile la copertura. A seconda della somma deliberata, sarà evidente che la Camera aderisce alla soluzione estrema, oppure a quella intermedia, oppure a quella precisata dalla Commissione finanze e tesoro.

Naturalmente, una volta stabilita la maggiore spesa, la Camera sarà libera di destinarla a questo o a quell'emendamento, a sua scelta.

La procedura semplificata da me suggerita avrebbe indubbiamente il merito di accelerare la discussione.

Occorre però che alla sua adozione si pervenga senza opposizioni, poiché è evidente che, se lo si richiede anche da parte di un solo deputato, bisognerà procedere secondo il sistema normale.

RONZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONZA. Prima di esaminare il problema della procedura dovremmo conoscere se il Governo intende assumere una posizione precisa sulla questione della copertura.

PRESIDENTE. In questo momento stiamo discutendo la procedura da seguire. Una volta definita la procedura, è chiaro che — dopo il parere, già espresso, della Commis-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

sione finanze e tesoro — occorrerà sentire quello del Governo.

ASSENATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSENATO. Non vi è dubbio che da quel maestro che ella è, signor Presidente, ha fornito alla Camera una indicazione. Ci consenta però di dire che si tratta di una indicazione un po' pericolosa, perché, in sostanza, condurrebbe a quelle soluzioni, che, all'inizio, ella ha dichiarato di voler evitare: ossia che l'Assemblea, ormai al termine della sua esistenza, venga a prendere posizione su un problema che è bene lasciare insoluto. È evidente che ella, impostando così il problema, metterà la Camera in condizione di prendere una decisione. Vorrei richiamare alla sua perspicacia e attenzione, signor Presidente, il fatto che una simile decisione contrasterebbe con la sua giusta preoccupazione di evitare, appunto, una presa di posizione dell'Assemblea in una materia così delicata.

PRESIDENTE. Dalla mia esposizione dovrebbe essere emersa all'evidenza l'esclusione di ogni intendimento di dar vita a un precedente valido per l'avvenire. È accaduto che in molte occasioni si sia precisato che una determinata decisione non avrebbe costituito un precedente. A maggior ragione, in una situazione particolare come la attuale, nessuno ci potrebbe rimproverare di aver adottato solo per questo caso una procedura, che non intende essere un precedente di genere, ma soltanto di specie.

ASSENATO. Nella passata legislatura si verificarono molte delle situazioni a cui ella ha accennato e molte sono state le questioni compromesse, in fine di quella legislatura, col verificarsi di quelle situazioni.

Non mettiamo in rischio la virtù con questa continua serie di « strappi » al regolamento e teniamoci sulla via concreta e precisa, che è quella da lei per prima indicata, per evitare che la Camera debba pronunciarsi su questa questione.

PRESIDENTE. Poiché non si è raggiunto l'accordo, passiamo all'esame degli articoli, nel testo del Senato, al quale la Commissione non ha apportato modificazioni.

Si dia lettura dell'articolo 1.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge:

« Gli insegnanti degli istituti d'istruzione elementare, secondaria e artistica si distinguono in straordinari e ordinari.

La qualifica di straordinario è attribuita all'atto della nomina in ruolo; quella di ordi-

nario è conferita dopo il favorevole compimento di un biennio di prova.

La disposizione del precedente comma si applica anche agli insegnanti elementari del ruolo in soprannumero ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Totto, Nicosia e Antonino La Russa, hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere dopo il secondo comma il seguente:

« Per il personale in possesso della qualifica di ex combattente o assimilato, il periodo di straordinario è ridotto a un anno, con conseguente ricostruzione di carriera per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano già nella posizione di ordinario ».

L'onorevole De Totto ha facoltà di svolgerlo.

DE TOTTO. Lo considero già svolto nel mio intervento nella discussione generale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Vittorio Marangone, Lozza, Anna De Lauro Matera, Natta, Sciorilli Borrelli, Picciotto, Del Vecchio, Ada Guelfi, Renata Marchionni Zanchi, Leonilde Iotti e Mazzali hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere il seguente comma:

« Il periodo di prova è ridotto di un anno per gli ex combattenti, reduci, partigiani e assimilati ».

L'onorevole Marangone ha facoltà di svolgerlo.

MARANGONE VITTORIO. Rinunzio allo svolgimento, essendo sufficiente quanto ho detto in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 1?

SEGNI, *Relatore*. Gli emendamenti furono già proposti al Senato e respinti per la considerazione che il periodo di straordinario non può essere ulteriormente ridotto. Era originariamente di tre anni ed è ancora di tre anni per i professori universitari; è stato ridotto a due, ma ridurlo ad un solo anno, si pure per una così benemerita categoria, potrebbe essere di danno alla categoria stessa in quanto la prova annuale potrebbe essere più facilmente negativa. Per queste considerazioni di merito il Senato li ha respinti. Sono della stessa opinione, che cioè gli emendamenti sarebbero piuttosto in danno che non in favore della categoria.

D'altra parte sono favorevole a cumulare, per quanto riguarda gli scatti biennali, la qualifica di ex combattente con la qualifica

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

di insegnante preruolo. Quindi mi pare che questo secondo beneficio sarebbe maggiore di quello che noi potremmo concedere riducendo ad un solo anno il periodo di prova.

FERRERI, *Presidente della Commissione finanze e tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERI, *Presidente della Commissione finanze e tesoro*. Gli emendamenti importano un aumento di spesa, perché il fatto di ridurre il periodo di straordinariato significa raggiungere lo stipendio consentito al professore ordinario un anno prima, senza che sia indicata la copertura.

FALETRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALETRA. Non sono d'accordo con l'interpretazione data dall'onorevole Ferreri, in quanto non si può dire che manchi la copertura. Questo ha potuto dirlo, per i nostri emendamenti, la maggioranza della Commissione finanze e tesoro, dimenticando però che sono stati reperiti altri 2 miliardi e 800 milioni. Pertanto si può dire che, in questo momento, la copertura vi è.

CECCHERINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CECCHERINI. Signor Presidente, vorrei invitare i colleghi dei gruppi di sinistra ad accettare la proposta, da lei prima avanzata, di risolvere in via pregiudiziale il problema della copertura. In caso contrario, su ogni emendamento che comporta un aggravio finanziario, dovremo indicare la relativa copertura. Così facendo, ci inoltriamo in una discussione senza fine.

Liberiamo il campo una buona volta da questa pregiudiziale, e poi ci sapremo regolare.

PRESIDENTE. La ringrazio di questo appoggio.

Vorrei dire ancora una volta, per scrupolo di coscienza, che la procedura da me proposta non potrebbe in nessun caso essere invocata come un precedente; ché anzi sono pronto, ove fosse accolta, ad investire la Giunta del regolamento della questione, per dimostrare che la materia non è compromessa.

PAJETTA GIAN CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAJETTA GIAN CARLO. Signor Presidente, ho ascoltato con molta attenzione l'appello dell'onorevole Ceccherini.

A mia volta vorrei rivolgergliene un altro: che, oltre ad invitare noi ad aderire a una certa procedura, inviti lui e i deputati socialdemocratici ad essere presenti e a votare

qualche emendamento: non sarebbe male! (*Proteste del deputato Ceccherini*).

Ella, signor Presidente, ci ha messo in imbarazzo, forse con l'eccesso delle sue argomentazioni. È vero che ella ha dichiarato che quanto propone non può costituire un precedente, ma le sue giustificazioni sono giustificazioni di principio, perfino di dottrina, e non vi è una giustificazione puramente contingente che si leghi all'urgenza della discussione.

Pertanto, dopo quanto ella ha detto, non si può dare altro significato a questa procedura che quello di costituire un precedente, che sarebbe molto pericoloso proprio perché è stato argomentato in quel modo.

Insistiamo nella nostra posizione di discutere e di votare gli emendamenti articolo per articolo.

RONZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONZA. A mio parere, il presidente della Commissione finanze e tesoro non può limitarsi a dire se vi è o no la copertura; bisogna che indichi anche la cifra della copertura e accerti se è veramente necessaria. Infatti l'emendamento può riguardare questo primo esercizio o invece soltanto quelli successivi.

PRESIDENTE. Scusi se la interrompo, onorevole Ronza, ma lo faccio nell'interesse della categoria cui vogliamo rendere omaggio con una legge che sia costruttiva ed onesta. Se non si accetta una procedura abbreviata, non vi è speranza di concludere presto, perché l'articolo 81 della Costituzione costringe il Parlamento, quando intende autorizzare una nuova spesa, ad indicare la copertura. La prassi è nel senso che si è sempre seguita la numerazione graduale degli articoli, e siccome la copertura è oggetto degli ultimi articoli, quando si arriverà a quel punto si potrà decidere.

Io, soltanto per riguardo all'urgenza del provvedimento, faccio veramente un appello sereno all'Assemblea, perché discuta prima la copertura, altrimenti su ogni articolo, su ogni emendamento, sorgerà la posizione più che legittima dell'onorevole Faletra, il quale può sostenere che una certa maggiore copertura è stata reperita, e che può essere impiegata per questo o quell'emendamento.

Se si afferma che l'Assemblea è sovrana e che la soluzione di un problema non è preclusa dal regolamento, ma è lasciata aperta, e che solo per questa volta noi accettiamo una determinata procedura, noi potremo trovare un mezzo sollecito per la discussione.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

La sovranità dell'Assemblea trova un limite nel proprio regolamento, ma quando il regolamento non disciplina un caso (quello dell'articolo 81 della Costituzione), l'Assemblea può risolverlo adottando una particolare procedura e concordare sul presupposto che si tratta di una risoluzione di specie, non di genere, che pertanto non costituisce precedente.

RONZA. Signor Presidente, noi accettiamo il suo appello, ma deve essere accettato anche dal Governo.

PRESIDENTE. L'appello alla concordia riguarda la procedura abbreviata e non il merito.

PAJETTA GIAN CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAJETTA GIAN CARLO. Signor Presidente, ella pone un nuovo problema di fronte alla Camera. In fondo ella ha restituito alla Camera quei fondi che l'onorevole Medici aveva offerto alla onorevole Badaloni. (*Interruzioni al centro*). La verità è, onorevoli colleghi, che noi ci troviamo di fronte ad una somma di 2 miliardi e 800 milioni che pareva non potesse essere reperita fino a qualche ora fa e della quale bisogna decidere la destinazione. Noi riteniamo che la Camera abbia il potere di reperire altri fondi, e noi ne abbiamo anche indicate le fonti. Pertanto noi non voteremo certamente contro questi 2 miliardi e 800 milioni. (*Interruzione del deputato Badaloni Maria*).

✚ Noi siamo lieti che ella, onorevole Badaloni, abbia indotto il Governo a fare quella concessione. Noi vorremmo avere la stessa capacità, non di seduzione (*Commenti*), ma di persuasione nei confronti del ministro Medici. Noi crediamo che gli insegnanti lo saranno riconoscenti.

BADALONI MARIA. La buona educazione non è il suo forte!

PAJETTA GIAN CARLO. Io le chiedo scusa comunque. Noi siamo lieti che questi 2 miliardi e 800 milioni siano stati reperiti per la sua iniziativa.

Comunque, in questo momento si tratta di vederne la destinazione e siccome ci si pone di fronte questo nuovo problema, di un fondo che è stato reperito e degli altri che secondo noi possono essere reperiti, non sarebbe bene decidere, dato che nel termine di poche ore si può passare alla votazione dei singoli emendamenti, che coloro i quali hanno approfondito questa questione li esaminassero insieme e vedessero quali sono gli emenda-

menti che possono essere accettati e quali i fondi che possono essere reperiti?

Quindi, facciamo la proposta di un incontro delle parti, proprio per quella concordia alla quale siamo stati richiamati. È possibile questo? Noi facciamo ancora questa proposta: i colleghi del nostro gruppo che hanno affrontato questi problemi sono disposti a discuterli con i colleghi della democrazia cristiana e degli altri gruppi.

LOZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOZZA. Signor Presidente, vorrei aggiungere qualche considerazione alla proposta dell'onorevole Pajetta. Fin dai primi emendamenti si rileva che sono così diversi di estensione e di struttura che impongono già qui un problema di discussione. Perciò se si trovasse un accordo fra i gruppi, come ha proposto l'onorevole Pajetta, forse verremmo ad eliminare alcune lungaggini della discussione.

PRESIDENTE. V'è una proposta formale di rinvio, per un incontro tra i rappresentanti dei gruppi; possono parlare su di essa un deputato a favore e uno contro.

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore*. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore*. Noi siamo contrari a qualsiasi rinvio. Vorrei dire all'onorevole Pajetta che si è occupato, e anche giustamente, della destinazione dei fondi la cui copertura è stata reperita, che in buona sostanza noi ci troviamo di fronte — me ne appello anche agli onorevoli Lozza, De Lauro, Matera, Anna e agli altri colleghi della VI Commissione — a tre gruppi di emendamenti onerosi: uno per una spesa di circa 4 miliardi 800 milioni annui, un'altro di circa 16-18 miliardi, un terzo di circa 23-24 miliardi. Non si tratta di singoli emendamenti, ma di emendamenti organici, congegnati in modo tale. vorrei dire con cura scrupolosa, da risolvere, ciascun gruppo, tre o quattro problemi, precisamente quelli cui ho accennato stamane: il problema della decorrenza, il problema dell'indennità extratabellare equiparata fra professori di ruolo e professori non di ruolo, il problema dell'acceleramento della carriera e il problema del riconoscimento del servizio ai reduci.

Ora, gli onorevoli Lozza, De Lauro, Matera, Natta e tutti gli altri autori di questi gruppi di emendamenti onerosi (vi sono anche taluni emendamenti non onerosi) debbono darci atto di questa composizione difficile e delicata; per cui, alterando con altre

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

e diverse proposte onerose la struttura stessa dei singoli gruppi di emendamenti, noi verremmo a creare veramente la confusione, mentre la volontà della Camera è indubbiamente quella di migliorare la legge secondo un determinato ordine.

La VI Commissione, sia in sede propria che qui in Assemblea, ha ribadito per suo conto che i punti e gli argomenti fondamentali sono proprio questi che ho elencato e che certamente gli onorevoli Lozza, De Totto, De Lauro Matera, Badaloni ed altri potrebbero tranquillamente ripetere. Perciò, onorevole Pajetta, se noi accettiamo sul presente bilancio la copertura di 2 miliardi e 800 milioni, avremo individuato un determinato gruppo di emendamenti che risolve a suo modo tutti e quattro questi problemi, anche se purtroppo non completamente.

BERLINGUER. Perché? Sono vostri emendamenti.

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore*. Ripeto che la misura non è tale da appagare neppur noi proponenti. E non domandi, onorevole Berlinguer, di chi sono questi emendamenti? Non vede ella che tutta la mia cura è riposta nel descriverli oggettivamente e non soggettivamente, altrimenti faremmo un discorso vanamente politico e non certo a favore della scuola italiana?

PRESIDENTE. Onorevole Franceschini, mi scusi se l'interrompo, ma la prego di limitarsi all'argomento, altrimenti su questo problema, sia pur grave, di procedura, esauriremo la seduta. Ella deve soltanto pronunciarsi sulla proposta di rinvio.

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore*. Sono contrario al rinvio, perché a noi sembra che sia abbastanza bene individuata la gamma degli emendamenti con la copertura dei 2 miliardi e 800 milioni. Ogni ritardo, signor Presidente, comprometterebbe, come ella stesso ha avuto la bontà di dire, la tempestività della legge.

MALAGUGINI. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGUGINI. Speravo proprio che una discussione, come l'attuale, su uno dei più importanti aspetti dell'annoso — forse sarebbe più esatto dire angoscioso — problema della scuola, avrebbe trovato i gruppi della Camera, pur nella diversità di tono suggerita non solo dalle diverse posizioni ideologiche ma anche dalla diversità del carattere, sostanzialmente concordi, i gruppi di quella

Camera che in epoca non lontana, quando ella, onorevole Medici, non era ancora ministro del tesoro, ha votato unanime, a proposito dalla legge delega, la preminenza della funzione docente, con l'articolo 7, quasi a dimostrare che non tutti gli articoli recanti quel numero sono necessariamente malfamati o infausti.

Ebbene, questa mia speranza attraverso il dibattito di oggi rischia di tramutarsi in illusione. Ho assistito in silenzio, ma con molta amarezza, all'esame della legge che si è svolto davanti alla Commissione finanze e tesoro. Con molta amarezza perché il ministro del tesoro, che vi ha portato la parola del Governo, quando si è trattato di esaminare le proposte di finanziamento avanzate dai firmatari degli emendamenti, ha respinto senz'altro quelle sottoscritte dall'amico onorevole Pieraccini e da altri deputati della sinistra, non sostenendo, come in altra occasione gli è occorso, che i quattrini non c'erano più, perché erano stati spesi diversamente, ma dichiarando, come è stato del resto abbondantemente spiegato dagli oratori che mi hanno preceduto, che nelle attuali condizioni di bilancio non si poteva fare di più per gli insegnanti.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Non è così, onorevole Malagugini.

MALAGUGINI. Onorevole ministro, ella non ha negato che i fondi indicati dalle sinistre ci siano; ha sostenuto che non possono essere adoperati per questo scopo. Non è così?

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Dovrei dare un chiarimento. Lo farò appena avrà finito.

MALAGUGINI. Quello che mi ha amareggiato di più è stato non tanto questo atteggiamento negativo (forse è nel ruolo del ministro del tesoro il dire sempre di no), quanto il fatto che abbia detto subito di sì, senza avanzare nessuna obiezione, senza almeno fingere — mi lasci passare la parola che non vuole essere offensiva — di averci meditato un po', all'emendamento proposto dalla onorevole Badaloni e dall'onorevole Franceschini. Il che vuol dire — niente di male del resto: io vorrei che di quattrini ne avessero ottenuti di più — che questa accettazione era stata precedentemente concordata.

Ma il guaio si è avuto quando il presidente della Commissione finanze e tesoro onorevole Ferreri, mio buon amico, si è messo a leggere gli emendamenti che avrebbero dovuto essere finanziati con i 2 miliardi 800 milioni ottenuti dalla onorevole Badaloni. Non si è guardato, non si è letto neppure l'oggetto degli emendamenti (mi spiace che non ci sia

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

qui l'onorevole Franceschini): si è guardato soltanto alle firme che portavano.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ma no! Non è vero! L'onorevole Franceschini ritira la sua firma, se ella fa suoi gli emendamenti.

MALAGUGINI. Però, quando l'onorevole Ferreri per errore ha indicato un emendamento che recava per prima la firma dell'onorevole Sciorilli Borrelli, ci sono stati segni di protesta da parte dei colleghi di maggioranza e immediata compunta correzione da parte di chi l'errore aveva involontariamente commesso.

Questa è la verità.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ma ne è proprio sicuro?

MALAGUGINI. Ripeto che questa è la verità. Ma io non ho preso la parola per polemizzare e tanto meno per arrabbiarmi. L'ho chiesta invece per riferirmi ad una proposta che, se fosse stata presa in considerazione, forse avrebbe potuto rappresentare il ramoscello d'ulivo in questo momento. Onorevole ministro Medici, ella ricorda quale è stata questa proposta, il cui autore non so se sia presente. È stata fatta dall'onorevole Arcaini, che non è di parte nostra, che è un competente in materia finanziaria, che ha assolto in altri tempi responsabilità di Governo. Ebbene, l'onorevole Arcaini ha detto che la prima delle nostre proposte di copertura, la quale recitava: « Per l'esercizio finanziario 1957-58 saranno utilizzati 3 miliardi e 800 milioni dal capitolo n. 498 del bilancio del Tesoro (per gli interessi di buoni poliennali del Tesoro) », si sarebbe dovuta esaminare per vedere se i fondi all'uopo stanziati si potessero utilizzare allo scopo richiesto. L'ha detto o no, onorevole Arcaini?

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Non ha detto questo.

SCIORILLI BORRELLI. Ma ella sta negando tutto! Questa è addirittura una mancanza di rispetto verso il Parlamento. Voi negate anche la luce del sole!

MALAGUGINI. Non è giusto agire in questo modo. Non voglio si creda che io abbia tirato in ballo l'onorevole Arcaini per metterlo nei pasticci o per fare del pettegolezzo. Si tratta di una questione importante.

ARCAINI. Io parlavo su un altro piano.

MALAGUGINI. Ormai sono abituato alle smentite: mi ha smentito il ministro Medici, mi ha smentito l'onorevole Moro, nessuna meraviglia che mi smentisca anche l'onorevole Arcaini: farò una collezione di smentite...

FERRERI, *Presidente della Commissione finanze e tesoro*. Posso smentirla anche io, onorevole Malagugini.

MALAGUGINI. La proposta che chiamerò proposta Arcaini tanto per intenderci — lasciamo stare le polemiche e le battute — avrebbe potuto rappresentare un punto d'incontro. Perché non accoglierla, onorevole ministro, perché almeno non esaminarla onorevole Moro?

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. È stata esaminata.

MALAGUGINI. A me pare che questo sarebbe già un motivo sufficiente per giustificare un rinvio: non un rinvio a lunga scadenza, ma una breve sospensione per studiare se vi sono possibilità di intenderci su di essa o su una eventuale altra proposta. Io mi ero fermato a questa perché mi sembrava e mi sembra tuttora che, venendo dalla bocca di un deputato democristiano che ha avuto uffici di governo nel settore finanziario, potesse essere più attendibile che se fosse partita dai nostri banchi.

Onorevoli colleghi, non decidiamo in questa atmosfera e in questo momento. Ripensiamoci! « Voi siete or qui » (dirò col Petrarca) « pensate alla partita »; una partenza politica che è imminente. Perché terminare la legislatura con una manifestazione di dissenso, con un colpo di maggioranza? Cerchiamo di riflettere, cerchiamo di metterci d'accordo; facciamo ognuno di noi qualche sacrificio in nome della scuola che deve essere cara a tutti e nell'interesse degli insegnanti che della scuola sono tanta e tanto nobile parte! (*Applausi a sinistra*).

SEGNI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Relatore*. Ho già accennato questa mattina ai gravi pericoli che corriamo con questa legge che già troppo ha tardato e che deve tornare al Senato. Se rinviando anche soltanto a domani mattina, perdiamo un tempo prezioso e rischiamo che il provvedimento non venga approvato. La Commissione pertanto ritiene si debba proseguire senza indugi di sorta nella discussione, sino a giungere alla totale approvazione del disegno di legge. (*Applausi al centro*).

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Ritengo doveroso intervenire in questa discussione per chiarire lo stato delle cose, affinché si possa meglio giudicare il grave problema che tutti ci impegna.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

Sono stato richiesto di esprimere il mio giudizio su quattro emendamenti presentati, aventi lo scopo di mettere a disposizione di questo disegno di legge somme ulteriori. Io dovrei dire, soprattutto all'onorevole Malagugini, che il ministro del tesoro ha compiuto ogni sforzo, di fronte a un bilancio che voi ben conoscete, per andare incontro ad esigenze che io sento, come tutti profondamente sentiamo. Non indulgo a considerazioni che sono sin troppo ovvie; e mi limito a rispondere sul piano tecnico.

Primo punto: è stato richiesto che la somma di 3 miliardi e 800 milioni relativa ad interessi di buoni postali venisse posta a disposizione di questo disegno di legge.

In sede di Commissione, io, non avendo la memoria di Pico della Mirandola, che pure era delle mie parti, ho detto che avrei risposto dopo aver domandato le notizie necessarie. E le notizie che posso comunicare sono le seguenti, che mi dispiace non concordinano completamente con quanto rilevato dal mio eminente collega, e già mio collaboratore, onorevole Arcaini. (*Interruzione del deputato Arcaini*).

Questa somma, dicevo, è così impegnata: 2 miliardi e 500 milioni per la seconda semestralità degli interessi dell'ultima emissione di buoni del tesoro (100 miliardi al 5 per cento per sei mesi); 500 milioni per i premi ad essi relativi; 800 milioni per interessi, onorevole Faletra, sui buoni del tesoro da consegnare all'ufficio italiano dei cambi, in corrispondenza d'un credito di 85 miliardi vantato dall'istituto stesso come controvalore delle sterline mutate ai sensi della legge dell'aprile 1950, n. 258. Sommano 3 miliardi e 800 milioni.

Mi sembra, pertanto, sia questa una ragione più che sufficiente per spiegare perché il ministro del tesoro abbia detto che, qualora questa proposta fosse ritenuta una copertura valida, si andava contro a impegni già presi.

Secondo problema: esisterebbe la possibilità di copertura sul fondo globale. Il fondo globale non è, onorevole Faletra, una riserva di caccia del Governo, ma uno stanziamento preciso, approvato dalle Camere e che si riferisce, com'ella sa dalla nota preliminare, ad una serie di iniziative cui corrispondono disegni di legge in corso; ad esempio, se non erro, la Camera ha in corso di discussione il disegno di legge concernente disposizioni per la protezione civile in caso di eventi bellici e calamità naturali che comporta la spesa di 4 miliardi e 500 milioni.

Il Governo, avendo ritenuto suo dovere, per soddisfare ad esigenze interne ed internazionali, presentare detto disegno di legge, non può evidentemente (a mio giudizio, non deve) permettere o comunque autorizzare col suo voto favorevole che vengano distolte somme da quello scopo.

Il terzo emendamento è stato ritirato e quindi non mi sembrerebbe opportuno parlarne. (*Commento a sinistra*).

L'ultimo emendamento, presentato da un gruppo di onorevoli deputati, è stato formulato sul conto del tesoro. Hanno letto il conto del tesoro e hanno visto che vi erano delle somme disponibili in contanti. Quindi, non malizie di suggerimenti alieni, ma semplicemente conoscenza e studio del conto del tesoro. Della qual cosa mi compiaccio, perché dimostra che quell'arido documento è oggetto di attenta meditazione. (*Commenti a sinistra*).

SCIORILLI BORRELLI. È commovente anche la corrispondenza delle somme!

MEDICI, *Ministro del tesoro*. No, onorevole Sciorilli Borrelli, ella si è alzato con fare irato dicendo che io le mancavo di rispetto, ella sa che non mi permetterei mai una cosa simile, specialmente in Parlamento.

SCIORILLI BORRELLI. È assai chiaro l'accordo preventivo.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. No, onorevole Sciorilli Borrelli, mi riferivo al fatto che ella condivide l'opinione dell'onorevole Malagugini secondo la quale l'onorevole Arcaini avrebbe offerto una via d'uscita: non vedo quale, e l'onorevole Arcaini stesso, alzando la mano, vuole significare che concorda con me, come penso e spero. (*Commenti a sinistra*).

Ora, io credo che la Camera dei deputati, consapevole che fra pochi mesi vi sarà una nuova Camera e un nuovo Governo che avranno dei problemi gravi da risolvere (onde stamane ho, per esempio, constatato con sincera soddisfazione che i vari gruppi del Senato hanno approvato il disegno di legge sui buoni del tesoro, soprattutto come atto di speranza verso un domani di concordia e di lavoro comune), si renderà conto che questo disegno di legge rappresenta già per il contribuente italiano, cioè per lo Stato italiano, uno sforzo non inferiore a 40 miliardi di lire l'anno.

Si dirà: è poco. Ma tutti sappiamo che, di fronte ai bisogni ed ancor più ai desideri, è sempre poco quel che si dà. (*Commenti a sinistra*). Vorrei proprio pregarvi di riflettere con me sulla comune necessità di dare alla scuola questo disegno di legge, che può creare un clima di fiducia verso l'avvenire. Non è con le piccole aggiunte (che poi io non vedo

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

esattamente quale contenuto e quale significato abbiano) che si aggiunge qualche cosa di decisivo a quello che si è potuto dare, che può essere anche molto, rispetto alle nostre modeste possibilità.

Onorevoli deputati, da 10 anni noi marciamo con un bilancio in disavanzo. Abbiamo già quasi raggiunto i 5 mila miliardi di debito pubblico in senso stretto, ed abbiamo un indebitamento complessivo di oltre 8 mila miliardi (aggiungendo i residui passivi e una serie di altri debiti di tesoreria, coi quali il Governo quotidianamente fa fronte ai suoi impegni).

Per queste considerazioni, caldamente mi auguro che la Camera si « ritrovi » su quella somma ulteriore messa a disposizione su fondi di cui ho il dovere di dire quale destinazione avevano, perché sia chiaro fino in fondo che, quando si fa una spesa, contemporaneamente ci si impedisce di farne un'altra con le stesse somme.

Ora, per esempio, quei 2 miliardi e 400 milioni che non ho potuto negare come legittima copertura perché esistono . . .

ROBERTI. Togliamoli al raduno partigiano. (*Vivissime proteste a sinistra*).

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Voglio solo dirvi che questa somma di 2 miliardi e 400 milioni era destinata, non soltanto nella mente del ministro del tesoro, a sovvenire alle necessità delle recenti alluvioni del Polesine. (*Proteste a sinistra*).

BOTTONELLI. I miliardi sottoscritti e non erogati!

MARANGONI. Dove sono andati a finire i miliardi sottoscritti con il prestito? Ne avete spesi soltanto 40!

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Io sono lieto di darle la documentazione fino all'ultima lira di dove sono andati a finire i denari sottoscritti con il prestito. Gli ultimi residui che risultano sono di 2 miliardi e 461 milioni di lire. D'altra parte ella ha la possibilità del controllo attraverso le Commissioni parlamentari allo scopo istituite.

Quindi, sia ben chiaro che la ragione della ripulsa dei due primi emendamenti non solo è pienamente legittima, ma è doverosa, come era doveroso il non negare legittimità al terzo emendamento che comporta una spesa complessiva di 2 miliardi e 775 milioni. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Onorevole Pajetta, visto che vi è dissenso, insiste sulla sua proposta di rinvio?

PAJETTA GIAN CARLO. Non insisto.

FALETRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALETRA. Ho delle gravi perplessità su quanto ha detto il ministro del tesoro, prima di tutto in ordine al fatto che si possa iscrivere nel fondo globale, sotto la voce interessi per i buoni del tesoro novennali, una qualsiasi somma.

Il ministro del tesoro ci ha detto che, in fondo, questa iscrizione serve per fare le normali operazioni di emissione dei buoni del tesoro (almeno per questo è servita lo scorso anno). Onorevole ministro, nell'anno 1956-57, quando in bilancio vi erano 10 miliardi e l'emissione è stata di 100 miliardi, si saranno spesi non più di 7 miliardi e quindi 3 miliardi saranno rimasti. Come ella sa il fondo globale non si spende solo in un anno, ma anche negli anni successivi. È evidente, quindi, che quando prendiamo i 3 miliardi e 800 milioni dal fondo globale di quest'anno, lo possiamo fare perché dall'anno precedente sono avanzati almeno altre tre miliardi che ella non ha speso.

Questa è una ragione che a noi dice come la nostra impostazione sia giusta.

A proposito, poi, dei buoni del tesoro, le vorrei ricordare che, se ella avesse voluto seguire una politica diversa da quella che ha seguito, se avesse voluto fare una scelta politica diversa, cioè una scelta di spesa diversa, avrebbe potuto anche emettere altri buoni del tesoro proprio per trovare la copertura di queste spese per gli insegnanti. Siamo sempre al solito punto: cioè di fronte ad una scelta che ella, onorevole ministro, non vuole fare, in questo caso, a vantaggio dei professori. Che cosa importa, poi, lo stanziamento per la difesa civile quando si sa che la relativa legge non potrà essere discussa? Perché, dunque, non adoperare questi quattro miliardi e cinquecento milioni nel senso da noi prospettato? Infine, respingo la sua — come dire? — insinuazione a proposito del terzo punto e dell'emendamento, che noi ritiriamo, relativo alle spese impreviste iscritte nel capitolo n. 497. Ritiriamo, onorevole ministro, l'emendamento perché riteniamo che le altre fonti di copertura indicate siano sufficienti e anche perché ella ha precisato che le somme per spese impreviste servono per le alluvioni. Quindi, noi non ci siamo serviti di fondi destinati alle alluvioni per coprire gli oneri degli aumenti ai professori. Anche se sappiamo benissimo, onorevole ministro, che i fondi per le spese impreviste servono in pratica a tutt'altro: persino per pagare gli stipendi ai professori,

come ha detto del resto lo stesso onorevole ministro Moro.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Ma quelle sono spese obbligatorie!

FALETRA. Allora esse andavano iscritte sul capitolo n. 496 e non sul capitolo n. 497.

Ad ogni modo, di fronte all'argomento delle alluvioni da lei portato innanzi noi ritiriamo l'emendamento. Quanto poi alla « riserva di caccia » del fondo globale ella sa, onorevole ministro, di che cosa si tratta. Il fondo è fatto dal Governo per le proposte governative: non ho mai visto una sola proposta di legge della opposizione che abbia trovato la copertura attraverso lo stanziamento del Governo su quel fondo globale. È più che evidente, quindi, che si tratta di una riserva di caccia di cui voi, signori del Governo, e soltanto voi vi servite. (*Applausi a sinistra*).

RONZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONZA. Tutti siamo rimasti un po' sorpresi dalle dichiarazioni dell'onorevole ministro del tesoro. Egli, infatti, ha respinto l'impostazione da noi fatta tendente a trovare le somme necessarie nel capitolo riservato alla legge sulla difesa civile o alla legge sulle spese per la emissione dei buoni del tesoro. Invece egli ha aderito alla proposta di copertura basata sui fondi che dovranno servire per le alluvioni del Polesine. Credo che questo fatto ci dovrebbe fare ripensare alla opportunità di abbandonare questo tipo di copertura per ritornare, invece, alla copertura da noi indicata. In realtà, come bene ha messo in rilievo l'onorevole Faletra, il ministro del tesoro ha cercato di impostare la questione non dico in modo errato, ma in modo da ingenerare quanto meno degli equivoci. Alorché, in Commissione finanze e tesoro, elevammo le nostre riserve sulla possibilità di reperire i fondi necessari tra quelli destinati alle spese per la emissione di buoni del tesoro, il ministro Medici ha risposto che non si trattava di fondi destinati agli interessi, ma bensì alle spese di emissione. Poi l'onorevole Medici ha affermato che il provvedimento per la difesa civile si trova al Senato mentre in realtà si trova giacente alla Camera. Che cosa pensare di questa innegabile confusione di fronte alla quale l'onorevole ministro ha posto l'intera Assemblea?

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Signor Presidente, desidero spendere alcune parole a favore della proposta di rinvio. Noi ci troviamo dinanzi

ad un vicolo cieco di natura procedurale dal quale è ben difficile uscire. Ed io credo che alla radice di tutto questo ci sia l'applicazione troppo rigida dell'articolo 81, che è stata introdotta in questi ultimi tempi e vorrei dire in queste ultime settimane. Applicando in una maniera così rigida l'articolo 81, succede che, ad un certo punto, si trovano in imbarazzo tutte le parti della Camera.

Ci troviamo in imbarazzo noi della opposizione, perché, non avendo in mano il governo e non conoscendo quindi le pieghe del bilancio, le spese non fatte, gli eventuali residui, ecc., incontriamo nel formulare le nostre proposte, difficoltà che possono far comodo alla maggioranza. Anche voi, però, colleghi della maggioranza, venite a trovarvi in difficoltà, perché, ad un certo punto, questa applicazione dell'articolo 81 deve essere inquadrata nel regolamento, e qui si crea un groviglio dal quale non è possibile uscire.

Da questo groviglio voi riuscireste ad uscire solo se fosse possibile, in occasioni come queste, emettere un voto pregiudiziale che leghi le mani alla Camera, come ha accennato anche il Presidente. Ma una procedura siffatta è respinta dalla lettera e dallo spirito del nostro regolamento che vieta che le proposte governative siano votate in via pregiudiziale. Secondo lo spirito e la lettera del nostro regolamento, infatti, la proposta governativa è l'ultima ad essere votata, un modo che libera sì eserciti la iniziativa del deputato e possa eventualmente la Camera accogliere qualunque proposta anche della minoranza.

L'unica possibilità che avreste, dunque, per uscire dal groviglio in cui vi porreste, è vietata dal regolamento. Questa la realtà, onorevoli colleghi, della democrazia cristiana.

Quale possibilità vi è dunque, al punto in cui ci troviamo, di giungere ad una soluzione ragionevole ed accettabile da tutti? Secondo me, come ho detto, noi abbiamo commesso l'errore iniziale di attribuire un valore troppo rigido all'articolo 81 della Costituzione, contraddicendo alla giusta prassi che si stava introducendo, consensualmente fra Governo e Camera, di affidarsi ad eventuali note di variazione, ad impegni su bilanci futuri, di rimettersi insomma alla funzione governativa dell'organo responsabile dell'amministrazione dello Stato e quindi anche del bilancio.

Posto che non si vuol far questo, non vi è che la via dell'accordo. Senza questo, proceduralmente non sarà possibile una soluzione e accadrà che, pur votando ad un certo mo-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

mento una determinata entrata, sarà sempre possibile indirizzare quella entrata verso una spesa diversa da quella a cui in un primo tempo si pensava. Infatti il voto della spesa dovrebbe sempre essere distinto da quello della entrata.

Stando così le cose, signor Presidente, credo che tutto militi a favore di un tentativo di incontro fra le parti. Noi, come dicevo, abbiamo commesso l'errore iniziale di dare una interpretazione troppo rigida all'articolo 81 ed abbiamo, di conseguenza, investito la Camera di una responsabilità che essa non può esercitare se non attraverso un consenso che, ad un certo punto, possa far quadrare le entrate con le uscite e far rientrare la questione entro termini ragionevoli.

Non è dunque solo interesse dell'opposizione tentare un accordo, ma è interesse di tutta la Camera. In questo momento, infatti, più che legiferando, noi stiamo arbitrando una contesa fra lo Stato ed i suoi dipendenti. Questo non possiamo farlo attraverso la procedura normale, ma dobbiamo farlo attraverso un accordo da raggiungerci fra i gruppi, accordo da tradursi poi in una norma di legge.

Ripeto, signor Presidente, che tutto indica la strada dell'incontro, solo mezzo per uscire da questo groviglio.

PRESIDENTE. Non avendo l'onorevole Pajetta insistito nella sua proposta di rinvio, non vedo come si potrebbe, almeno per ora, realizzare quanto auspica l'onorevole Laconi. Passiamo ora alla votazione degli emendamenti.

Chiedo all'onorevole relatore quale dei due emendamenti (Marangone e De Totto) sia più distante dal testo della Commissione.

SEGNI, *Relatore*. Mi sembra che l'emendamento Marangone sia il più distante, in quanto mira ad estendere il beneficio agli ex-combattenti, reduci, partigiani e assimilati; quello De Totto parla solo di ex-combattenti e assimilati.

DE TOTTO. Ma nel mio emendamento si parla anche della ricostruzione di carriera per coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, si trovino già nella posizione di ordinario.

PRESIDENTE. Mi pare che il rilievo dell'onorevole De Totto sia valido. In sostanza, la prima parte dei due emendamenti è identica; senonché l'emendamento De Totto parla anche della ricostruzione di carriera, che comporta un maggior onere finanziario.

LOZZA. Ma mentre noi diamo il diritto a tutti i combattenti anche per i concorsi prossimi, l'onorevole De Totto si riferisce solo a quelli che sono in servizio all'entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. La prima parte dei due emendamenti è identica, per cui si chiamerà emendamento De Totto-Marangone; la seconda parte dell'emendamento De Totto è aggiuntiva.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi pare che, a parte la questione dell'onere finanziario, vi sia una valida ragione per respingere questo emendamento, che, sono certo, risulterà in molti casi a danno degli ex-combattenti. L'esperienza acquisita attraverso la conoscenza degli affari del Ministero, dice che spesse volte un solo anno di prova è insufficiente per dare un giudizio positivo sull'insegnante. Assai spesso è il secondo anno di prova che permette di dare questo giudizio positivo. In definitiva si vuole in questo modo dare un vantaggio di carriera agli ex combattenti, ma in cambio di questo vantaggio di carriera li si fa incorrere nel grave rischio di veder concludere in modo negativo la loro prova, con la perdita dei risultati del concorso.

Se si vogliono aiutare gli ex-combattenti, vi sono altre possibilità. La norma sottoposta all'esame della Camera riesce invece di danno per la categoria sul piano della validità della prova che gli ex-combattenti devono sostenere per l'immissione definitiva nella carriera.

BADALONI MARIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BADALONI MARIA. Io e i colleghi presentatori con me degli emendamenti, voteremo contro tutti gli emendamenti che comportano oneri finanziari diversi da quelli da noi previsti e richiesti, perché intendiamo destinare la somma reperita alla copertura degli emendamenti riguardanti i quattro punti, già illustrati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento De Totto-Marangone:

« Per il personale in possesso della qualifica di ex combattente o assimilato, il periodo di straordinario è ridotto a un anno ».

(Non è approvato).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

La successiva parte dell'emendamento De Totto, che era conseguente, deve considerarsi decaduta.

Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge nel testo del Senato, del quale è già stata data lettura.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2:

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge:

« Gli insegnanti degli istituti indicati nell'articolo 1 conseguono, nel corso delle rispettive carriere, le classi di stipendio le cui misure annue lorde iniziali sono stabilite, per ciascuno dei ruoli cui appartengono, dalle annesse tabelle A, B e C.

La prima e la seconda classe di stipendio sono attribuite rispettivamente all'atto della nomina a straordinario e all'atto del conferimento della qualifica di ordinario; le successive classi di stipendio sono assegnate al compimento dei periodi di anzianità di ordinario stabiliti, per ciascuno dei predetti ruoli, dalle tabelle di cui al precedente comma.

Agli effetti della progressione in carriera non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente », né i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio ».

PRESIDENTE. Mi pare che vi sia un tacito accordo nel senso di non svolgere gli emendamenti. Pertanto, qualora lo svolgimento non sia chiesto, passeremo senz'altro al parere della Commissione e del Governo e ai voti.

Gli emendamenti presentati all'articolo 2 sono due, uno interamente sostitutivo, dell'onorevole Colitto:

« Gli insegnanti degli istituti d'istruzione secondaria sono inquadrati in un ruolo unico della scuola secondaria in luogo degli attuali ruoli A, B, C, e ruoli degli insegnanti tecnico-pratici.

Lo sviluppo della loro carriera è uniforme in base all'anzianità di servizio ed il trattamento economico, fermi restando i diritti acquisiti, è articolato in 4 classi di stipendio tra loro differenziate percentualmente in corrispondenza delle seguenti quattro categorie di personale insegnante:

a) I classe: insegnanti degli istituti di secondo grado con cattedra di insegnamento per il quale è richiesta la laurea;

b) II classe: insegnanti degli istituti di primo grado con la cattedra di insegnamento per il quale è richiesta la laurea;

c) III classe: insegnanti degli istituti di secondo grado (compresi gli insegnanti tecnico-pratici) con cattedra di insegnamento per il quale non è richiesta la laurea;

d) IV classe: insegnanti degli istituti di primo grado (compresi gli insegnanti tecnico-pratici) con cattedra di insegnamento per il quale non è richiesta la laurea.

Gli insegnanti di cui al primo comma del presente articolo conseguono nel corso della rispettiva carriera gli stipendi le cui misure annue lorde iniziali sono stabilite, per ciascuna delle quattro classi di stipendio sopra delineate, dall'annessa tabella B.

La prima e la seconda base di stipendio sono attribuite rispettivamente all'atto della nomina a straordinario e dopo due anni; la terza è assegnata al compimento del periodo di anzianità complessiva stabilito dalla tabella di cui al precedente comma.

Agli effetti della progressione in carriera non si computano gli anni di servizio trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Gli insegnanti degli istituti di istruzione elementare ed artistica avranno una carriera ed un trattamento economico rapportati a quelli delle categorie comparabili dell'istruzione secondaria, tenuto conto del grado in cui si svolge il rispettivo insegnamento e del titolo di studio richiesto per esercitarvi la funzione docente ».

Gli onorevoli Viola, Musotto, La Spada e Lenoci hanno proposto di aggiungere, in fine, del seguente comma.

« Per il personale docente della scuola elementare, secondaria e di istruzione artistica, in possesso della qualifica di ex combattente o assimilato, il periodo di straordinario è ridotto a un anno con conseguente ricostruzione di carriera per il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi già nella posizione di ordinario ».

Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti ?

SEGNI, *Relatore*. L'emendamento Colitto non può trovare posto in questo disegno di legge, il quale ha per oggetto il trattamento economico e non lo stato giuridico.

L'emendamento Viola, a mio avviso, è precluso dopo l'approvazione dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Onorevole Ferreri, ritiene che questi emendamenti comportino onere finanziario e che vi sia la copertura ?

FERRERI, *Presidente della Commissione finanze e tesoro*. Non è prevista la copertura.

PRESIDENTE. Il Governo ?

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*.  
Concordo con il relatore.

DE LAURO MATERA ANNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LAURO MATERA ANNA. Sento il dovere di protestare: perché per ogni articolo interpella l'onorevole Ferreri?

PRESIDENTE. Avevo già rivendicato all'Assemblea tutti i poteri. Comunque, siccome l'onorevole Ferreri nel suo intervento ha detto quali sono gli emendamenti per i quali è assicurata la copertura, mentre tutti gli altri non la hanno, non sarà più necessario interpellarlo.

PIERACCINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERACCINI. La Commissione finanze e tesoro ha accertato a maggioranza che vi è una copertura di 2 miliardi e 775 milioni. Non si può dire, quindi, come abbiamo udito in questo momento, che non è prevista una copertura.

PRESIDENTE. Forse ella non era presente quando ho dato atto all'Assemblea che nell'ambito della copertura prevista dalla Commissione finanze e tesoro si possono destinare somme anche ad altri emendamenti; e che la Camera può votare nuove spese, salvo trovare la necessaria nuova copertura. Vi sono però emendamenti che non comportano onere finanziario: appunto per questo io ritenevo opportuno interpellare l'onorevole Ferreri, affinché l'Assemblea, conoscendo gli emendamenti che non comportano spesa, sia più libera nel votare.

PIERACCINI. Così è un'altra cosa, ma non è esatto quel che diceva l'onorevole Ferreri, cioè che gli emendamenti testé presentati non hanno copertura. In questo momento il problema della copertura non si pone, perché, ripeto, vi sono i 2 miliardi e 775 milioni già accertati.

PRESIDENTE. Onorevole Colitto, insiste per la votazione?

COLITTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Colitto sostitutivo dell'articolo 2, del quale ha dato poco fa lettura.

(Non è approvato).

L'emendamento Viola è precluso.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge:

« I periodi di permanenza nella seconda e terza classe di stipendio, stabiliti dalle annesse tabelle A, B e C, ai fini del passaggio, rispettivamente, alla terza e quarta classe, sono ridotti di tre anni ciascuno per i vincitori di appositi concorsi per merito distinto.

I concorsi per merito distinto riservati agli insegnanti elementari sono indetti dai provveditori agli studi; quelli riservati agli insegnanti degli istituti d'istruzione secondaria e artistica sono indetti con decreto ministeriale per materia o gruppo di materie.

I concorsi sono indetti annualmente entro il 30 settembre per una aliquota di posti pari al 40 o al 25 per cento del numero degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferisce il concorso, i quali al 1° ottobre successivo si trovino a distanza di tre anni dal compimento dell'anzianità indicata nelle annesse tabelle per il passaggio, rispettivamente, alla terza o alla quarta classe di stipendio.

Il concorso per merito distinto per il passaggio alla terza classe, lo stipendio è per esame e per titoli, quello per il passaggio alla quarta classe è per soli titoli.

L'esame consta di una prova scritta, grafica o pratica, secondo le determinazioni del regolamento, e di una lezione. Per gli insegnanti di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica, la prova di esame consiste nella sola lezione.

La commissione giudicatrice del concorso per esame e titoli dispone di 100 punti dei quali 75 sono riservati alle prove di esame e 25 ai titoli.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti da conferire, i concorrenti che abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a otto decimi con non meno di sette decimi in ciascuna di esse e una votazione complessiva non inferiore a ottanta centesimi.

Il concorso per esami e per titoli non può essere ripetuto da coloro che non abbiano conseguito la votazione minima stabilita dal precedente comma.

Nel concorso per merito distinto per soli titoli la commissione giudicatrice dispone di 100 punti dei quali 30 sono riservati ai titoli di merito di carattere didattico e di servizio e 70 alle pubblicazioni e ai titoli inerenti all'attività culturale svolta dall'insegnante.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, in ordine di merito e

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

in numero non superiore a quello dei posti da coprire, i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a ottanta centesimi.

Alla ripartizione dei punti provvedono le commissioni nella loro prima adunanza ».

**PRESIDENTE.** Per la chiarezza della discussione esaminiamo per primo gli emendamenti presentati ai primi tre commi.

Gli onorevoli Marangone, Lozza, Sciorilli Borrelli, Pino, Gaudioso, De Lauro Matera Anna, Del Vecchio Guelfi Ada, Marchionni Zanchi Renata, Picciotto, Iotti Leonilde e Mazzali hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo del terzo comma:

« I concorsi sono indetti annualmente entro il 30 giugno per una aliquota di posti pari al 50 o al 40 per cento del numero degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferisce il concorso, i quali al 1° ottobre successivo si trovino a distanza di 3 anni dal compimento dell'anzianità indicata nelle annesse tabelle per il passaggio.

I vincitori godranno dei benefici di carriera di cui al comma primo a fare inizio dal 1° ottobre successivo al bando ».

**MARANGONE.** Desidero chiedere soltanto se vi è bisogno della copertura.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Badaloni Maria, Buzzi, Franceschini Francesco, Romanato, Savio Emanuela, Pitzalis, Sorgi, Pastore, Calvi, Zambelli, Gitti, Biaggi, Pavan e Fabriani hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo del terzo comma:

« I concorsi sono indetti annualmente entro il 30 settembre per una aliquota di posti pari al 50 o al 30 per cento del numero degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferisce il concorso, i quali al 1° ottobre successivo si trovino a distanza di tre anni dal compimento dell'anzianità indicata nelle annesse tabelle per il passaggio, rispettivamente, alla terza e alla quarta classe di stipendio ».

Onorevole Badaloni Maria, desidera svolgerlo ?

**BADALONI MARIA.** Chiedo all'onorevole ministro se non ritiene di poter accettare l'aumento della percentuale almeno per i concorsi per esame. Lo dico proprio in ordine alla dichiarazione fatta prima; la spesa in questo modo sarebbe condizionata al superamento del concorso e non si dovrebbe, per ora, prevedere.

**MARANGONE.** Vorrei far osservare che il mio emendamento chiede anche che i concorsi siano indetti annualmente entro il 30 giugno e non entro il 30 settembre.

**PRESIDENTE.** Cercheremo di enucleare i vari problemi.

Gli onorevoli D'Ambrosio e Colasanto hanno presentato un emendamento sostitutivo al terzo comma, delle parole: « al 40 per cento o al 25 per cento », con le parole: « al 50 per cento ».

Gli onorevoli De Totto, Nicosia e La Russa hanno presentato il seguente emendamento, sostitutivo del terzo comma:

« I concorsi sono indetti annualmente entro il 30 settembre per un'aliquota di posti pari alla metà del numero degli insegnanti della materia o del gruppo di materie cui si riferisce il concorso, che al 1° ottobre successivo si trovino a distanza di 4 anni dal compimento dell'anzianità indicata nell'annessa tabella per il passaggio alla terza classe di stipendio ».

**NICOSIA.** Secondo il nostro emendamento, il termine di 3 anni viene portato a 4.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Ceccherini Chiaramello e Paolo Rossi hanno presentato il seguente emendamento:

« I concorsi sono indetti annualmente entro il 30 settembre per una aliquota di posti pari al 40 o al 25 per cento del numero degli insegnanti della materia o del gruppo di materie cui si riferisce il concorso, i quali al primo ottobre successivo si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità indicata nelle annesse tabelle per il passaggio, rispettivamente alla terza o alla quarta classe di stipendio ».

Quale è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3 ?

**SEGNI, Relatore.** Gli emendamenti riguardano diverse questioni.

Innanzitutto vi è un emendamento Marangone, per l'aumento dell'aliquota dei posti pari al 50 (per i concorsi per merito distinto) e al 40 per cento (per i concorsi per soli titoli). Il successivo emendamento Badaloni propone rispettivamente il 50 e il 30 per cento.

Ritengo di poter accedere all'aumento dell'aliquota al 50 per cento per i concorsi per merito distinto, pensando che possa non esservi aggravio di spesa e che quindi non sorgano problemi di copertura. Ma, per quanto riguarda le promozioni per merito comparativo, indubbiamente sorge il pro-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

blema del maggior onere, trattandosi di promozioni anticipate per un maggior numero di posti, rispetto al disegno di legge come approvato dal Senato, che verranno tutti coperti.

Pertanto ritengo di poter accettare l'emendamento per quanto riguarda l'aumento dell'aliquota al 50 per cento per il primo concorso per merito distinto, mentre propongo che sia mantenuta l'aliquota al 25 per cento per l'abbreviazione del secondo periodo.

**PRESIDENTE.** L'emendamento Marangone propone anche la data del 30 giugno invece di quella del 30 settembre.

**SEGNI, Relatore.** Gradirei che l'onorevole Marangone esponesse i motivi della sua richiesta.

**MARANGONE.** A nostro avviso, la data del 30 giugno risponde meglio a quelle che possono essere le varie aspettative: siamo infatti alla fine dell'anno scolastico e non all'inizio del nuovo anno.

**SEGNI, Relatore.** Non ho alcuna difficoltà ad accettare la data del 30 giugno. Naturalmente, l'anticipo rimane sempre di tre anni con decorrenza dal 1° ottobre.

Per quanto riguarda l'emendamento De Totto, debbo dichiararmi contrario per evidenti ragioni di indole finanziaria, in quanto un anticipo di promozione di 4 anni comporterebbe un onere molto maggiore.

Rimane assorbito l'emendamento Ceccherini-Chiaramello, in quanto ho accettato un emendamento che va oltre la proposta dell'onorevole Ceccherini e anche dell'onorevole D'Ambrosio.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere del Governo su questi emendamenti?

**MORO, Ministro della pubblica istruzione.** L'onorevole relatore ha ritenuto di poter accettare la data del 30 giugno anticipando, di fronte alla data del 30 settembre, l'espletamento del concorso. Non ho difficoltà ad accettare questa data; tuttavia non so se il periodo estivo sia il più indicato per lo svolgimento di questo concorso, perché è il periodo degli esami, è il periodo delle vacanze per tutti. Quindi, indire il concorso entro il 30 giugno per renderlo poi operante dal 1° ottobre successivo non mi pare che sia la scelta migliore. Come ella sa, onorevole Marangone, tutti i commissari presumibili di questo concorso saranno impegnati nei vari tipi di esame, mentre l'ordinamento che era previsto nel testo governativo faceva pubblicare il bando il 30 settembre ed utilizzava il periodo dell'inverno, che di regola non

è impegnato per esami, a questo scopo. Non avrei difficoltà ad accettarlo, ma ritengo che sia un emendamento non favorevole da questo punto di vista all'espletamento del concorso.

Per quanto riguarda le aliquote, accetterei l'aumento dell'aliquota del concorso per esame al 50 per cento, invece che al 40 per cento e ciò per due ragioni: primo, perché si tratta di un concorso per esami e pertanto offre maggiori garanzie e merita di avere una maggiore disponibilità di posti e, poi, perché la norma avvantaggia i professori giovani. Siccome è stato lamentato che nei primi anni di carriera vi è un trattamento economico meno favorevole nei loro confronti, mi pare bene che proprio questo concorso, che avviene nella prima parte della carriera degli insegnanti abbia una maggiore disponibilità di posti. Pregherei invece di mantenere l'aliquota al 25 per cento per il concorso per soli titoli.

Per quanto riguarda la distanza di 4 anni, io sarei anche contrario per le ragioni già dette dall'onorevole Segni. L'emendamento Ceccherini-Chiaramello, inoltre recherebbe una novità che mi pare non possa essere accettata. È probabile che sia stato solo effetto di una svista. Pertanto, se i presentatori non vi insistono io non mi soffermerei su questo punto.

Per quanto concerne la distribuzione del punteggio per i titoli così come era stata fatta dal Senato, la ritengo congrua, salvo un miglioramento nella espressione. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno il testo originario del Governo prevedeva che fosse fatto per esame anche il concorso che ora è invece per titoli, naturalmente il Senato, cambiato il sistema...

**PRESIDENTE.** Onorevole ministro, noi ci occupiamo per ora dei primi tre commi, che riguardano l'aliquota da distribuire ai singoli concorsi, gli anni di anzianità e la data di indizione del concorso.

**MORO, Ministro della pubblica istruzione.** Sta bene, signor Presidente.

**SEGNI, Relatore.** L'onorevole Marangone ha accettato la proposta da me fatta di ridurre la percentuale del 40 per cento per il cosiddetto secondo concorso al 25 per cento. Proporrei di votare proprio sull'emendamento Marangone, sostitutivo del terzo comma dell'articolo 3.

**MARANGONE.** Sono d'accordo.

**MORO, Ministro della pubblica istruzione.** Domando se insiste sulla data del 30 giugno. A quell'epoca i concorsi non si potranno fare.

**SCIORILLI BORRELLI.** Si propone di indire e non di fare.

**PRESIDENTE.** Credo che non sia un problema che possa trovarci divisi. Il ministro, nella sua responsabilità ed esperienza di governo, dice che il 30 giugno è la data meno idonea anche per gli interessati, che invece di andare in ferie si trovano costretti a preparare titoli e documenti. Cerchino di mettersi d'accordo.

**MARANGONE.** Altro è indire un concorso, altro è espletarlo. Più presto lo si indice e meno lungaggini possono accadere dipoi. Ecco la ragione per la quale proponiamo il 30 giugno.

**PRESIDENTE.** Siccome l'onorevole Marangone, il Governo e la Commissione sono d'accordo per sostituire le due aliquote con 50 e 25, riteniamo per questa parte l'emendamento Marangone incorporato nel testo della Commissione.

I soli punti di dissenso sui primi tre commi sono quello della data, sul quale il Governo è in contrasto anche con la Commissione, e quello dell'emendamento De Totto, che propone la sostituzione delle parole « tre anni » con le altre « quattro anni ».

**DE TOTTO.** Non insisto.

**PRESIDENTE.** Quindi restano sostituite nel testo della Commissione le aliquote 40 e 25 con 50 e 25.

Pongo in votazione l'anticipazione della data di indizione del concorso al 30 giugno, proposta dall'onorevole Marangone, sulla quale la Commissione ha espresso parere favorevole e il Governo parere contrario.

*(Non è approvata).*

Pongo in votazione, i primi tre commi dell'articolo 3 nel testo seguente:

« I periodi di permanenza nella seconda e terza classe di stipendio, stabiliti dalle annesso tabelle A, B e C, ai fini del passaggio, rispettivamente, alla terza e quarta classe, sono ridotti di tre anni ciascuno per i vincitori di appositi concorsi per merito distinto.

I concorsi per merito distinto riservati agli insegnanti elementari sono indetti dai provveditori agli studi; quelli riservati agli insegnanti degli istituti d'istruzione secondaria e artistica sono indetti con decreto ministeriale per materia o gruppo di materie.

I concorsi sono indetti annualmente entro il 30 settembre per una aliquota di posti pari al 50 o al 25 per cento del numero degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferisce il concorso, i quali al 1° ottobre successivo si trovino a distanza di tre anni dal compimento dell'anzianità indicata nelle

annesse tabelle per il passaggio, rispettivamente, alla terza o alla quarta classe di stipendio ».

*(Sono approvati).*

Gli onorevoli De Totto, Nicosia, e Antonino La Russa hanno proposto di sostituire, il quarto comma con il seguente:

« Il concorso per merito distinto è per titoli secondo modalità da fissare con apposito regolamento che stabilirà anche la composizione della commissione ».

Hanno proposto altresì di sopprimere i commi dal quinto all'ultimo.

L'onorevole De Totto ha chiesto di svolgerli.

**DE TOTTO.** Noi riteniamo che i concorsi per merito distinto debbano essere per soli titoli e non per esami e per titoli, in quanto al di sopra della preparazione per l'esame bisogna alimentare nei migliori insegnanti la volontà di compiere studi particolari, di fare pubblicazioni in maniera che essi entrino in un campo di superiore cultura.

Quindi, insisto sul mio emendamento che comporta il concorso soltanto per titoli a tutte e due i passaggi per merito distinto.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli D'Ambrosio e Colasanto hanno proposto, al sesto comma, di aggiungere, dopo la parola: « titoli », le parole: « accademici e di servizio ». Poiché non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Marangone, Lozza, Sciorilli Borrelli, Pino, Gaudio, Anna De Lauro Matera, Ada Del Vecchio Guelfi, Renata Marchionni Zanchi, Picciotto, Leonilde Jotti e Mazzali hanno proposto di sopprimere l'ottavo comma.

L'onorevole Marangone ha chiesto di svolgere questo emendamento.

**MARANGONE.** Desidero soltanto dire, a commento del mio emendamento, che la soppressione dell'ottavo comma mi sembra logica, in quanto si precluderebbe la possibilità di ripetere un concorso anche per coloro che hanno avuto votazioni minime.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Maria Badaloni, Buzzi, Francesco Franceschini, Romanato, Emanuela Savio, Pitzalis, Sorgi, Pastore, Calvi, Zanibelli, Gitti, Biaggi, Pavan e Fabriani hanno proposto di sostituire il nono comma con il seguente:

« Nel concorso per merito distinto per soli titoli la commissione giudicatrice dispone di 100 punti.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

Alla ripartizione dei punti provvede la commissione nella sua prima adunanza ».

La onorevole Maria Badaloni ha chiesto di svolgere questo emendamento.

BADALONI MARIA. Con questo emendamento noi abbiamo voluto introdurre una diversa ripartizione dei 100 punti soprattutto per gli insegnanti elementari, non ritenendo idonea la ripartizione fissata dal relativo articolo del disegno di legge.

Noi vorremmo ora proporre di aggiungere, dopo il nono comma, il comma seguente:

« Per gli insegnanti elementari i 100 punti sono così ripartiti: 50 ai titoli di merito di carattere didattico e di servizio e 50 per i titoli inerenti alla attività culturale svolta ».

Noi siamo disposti ad accedere ad una soluzione in questo senso.

PRESIDENTE. Allora ella aderisce all'emendamento Marangone, che segue, perché, in questa fase, ella non può più presentare emendamenti.

Gli onorevoli Marangone, Lozza, Sciorilli Borrelli, Pino, Gaudio, Anna De Lauro Matera, Ada Del Vecchio Guelfi, Renata Marchionni Zanchi, Picciotto, Leonilde Jotti e Mazzali hanno proposto di sostituire il nono comma con il seguente:

« Nel concorso per merito distinto per soli titoli la commissione dispone di 100 punti dei quali 50 sono riservati ai titoli di merito di carattere didattico e di servizio e 50 alle pubblicazioni e ai titoli inerenti all'attività culturale svolta dall'insegnante ».

L'onorevole Marangone ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MARANGONE. Poiché ognuno sa quanto denaro costi il pubblicare libri con questi chiari di luna, è legittima la nostra richiesta di dividere i 100 punti in parti eguali, cioè 50 per i titoli di merito di carattere didattico e di servizio e 50 per le pubblicazioni e i titoli inerenti all'attività culturale svolta.

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto ha proposto di sostituire il nono comma con il seguente:

« La divisione dei punti nei concorsi per merito distinto per soli titoli è fissata nella misura di 70 punti per i titoli di carattere didattico e di servizio e 30 punti per le pubblicazioni e l'attività culturale.

L'onorevole Colitto ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COLITTO. Il mio emendamento riguarda anche la ripartizione dei 100 punti di cui

dispone la commissione. Sono del parere che, poiché vi sono più emendamenti sullo stesso argomento, si metta in votazione quello che più si distanzia.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ceccherini, Chiaramello e Paolo Rossi hanno proposto, l'ultimo comma, di aggiungere il seguente:

« I benefici di carriera previsti per i vincitori dei concorsi per merito distinto decorrono a tutti gli effetti dal 1° ottobre successivo alla data del bando dei concorsi stessi ».

CHIARAMELLO. Anche a nome degli altri firmatari dell'emendamento, desidero soltanto dichiarare che considero tale emendamento assorbito dall'emendamento dell'onorevole Marangone e quindi mi rimetto a quanto ha detto l'onorevole Marangone.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati agli ultimi commi?

SEGNI, *Relatore*. La Commissione ritiene che gli emendamenti Ceccherini, D'Ambrosio e Maria Badaloni siano assorbiti dalle votazioni già fatte. Con l'emendamento De Totto, che intende sostituire il quarto comma dell'articolo 3 del disegno di legge, si vuol dire che la promozione deve avvenire semplicemente per titoli, cioè attraverso una specie di concorso di merito comparativo.

La Commissione è contraria per due motivi: in primo luogo la Commissione ha acconsentito all'aumento al 50 per cento dell'aliquota dei promovendi del primo concorso, cioè quello per titoli e per esami, in quanto si trattava di un vero e proprio concorso e non si sapeva nemmeno se tutti i posti messi a concorso sarebbero stati coperti, quindi non era sicuro, anzi sembrava da escludere che questo emendamento portasse un aggravio di spese.

Oggi invece, come ho respinto la seconda parte dell'emendamento Marangone, dovrei respingere, per questo stesso motivo, l'emendamento De Totto. Ma vi è, credo, un motivo più probante e più grave: la necessità cioè di fare un concorso veramente serio, in cui i candidati vengano provati ampiamente non solo attraverso i titoli ma anche attraverso una prova d'esame ed una prova di lezione. Quindi è indispensabile che, specialmente nella prima promozione, si addivenga ad un serio vaglio della capacità del candidato; mentre il concorso per merito distinto o per titoli finisce per diventare una delle solite promozioni per merito comparativo e non si dà a questo affidamento. Quindi sono contrario all'emendamento De Totto.

Sono contrario alla soppressione dei commi dal quinto all'ultimo, perché respingendo l'emendamento al comma quarto dobbiamo mantenere i successivi commi dell'articolo 3.

L'onorevole D'Ambrosio propone una modifica al sesto comma, il quale suona: « La Commissione giudicatrice del concorso per esame a titoli dispone di 100 punti dei quali 75 sono riservati alle prove di esame e 25 ai titoli ». L'emendamento propone che vengano specificati i titoli in « accademici e di servizio ». Ritengo che con questa formula si restringa a danno degli stessi concorrenti la possibilità di produrre i titoli più diversi. Sono quindi contrario a questo emendamento.

Vi è poi l'emendamento soppressivo dell'ottavo comma dell'onorevole Marangone. Il comma suona: « Il concorso per esami e titoli non può essere ripetuto da coloro che non abbiano conseguito la votazione minima stabilita dal precedente comma ». Mi sembra forse questa severità eccessiva e mi rimetto su questo punto alla Camera.

Vi è infine un secondo emendamento della onorevole Badaloni al comma nono, che riguarda la ripartizione dei punti da attribuirsi ai titoli didattici e dei punti da attribuirsi alle pubblicazioni ed ai titoli di carattere culturale. Su questo punto vi era stata anche al Senato una larghissima e lunghissima discussione, in cui si erano messe in giuoco le più diverse percentuali. Vi era un emendamento salomonico, per dir così, per il quale il 50 per cento era attribuito ai titoli di carattere didattico e di servizio ed il 50 per cento alle pubblicazioni o ai titoli culturali. Mi pare che questa soluzione equilibratrice possa essere accolta. Vi sono due emendamenti in questo senso, Marangone e Badaloni. Essi potrebbero essere unificati in un unico emendamento.

PRESIDENTE. Ci si è già intesi in questo senso.

SEGNÌ, *Relatore*. Respingo quindi l'emendamento Colitto, che propone di invertire la percentuale stabilita nel testo: 30 punti ai titoli di carattere didattico e di servizio e 70 alle pubblicazioni e ai titoli culturali rispettivamente in 70 e 30. Avendo accettato i due precedenti emendamenti, sono contrario a questo.

Vi è poi un emendamento Ceccherini, sul quale richiamo l'attenzione della Camera, il quale stabilisce che « i benefici di carriera previsti per i vincitori dei concorsi per merito distinto decorrono a tutti gli effetti dal 1° ottobre successivo alla data del bando dei concorsi stessi ». Sappiamo che questa decor-

renza riguarda gli ultimi tre anni dello scatto, quindi mi pare superfluo questo emendamento, il quale non farebbe che creare confusione. Il testo della legge è chiaro: la promozione anticipata avviene per gli ultimi tre anni del grado. Pertanto, ripeto, ritengo l'emendamento superfluo, essendo già contenuto nelle disposizioni che abbiamo al nostro esame.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono contrario, per le ragioni già addotte dall'onorevole Segni, a sostituire il concorso per esami con il concorso per titoli. È evidente che già si è fatta una concessione in questo senso quando si è ridotto per titoli il secondo concorso per merito distinto. Ridurre a concorso per titoli anche il primo, significherebbe togliere ogni serietà a questa prova. Pertanto non accetto l'emendamento De Totto.

Sono anche contrario all'emendamento D'Ambrosio, che mi pare sia più restrittivo.

Per parte mia mi opporrei anche alla soppressione dell'ottavo comma, il quale stabilisce che non si possa ritentare la prova per merito distinto senza aver conseguito un punteggio minimo che è qui indicato. È evidente che quella per merito distinto rappresenta un'alta qualifica: se non si ha un minimo di capacità, mi pare inutile appesantire il concorso con una reiterata presentazione.

Per quanto riguarda la distribuzione dei titoli, mi pare di aver capito che la Commissione propenda per la divisione al 50 per cento. Anche io mi adatterei a questo, benché debba ricordare di aver cercato di sostenere al Senato che, dal momento che il concorso per titoli sostituisce il concorso per esami, si deve dare preminente importanza ai titoli culturali rispetto ai titoli di servizio. Ad ogni modo non mi oppongo a questa ripartizione al 50 per cento, e neppure a quella speciale formulazione proposta dalla onorevole Badaloni in relazione agli insegnanti elementari, nel senso di riferire il 50 per cento dei titoli all'attività culturale svolta. Io qui aggiungerei: « per la preparazione professionale », perché mi pare che con questa precisazione si scolpisca più chiaramente che non si tratta di un'attività culturale generica, ma dell'attività svolta per la propria preparazione professionale.

Ritengo di dover respingere l'emendamento Colitto che riduce solo a 30 i punti per i titoli di merito culturale; e mi pare superfluo l'emendamento Ceccherini, risultando chiaramente dalla legge che si tratta di un'anticipazione di tre anni.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, perché sia chiara la sequenza delle votazioni mi pare che le questioni poste dai vari emendamenti e sulle quali dobbiamo votare siano le seguenti: 1<sup>o</sup>) soppressione dei commi dal quinto all'ultimo; 2<sup>o</sup>) se il concorso debba essere solo per titoli o per titoli ed esami (emendamento De Totto); 3<sup>o</sup>) qualifica dei titoli (emendamenti D'Ambrosio, Marangone e Maria Badaloni).

V'è poi il problema della decorrenza dei benefici, posto dall'emendamento dell'onorevole Ceccherini.

Pongo pertanto, in primo luogo, in votazione la soppressione dei commi dal quinto all'ultimo, proposto dall'onorevole De Totto ed altri

(*Non è approvata*).

Si intende respinto pertanto anche l'emendamento Marangone soppressivo dell'ottavo comma.

Pongo ora in votazione l'emendamento dell'onorevole De Totto, sostitutivo del quarto comma, secondo cui il concorso dovrebbe aver luogo soltanto per titoli. Ricordo che Commissione e Governo sono entrambi contrari.

(*Non è approvato*).

Segue ora l'emendamento D'Ambrosio e Colasanto inteso ad aggiungere al sesto comma dopo la parola « titoli », le parole: « accademici e di servizio ».

COLASANTO. Signor Presidente, saremmo disposti a ritirare il nostro emendamento, qualora l'onorevole ministro ci desse affidamento che in sede di regolamento si terrà in debito conto, contrariamente a quanto è stato fatto finora, il requisito della laurea.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. L'emendamento D'Ambrosio è pertanto ritirato.

Passiamo ora all'emendamento Badaloni-Marangone, inteso ad attribuire il 50 per cento ai titoli didattici e di servizio e il 50 per cento ai titoli inerenti all'attività culturale svolta dall'insegnante.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi pare, signor Presidente, che si debba dire sempre « titoli didattici e di servizio » per gli uni e « inerenti ad attività culturale per gli altri ».

PRESIDENTE. Per gli insegnanti medi possiamo, mi pare, accettare la formula Marangone, cioè « titoli inerenti all'attività culturale svolta dall'insegnante »; mentre per

quelli elementari si potrebbe dire che i titoli dovrebbero riguardare l'attività professionale. Siamo d'accordo in questo senso?

SEGNI, *Relatore*. D'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione il nono comma nel testo seguente:

« Nel concorso per merito distinto per soli titoli la Commissione dispone di 100 punti dei quali 50 sono riservati ai titoli di merito di carattere didattico e di servizio e 50 alle pubblicazioni e ai titoli inerenti all'attività culturale svolta dall'insegnante, o, per gli insegnanti elementari, alla preparazione culturale e alla attività professionale ».

(*È approvato*).

È così assorbito l'emendamento Colitto al nono comma.

CECCHERINI. Non insisto sull'emendamento aggiuntivo all'ultimo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione tutti i restanti commi dell'articolo 3 successivi al terzo, nel testo della Commissione, con la modifica al nono comma testé approvata.

(*Sono approvati*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge:

« Ai concorsi di cui all'articolo 3 possono partecipare gli insegnanti che:

a) si trovino a non più di 3 anni di distanza dal compimento della anzianità richiesta per il passaggio rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio,

b) abbiano prestato almeno 4 anni di effettivo servizio nel ruolo cui appartengono,

c) abbiano riportato nell'ultimo triennio qualifiche non inferiori a « valente » o a quella corrispondente di « distinto ».

Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina in ruolo in reparti combattenti è computato come servizio civile di ruolo ai fini del raggiungimento della condizione di cui alla precedente lettera a).

Coloro che abbiano ottenuto la valutazione del servizio militare agli effetti di cui al precedente comma per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio non possono usufruire del medesimo beneficio per il passaggio anticipato alla classe di stipendio successiva ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Totto, Nicosia e Antonino La Russa hanno proposto

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

di così sostituire le lettere *a)* e *b)* del primo comma:

« *a)* si trovino a quattro anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio; ».

« *b)* abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio ».

Gli onorevoli Maria Badaloni, Buffi, Francesco Franceschini, Romanato, Emanuela Savio, Pitzalis, Sorgi, Pastore, Calvi, Zani-belli, Gitti, Biaggi, Pavan e Fabriani hanno proposto di così sostituire la lettera *b)* del primo comma:

« abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio ».

Onorevole Maria Badaloni, desidera svolgere questo emendamento ?

BADALONI MARIA. Questo emendamento riguarda l'ammissione ai concorsi di merito distinto. L'articolo 4 richiede, per aver titolo a partecipare a detti concorsi, quattro anni di effettivo servizio nel ruolo cui gli insegnanti appartengono. Il nostro emendamento invece prescrive che abbiano quattro anni di effettivo servizio, senza precisare: « nel ruolo cui appartengono »; così da includere anche l'eventuale servizio prestato nel ruolo *B)* o nell'insegnamento elementare.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lozza, Anna De Lauro Matera, Natta, Vittorio Marangone, Sciorilli Borrelli, Gaudioso, Renata Marchionni Zanchi, Barbieri, Picciotto, Ada del Vecchio Guelfi, Leonilde Iotti e Mazzali hanno proposto il seguente comma aggiuntivo:

« Gli indicati periodi di anzianità sono ridotti di 2 anni per gli insegnanti elementari forniti di laurea o del diploma in vigilanza scolastica ».

Gli onorevoli D'Ambrosio e Colasanto hanno presentato un emendamento inteso ad aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Per il raggiungimento della condizione di cui alla lettera *a)* del primo comma sarà ritenuto valido il numero di anni prescritti per il conseguimento delle lauree in pedagogia, materie letterarie, lettere, filosofia, giurisprudenza, nonché del diploma in vigilanza scolastica ».

Gli onorevoli Ceccherini, Chiaramello e Paolo Rossi hanno proposto di aggiungere in fine il seguente comma:

« I periodi di anzianità previsti per la partecipazione ai concorsi per merito distinto

sono ridotti di due anni per gli insegnanti elementari forniti di laurea e titoli equipollenti e del diploma in vigilanza scolastica ».

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 4 ?

SEGNI, *Relatore*. L'emendamento De Totto alla lettera *a)* ritorna sul periodo di 4 anni. Mi pare che sia precluso dalle votazioni precedenti, e comunque è inaccettabile.

Alla lettera *b)* si riferisce invece l'emendamento Badaloni e il secondo emendamento De Totto: « abbiano prestato almeno 4 anni di effettivo servizio ». I due emendamenti sono identici e si possono accettare. Con ciò si facilitano i professori che siano passati dall'insegnamento elementare all'insegnamento nella scuola secondaria oppure dal ruolo *B)* della scuola secondaria al ruolo *A)* nella stessa scuola secondaria. In questo senso i due emendamenti sono accettabili.

Vorrei però che l'onorevole Lozza mi spiegasse se — dicendo che i periodi di anzianità sono ridotti di 2 anni — si riferisce anche ai 3 anni del riscatto.

LOZZA. Potremmo fermarci anche al comma *b)*: invece di 4, due.

SEGNI, *Relatore*. Allora bisognerebbe meglio precisarlo, perché mi ero preoccupato che si riferisse alla lettera *a)*. Riferito però alla lettera *b)*, possiamo accettarlo. Bisognerebbe modificare l'emendamento in questo senso. Si potrebbe dire: il periodo di anzianità indicato alla lettera *b)* è ridotto, ecc.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono contrario alla modifica dei 4 anni di effettivo servizio. Faccio presente che l'articolo 207, riguardante tutti gli statali, prevede che si possa fare questo concorso per merito distinto quando si siano prestati 4 anni di servizio nel ruolo di attuale appartenenza. Cioè, la norma generale pone questo limite: che la prova di capacità distinta si sia data nel ruolo di cui si tratta.

Ora, anche per l'armonia con la legislazione generale, sono contrario a tutte queste norme che tendono a rendere valutabile un servizio in altro ruolo, nel quale quindi non si può aver mostrato la propria distinta capacità, e a tutte le equiparazioni di titoli di altra natura che nulla hanno a che fare coi 4 anni di servizio richiesti per ottenere una qualifica distinta.

PRESIDENTE. Onorevole De Totto, insiste per la votazione del suo emendamento alla lettera *a)* ?

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

DE TOTTO. No, signor Presidente. Insisto solo per l'emendamento alla lettera b).

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento De Totto-Badaloni, alla lettera b), accolto dalla Commissione, ma non dal Governo, e inteso a sostituire la lettera b) con la seguente:

«abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio».

(È approvato).

Passiamo all'emendamento aggiuntivo Lozza, che va riferito solo alla lettera b).

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono contrario a tutte le abbreviazioni e a tutte le equiparazioni. Se deve essere una prova seria questo concorso per merito distinto, una prova di capacità, deve essere dato in modo diretto e non in modo abbreviato o presuntivo.

PRESIDENTE. Onorevole Lozza, mantiene il suo emendamento, accettato dalla Commissione e non dal Governo?

LOZZA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento aggiuntivo Lozza con l'intesa che esso è limitato ai periodi di anzianità di cui al comma b):

«Gli indicati periodi di anzianità sono ridotti di 2 anni per gli insegnanti elementari forniti di laurea o del diploma in vigilanza scolastica».

(Non è approvato).

Onorevole Colasanto?

COLASANTO. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Chiaramello?

CHIARAMELLO. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 4 integrato dall'emendamento approvato:

«Ai concorsi di cui all'articolo 3 possono partecipare gli insegnanti che:

a) si trovino a non più di 3 anni di distanza dal compimento della anzianità richiesta per il passaggio rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno 4 anni di effettivo servizio;

c) abbiano riportato nell'ultimo triennio qualifiche non inferiori a «valente» o a quella corrispondente di «distinto».

Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina in ruolo in reparti combattenti è computato come servizio civile di ruolo ai fini del raggiungimento della condizione di cui alla precedente lettera a).

Coloro che abbiano ottenuto la valutazione del servizio militare agli effetti di cui al precedente comma per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio non possono usufruire del medesimo beneficio per il passaggio anticipato alla classe di stipendio successiva».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge:

«Nulla è innovato alle disposizioni vigenti relative al riconoscimento dei servizi utili agli effetti della progressione in carriera fatta eccezione per il servizio cui si riferisce l'articolo unico della legge 22 marzo 1952, n. 203, per il quale viene tolto il limite massimo di 10 anni».

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto ha proposto di sostituirlo con il seguente:

«Agli ex combattenti, vincitori del primo concorso bandito posteriormente alla cessazione delle cause di guerra che impedirono loro di partecipare a precedenti concorsi i quali abbiano comprovato di essersi trovati nelle condizioni previste dall'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sarà conferita la nomina con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario, cui avrebbero potuto partecipare.

È pur riconosciuto agli effetti della carriera con ricostruzione il servizio prestato in zona di operazione, ed in ogni caso sono riconosciute le campagne di guerra, ciascuna per un anno nella carriera scolastica e per un massimo di tre. È ugualmente prescritta la riduzione del periodo di prova ad un solo anno per gli ex combattenti e categorie assimilate con ricostruzione della carriera ed estensione agli stessi di tutti i benefici economici e di carriera concessi agli ex combattenti delle altre categorie di dipendenti statali».

COLITTO. Ritiro questo emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Totto, Nicosia, Antonino La Russa hanno proposto di sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Per il personale direttivo e docente della scuola elementare, secondaria e di istruzione artistica, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 e 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e immesso in ruolo a seguito dei concorsi riservati banditi ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni, la decor-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

renza della nomina in ruolo — ai soli fini giuridici e di carriera — è retrodatata al 1° ottobre dell'anno scolastico in cui ebbero luogo le nomine in ruolo di coloro che parteciparono ai concorsi originari.

La medesima decorrenza retrodatata, di cui al comma precedente, è riconosciuta al personale direttivo e docente della scuola elementare, secondaria e di istruzione artistica che, trovandosi nelle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, fu assunto in ruolo a seguito dei concorsi banditi entro il 31 dicembre 1951.

Per gli insegnanti di istruzione artistica, qualora dalla data di entrata in vigore del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, non risultino banditi concorsi, la carriera sarà fatta decorrere dalla più favorevole data di immisione nei ruoli senza concorsi di insegnanti della stessa materia ».

Onorevole De Totto, desidera svolgerlo ?

DE TOTTO. Anche se ormai è evidente che questo emendamento sarà difficilmente accolto, devo dire che esso è fondamentale per gli ex combattenti. Comunque insisto sul mio emendamento anche in considerazione della diversità di funzione degli insegnanti nei confronti di altri statali. Questa è la fondamentale richiesta dei combattenti e quindi chiedo alla Commissione e al Governo di esprimersi in modo chiaro e categorico.

PRESIDENTE. Gli onorevoli D'Ambrosio e Colasanto hanno proposto di sostituire le parole da: « fatta eccezione » fino alla fine, con le parole: « fatta eccezione del servizio previsto dall'articolo unico della legge 23 marzo 1952, n. 203, che sarà considerato per intero senza il limite massimo di 10 anni ».

Gli onorevoli Natta, Lozza, De Lauro Matera Anna, Picciotto, Malagugini, Capponi Bentivegna Carla, Barbieri, Della Seta, Marchionni Zanchi Renata, Ravera Camilla, Marangone. Sciorilli Borrelli, Del Vecchio Guelfi Ada, Iotti Leonilde e Mazzali hanno proposto di aggiungere i seguenti commi:

« Ai fini della progressione in carriera del personale docente, direttivo e ispettivo sono riconosciute utili le campagne di guerra. Ogni campagna di guerra dà diritto alla valutazione di un anno di servizio scolastico nella cattedra con il massimo della qualifica.

I servizi riconosciuti utili, in virtù di disposizioni legislative anteriori al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956,

n. 19, sono computati agli effetti della progressione in carriera ».

NATTA. Ritiriamo il primo comma e manteniamo il secondo, che è identico a quello della onorevole Badaloni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Badaloni Maria, Buzzi, Franceschini Francesco, Romanato, Savio Emanuela, Pitzalis, Sorgi, Pastore, Calvi, Zanibelli, Gitti, Biaggi, Pavan e Fabriani hanno proposto di aggiungere infine il seguente comma:

« I servizi riconosciuti utili, in virtù di disposizioni legislative anteriori al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sono computati agli effetti della progressione in carriera ».

BADALONI MARIA. Lo ritengo esplicito.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 5 ?

SEGNI, *Relatore*. Sono contrario a tutti gli emendamenti e per l'ultimo mi rimetto alla Camera.

LOZZA. Signor Presidente, faccio osservare che l'emendamento De Totto è identico al nostro e a quello della onorevole Badaloni nel testo di cui all'articolo 6-bis.

DE TOTTO. Ritengo che il mio emendamento sia nella sostanza uguale all'articolo 22-bis dell'onorevole Viola.

PRESIDENTE. I due rilievi sono esatti. Si potrebbe quindi affrontare l'esame di questo problema in sede di discussione dell'articolo 6-bis; ciò vale anche per l'emendamento Viola.

Restano ancora in piedi, di conseguenza, gli emendamenti D'Ambrosio e Natta, quest'ultimo relativo soltanto al secondo comma (essendo stato ritirato il primo comma), e quindi identico a quello Badaloni.

SEGNI, *Relatore*. La questione di cui all'emendamento D'Ambrosio è stata già superata, nel senso che si tratta di un emendamento ad un testo modificato dal Senato e pertanto ritengo che sia superfluo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo si dichiara d'accordo con l'onorevole Segni nel ritenere superfluo l'emendamento D'Ambrosio. È chiaro che tutte le posizioni di carriera acquisite non vengono toccate e pertanto esprimo parere contrario all'emendamento. Ritengo superfluo anche l'emendamento Badaloni Maria e quello Natta, identico.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

PRESIDENTE. Onorevole Badaloni?

BADALONI MARIA. Non insisto.

LOZZA. Siamo d'accordo anche noi, purché rimangano le posizioni in maniera chiara ed inequivocabile. Convengo che il comma può essere ritenuto pleonastico, però la sostanza deve essere rispettata.

PRESIDENTE. In questo senso si è testé pronunciato l'onorevole ministro Moro. Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge:

« Il servizio prestato dagli insegnanti degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica anteriormente alla nomina in ruolo, in qualità di insegnante non di ruolo, fino ad un massimo di quattro anni, dà diritto, nella seconda classe di stipendio ed in quelle successive, all'anticipazione per altrettanti anni degli aumenti periodici di stipendio, la cui misura è ragguagliata all'importo iniziale di ciascuna classe.

Agli stessi effetti e negli stessi limiti sono valutati il servizio prestato in reparti combattenti e il tempo trascorso in prigionia anteriormente alla nomina in ruolo. Il servizio civile non di ruolo, quello prestato in reparti combattenti e il tempo trascorso in prigionia non sono cumulabili oltre il limite massimo di quattro anni complessivi.

Ai fini di cui al primo comma il servizio non di ruolo è computato sempre che sia stato prestato in ciascun anno per la durata prevista, agli effetti della validità dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente in quel tempo, in istituti statali o pareggiati del corrispondente ordine, con il possesso ove richiesto, del titolo legale di abilitazione e con qualifica non inferiore a « valente » o a quella corrispondente di « distinto ».

Per il servizio prestato negli anni scolastici dal 1940-41 al 1948-49 il titolo di studio tiene luogo di quello di abilitazione ».

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, i cui rispettivi presentatori hanno dichiarato di rinunziare a svolgerli:

« Sostituirlo con il seguente.

« Il servizio prestato dagli insegnanti degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica anteriormente alla nomina in ruolo, in qualità di insegnante non di ruolo, fino ad un massimo di 6 anni è valutato a tutti gli

effetti giuridici e di progressione di carriera, una volta raggiunta la qualifica di ordinario.

Agli stessi effetti sono valutati il servizio prestato in reparti combattenti, partigiani e il tempo trascorso in prigionia anteriormente alla nomina in ruolo e il tempo intercorso fra l'inizio della persecuzione e il concorso a cui non avevano potuto partecipare i perseguitati politici e razziali che hanno beneficiato della legge 8 dicembre 1956, n. 1429.

Il servizio non di ruolo e quello di cui al comma precedente sono cumulabili.

Ai fini di cui al primo comma il servizio non di ruolo è computato, sempre che sia stato prestato in ciascun anno per la durata prevista agli effetti della validità dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente in quel tempo, in istituti statali o pareggiati del corrispondente ordine, con il possesso, ove richiesto del titolo legale di abilitazione e con qualifica non inferiore a buono.

Per il servizio prestato negli anni scolastici dal 1940-41 al 1948-49 il titolo di studio tiene luogo di quello di abilitazione ».

SCIORILLI BORRELLI, LOZZA, MARANGONE VITTORIO, NATTA, DE LAURO MATERA ANNA, DEL VECCHIO GUELFI ADA, MARCHIONNI ZANCHI RENATA, MAZZALI, IOTTI LEONILDE, PICCIOTTO.

« Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il servizio prestato dagli insegnanti degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica anteriormente alla nomina in ruolo, in qualità di insegnante non di ruolo, è riconosciuto utile per intero a tutti gli effetti giuridici ed economici, a decorrere dalla data di attribuzione della seconda classe ».

DE TOTTO, NICOSIA, LA RUSSA ANTONINO.

« Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« Agli stessi effetti sono valutati:

a) il servizio prestato come insegnante elementare incaricato o supplente delle scuole elementari dipendenti dalle province, dai comuni e da enti locali che mantengono scuole riconosciute a sgravio o in un corso di scuola popolare statale.

b) il servizio prestato come insegnante negli asili infantili, dipendenti dai comuni, che conservano l'autonomia scolastica, qualora, al tempo della loro assunzione mediante pub-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

blico concorso per titolo ed esami, gli insegnanti fossero stati in possesso anche del diploma di abilitazione all'insegnamento elementare.

c) il servizio prestato nelle scuole elementari parificate ».

SCIORILLI BORRELLI, DE LAURO MATERA ANNA, MALAGUGINI, LOZZA, MARANGONE VITTORIO, DELLA SETA, NATTA, PICCIOTTO, GRASSO NICOLOSI ANNA, DEL VECCHIO GUELFI ADA, BARBIERI, MARCHIONNI ZANCHI RENATA, IOTTI LEONILDE, MAZZALI.

« Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Agli insegnanti dei conservatori di musica, che abbiano superato un decennio di effettivo e ininterrotto servizio fuori ruolo nella medesima cattedra e con la costante qualifica di « ottimo » sono riconosciuti, ai fini dell'anzianità di ordinario, i due terzi del servizio prestato fuori ruolo ».

TITOMANLIO VITTORIA.

« Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Agli stessi effetti e per intero sono valutati il servizio prestato in reparti combattenti e il tempo trascorso in prigionia. Il servizio civile non di ruolo, quello prestato in reparti combattenti e il tempo trascorso in prigionia sono cumulabili ».

CECCHERINI, CHIARAMELLO, ROSSI PAOLO.

« Al secondo comma, sostituire le parole: non sono cumulabili oltre il limite massimo di quattro anni complessivi, con le parole: sono cumulabili ».

BADALONI MARIA, FRANCESCHINI FRANCESCO, ROMANATO, BUZZI SAVIO EMANUELA, TITOMANLIO VITTORIA, PITZALIS, SORGI, PASTORE. ZANIBELLI, CALVI, GITTI, BIAGGI, PAVAN, FABRIANI.

« Al secondo comma aggiungere in fine le parole:

« Agli stessi effetti è pure computato il servizio prestato negli istituti di istruzione secondaria o artistica degli insegnanti elementari laureati, antecedentemente alla nomina in ruolo nella scuola elementare ».

D'AMBROSIO, COLASANTO.

« Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Ai fini di cui al primo comma il servizio non di ruolo è computato, sempre che sia stato prestato in ciascun anno per la durata prevista, agli effetti della validità dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente in quel tempo, in istituti statali o pareggiati del corrispondente ordine, con il possesso, ove richiesto, del titolo legale di abilitazione e con qualifica non inferiore a « buono » per gli insegnanti entrati in ruolo fino alla data della applicazione della presente legge, non inferiore a « valente » o a quella corrispondente di « distinto » per gli insegnanti entrati in ruolo dopo l'applicazione della presente legge ».

BADALONI MARIA, BUZZI, FRANCESCHINI FRANCESCO, ROMANATO, SAVIO EMANUELA, PITZALIS, SORGI, PASTORE, CALVI, ZANIBELLI, GITTI, BIAGGI, PAVAN, FABRIANI.

« Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Ai fini del primo comma, il servizio non di ruolo è computato sempre che sia stato prestato, in ciascun anno, per la durata prevista, agli effetti della validità dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente nel tempo, in istituti statali del corrispondente ordine primario, secondario e artistico, con il possesso del titolo di studio valido per il relativo concorso esame di abilitazione, e con la qualifica non inferiore a buono, o in istituti dell'ordine superiore ».

DE TOTTO, NICOSIA, LA RUSSA ANTONINO.

« Al terzo comma, dopo le parole: agli effetti della validità dell'anno, sostituire le parole da: dall'ordinamento, fino alla fine, con le seguenti: dall'ordinamento scolastico vigente in quel tempo, in istituti statali o pareggiati o dei comuni autonomi del corrispondente ordine, con il possesso, ove richiesto, del titolo legale di abilitazione e con qualifiche non inferiore a "buono" ».

CECCHERINI, CHIARAMELLO, ROSSI PAOLO.

« Al terzo comma, sostituire le parole: del corrispondente ordine, con le parole: di qualsiasi ordine ».

SCIORILLI BORRELLI, MARANGONE VITTORIO.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

« Al terzo comma, sopprimere le parole: con il possesso, ove richiesto, del titolo legale di abilitazione ».

COLITTO.

« Al terzo comma, sostituire le parole: e con qualifica non inferiore a valente o a quella corrispondente di distinto, con le parole: e con qualifica non inferiore a buono ».

COLITTO.

« Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Salvo quanto previsto in questo e nel precedente articolo 5, nulla è innovato alle disposizioni vigenti, relative al riconoscimento dei servizi utili agli effetti della progressione in carriera. Si fa eccezione per il servizio, cui si riferisce l'articolo unico della legge 22 marzo 1952, n. 203, per il quale è soppresso il limite massimo di dieci anni ».

COLITTO.

« Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Ai fini del primo comma è anche computato il servizio prestato come insegnante negli asili infantili dipendenti dai comuni che conservano l'autonomia scolastica qualora, al tempo della loro assunzione mediante pubblico concorso per titoli ed esami, gli insegnanti fossero stati in possesso anche del diploma di abilitazione all'insegnamento elementare ».

CECCHERINI, CHIARAMELLO, ROSSI  
PAOLO.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 6 ?

SEGNI, *Relatore*. La Commissione accetta l'emendamento Badaloni Maria ed altri relativo alla cumulabilità del servizio preruolo con il servizio combattentistico, e l'emendamento Badaloni Maria ed altri sostitutivo del terzo comma. È contrario invece a tutti gli altri emendamenti che apportano oneri per i quali difetta la copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti, tranne ai due emendamenti Badaloni Maria ed altri al secondo e al terzo comma.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Sciorilli Borrelli, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SCIORILLI BORRELLI. Sì, signor Presidente, chiedo che il mio emendamento sia votato per divisione comma per comma.

PRESIDENTE. Sta bene. Metterò in votazione l'emendamento Sciorilli Borrelli, sostitutivo dell'intero articolo, comma per comma, senza pregiudizio, in caso di non approvazione, per gli emendamenti successivi che fossero eventualmente analoghi.

Pongo in votazione il primo comma:

« Il servizio prestato dagli insegnanti degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica anteriormente alla nomina in ruolo, in qualità di insegnante non di ruolo, fino ad un massimo di 6 anni è valutato a tutti gli effetti giuridici e di progressione di carriera, una volta raggiunta la qualifica di ordinario ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo comma:

« Agli stessi effetti sono valutati il servizio prestato in reparti combattenti, partigiani e il tempo trascorso in prigionia anteriormente alla nomina in ruolo e il tempo intercorso fra l'inizio della persecuzione e il concorso a cui non avevano potuto partecipare i perseguitati politici e razziali che hanno beneficiato della legge 8 dicembre 1956, n. 1429 ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il terzo comma:

« Il servizio non di ruolo e quello di cui al comma precedente sono cumulabili ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il quarto comma:

« Ai fini di cui al primo comma il servizio non di ruolo è computato, sempre che sia stato prestato in ciascun anno per la durata prevista agli effetti della validità dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente in quel tempo, in istituti statali o pareggiati del corrispondente ordine, con il possesso, ove richiesto, del titolo legale di abilitazione e con qualifica non inferiore a buono ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il quinto comma.

« Per il servizio prestato negli anni scolastici dal 1940-41 al 1948-49 il titolo di studio tiene luogo di quello di abilitazione ».

(Non è approvato).

Onorevole De Totto, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE TOTTO. Sì, signor Presidente.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Totto, tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« Il servizio prestato dagli insegnanti degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica anteriormente alla nomina in ruolo, in qualità di insegnante non di ruolo, è riconosciuto utile per intero a tutti gli effetti giuridici ed economici, a decorrere dalla data di attribuzione della seconda classe ».

(Non è approvato).

Onorevole Sciorilli Borrelli, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SCIORILLI BORRELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sciorilli Borrelli, tendente, dopo il primo comma, ad aggiungere il seguente:

« Agli stessi effetti sono valutati:

a) il servizio prestato come insegnante elementare incaricato o supplente delle scuole elementari dipendenti dalle province, dai comuni e da enti locali che mantengono scuole riconosciute a sgravio o in un corso di scuola popolare statale;

b) il servizio prestato come insegnante negli asili infantili, dipendenti dai comuni, che conservano l'autonomia scolastica, qualora, al tempo della loro assunzione mediante pubblico concorso per titolo ed esami, gli insegnanti fossero stati in possesso anche del diploma di abilitazione all'insegnamento elementare;

c) il servizio prestato nelle scuole elementari parificate ».

(Non è approvato).

Onorevole Vittoria Titomanlio, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TITOMANLIO VITTORIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Titomanlio Vittoria tendente, dopo il primo comma, ad aggiungere il seguente:

« Agli insegnanti dei conservatori di musica, che abbiano superato un decennio di effettivo e ininterrotto servizio fuori ruolo nella medesima cattedra e con la costante qualifica di « ottimo » sono riconosciuti, ai fini dell'anzianità di ordinario, i due terzi del servizio prestato fuori ruolo ».

(È approvato).

Onorevole Ceccherini, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CECCHERINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ceccherini, tendente a sostituire il secondo comma con il seguente:

« Agli stessi effetti e per intero sono valutati il servizio prestato in reparti combattenti e il tempo trascorso in prigionia. Il servizio civile non di ruolo, quello prestato in reparti combattenti e il tempo trascorso in prigionia sono cumulabili ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Badaloni Maria, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente, al secondo comma, a sostituire le parole: « non sono cumulabili oltre il limite massimo di quattro anni complessivi » con le altre: « sono cumulabili ».

(È approvato).

Onorevole D'Ambrosio, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

D'AMBROSIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento D'Ambrosio, tendente, al secondo comma, ad aggiungere, in fine, le parole:

« Agli stessi effetti è pure computato il servizio prestato negli istituti di istruzione secondaria o artistica degli insegnanti elementari laureati, antecedentemente alla nomina in ruolo nella scuola elementare ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Badaloni Maria sostitutivo dell'intero terzo comma, accettato dalla Commissione e dal Governo:

« Ai fini di cui al primo comma il servizio non di ruolo è computato, sempre che sia stato prestato in ciascun anno per la durata prevista, agli effetti della validità dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente in quel tempo, in istituti statali o pareggiati del corrispondente ordine, con il possesso, ove richiesto, del titolo legale di abilitazione e con qualifica non inferiore a « buono » per gli insegnanti entrati in ruolo fino alla data della applicazione della presente legge, non inferiore a « distinto » per gli insegnanti entrati in ruolo dopo l'applicazione della presente legge ».

(È approvato).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

Onorevole De Totto, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE TOTTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Totto, sostitutivo dell'intero terzo comma:

« Ai fini del primo comma, il servizio non di ruolo è computato sempre che sia stato prestato, in ciascun anno, per la durata prevista, agli effetti della validità dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente nel tempo, in istituti statali del corrispondente ordine primario, secondario e artistico, con il possesso del titolo di studio valido per il relativo concorso esame di abilitazione, e con la qualifica non inferiore a buono, o in istituti dell'ordine superiore ».

*(Non è approvato).*

Onorevole Ceccherini, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CECCHERINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ceccherini, tendente, al terzo comma, dopo le parole: « agli effetti della validità dell'anno », a sostituire le parole da: « dall'ordinamento » fino alla fine con le altre: « dall'ordinamento scolastico vigente in quel tempo, in istituti statali o pareggiati o dei comuni autonomi del corrispondente ordine, con il possesso, ove richiesto, del titolo legale di abilitazione e con qualifiche non inferiori a « buono »

*(Non è approvato)*

Onorevole Sciorilli Borrelli, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SCIORILLI BORRELLI. Sì, signor Presidente

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sciorilli Borrelli tendente, al terzo comma, a sostituire le parole: « del corrispondente ordine », con le altre: « di qualsiasi ordine ».

*(Non è approvato).*

L'onorevole Colitto ha fatto sapere alla Presidenza che ritira i suoi emendamenti

Onorevole Ceccherini, mantiene il suo emendamento aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CECCHERINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ceccherini, tendente ad aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Ai fini del primo comma è anche computato il servizio prestato come insegnante negli asili infantili dipendenti dai comuni che conservano l'autonomia scolastica qualora, al tempo della loro assunzione mediante pubblico concorso per titoli ed esami, gli insegnanti fossero stati in possesso anche del diploma di abilitazione all'insegnamento elementare ».

*(Non è approvato).*

In seguito alle votazioni fatte, l'articolo 6 risulta del seguente tenore.

« Il servizio prestato dagli insegnanti degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica anteriormente alla nomina in ruolo, in qualità di insegnante non di ruolo, fino ad un massimo di quattro anni, dà diritto, nella seconda classe di stipendio ed in quelle successive, all'anticipazione per altrettanti anni degli aumenti periodici di stipendio, la cui misura è ragguagliata all'importo iniziale di ciascuna classe.

Agli insegnanti dei conservatori di musica, che abbiano superato un decennio di effettivo e ininterrotto servizio fuori ruolo nella medesima cattedra e con la costante qualifica di « ottimo » sono riconosciuti, ai fini della anzianità di ordinario, i due terzi del servizio prestato fuori ruolo.

Agli stessi effetti e negli stessi limiti sono valutati il servizio prestato in reparti combattenti e il tempo trascorso in prigionia anteriormente alla nomina in ruolo. Il servizio civile non di ruolo, quello prestato in reparti combattenti e il tempo trascorso in prigionia sono cumulabili.

Ai fini di cui al primo comma il servizio non di ruolo è computato, sempre che sia stato prestato in ciascun anno per la durata prevista, agli effetti della validità dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente in quel tempo, in istituti statali o pareggiati del corrispondente ordine, con il possesso, ove richiesto, del titolo legale di abilitazione e con qualifica non inferiore a « buono » per gli insegnanti collocati in ruolo fino alla data di entrata in vigore della presente legge, non inferiore a « valente » o a quella corrispondente di « distinto » per gli insegnanti entrati in ruolo dopo l'applicazione della presente legge.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

Per il servizio prestato negli anniscolastici dal 1940-41 al 1948-49 il titolo di studio tiene luogo di quello di abilitazione».

Lo pongo in votazione nel suo complesso, salvo coordinamento

(È approvato).

Gli onorevoli Badaloni Maria, Franceschini Francesco, Romanato, Buzzi, Savio Emanuela, Titomanlio Vittoria, Pitzalis, Sorgi, Pastore, Calvi, Zanibelli, Biaggi, Gitti, Pavan e Fabriani hanno proposto il seguente articolo 6-bis:

« Ai fini degli aumenti periodici di stipendio sono valutabili le maggiorazioni di anzianità per i servizi di insegnante prestati nelle scuole italiane all'estero o in colonia o nelle zone di cui al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1771, e alla legge 30 ottobre 1940, n. 1606, nonché la maggiorazione - a termini delle disposizioni vigenti per il personale civile dell'amministrazione dello Stato - per i servizi e le benemerienze di guerra previsti dalle leggi in vigore.

In favore degli insegnanti elementari che si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, e che erano in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 1 del predetto regio decreto n. 27 per la partecipazione ai concorsi originari è riconosciuto, ai fini della progressione economica, il periodo di tempo intercorso fra la data di decorrenza della nomina in ruolo loro conferita per effetto dei concorsi a posti di ruolo normale indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni, e la data dalla quale venne effettuata la nomina di coloro che parteciparono ai concorsi originari. Dello stesso beneficio fruiscono gli insegnanti elementari che si trovavano nelle condizioni previste dall'articolo 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sempre che la loro nomina non sia stata già retrodatata agli effetti giuridici ai sensi dell'articolo 3 del citato regio decreto n. 27 e dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

La stessa disposizione si applica anche agli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente comma, non abbiano potuto prendere parte ai concorsi magistrali indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni,

perché impediti da fatti dipendenti da cause di guerra ovvero per la mancata documentazione, loro non imputabile, del requisito di ex combattente o reduce, e che abbiano conseguito la nomina nel primo concorso al quale abbiano potuto prendere parte ».

Ricordo alla Camera che vengono a questo punto in esame le varie proposte relative agli ex combattenti.

BADALONI MARIA. Ritiro l'emendamento, in quanto esso concerne lo stato giuridico.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lozza, De Lauro Matera Anna, Malagugini, Gaudio, Natta, Sciorilli Borrelli, Picciotto, Capponi Bentivegna Carla, Ravera Camilla, Iotti Leonilde, Grasso Nicolosi Anna, Barbieri, Pino, Marangone Vittorio, Marchionni Zanchi Renata, Cinciari Rodano Maria Lisa, Della Seta, Del Vecchio Guelfi Ada e Mazzali hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 6 bis:

« Per il personale direttivo e docente della scuola elementare, secondaria e di istruzione artistica in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e immesso in ruolo a seguito dei concorsi riservati banditi ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 e successive modificazioni, la decorrenza della nomina in ruolo, ai soli fini giuridici e di carriera, è retrodatata al 1° ottobre dell'anno scolastico in cui ebbero luogo le nomine in ruolo di coloro che parteciparono ai concorsi originari.

La medesima ricorrenza retrodatata di cui al comma precedente è riconosciuta al personale direttivo e docente della scuola elementare, secondaria e di istruzione artistica che trovandosi nelle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, fu assunto in ruolo a seguito di concorsi banditi entro il 31 dicembre 1951.

Per gli insegnanti di istruzione artistica, qualora dalla data di entrata in vigore del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 non risultino banditi i concorsi, la carriera sarà fatta decorrere dalla più favorevole data di immisione nei ruoli senza concorso di insegnanti della stessa materia ».

Onorevole Lozza, desidera svolgere questo emendamento ?

LOZZA. Non sono dello stesso avviso dell'onorevole Maria Badaloni, in quanto solo

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

se avessimo davanti lo stato giuridico potremmo dire se vi è inserito il contenuto dell'articolo 6-bis. Chi ci assicura che esso sarà inserito? Cominciamo a votarlo, perché esso si riferisce alla retrodatazione a favore dei combattenti che hanno fatto il primo concorso nel dopoguerra e sono entrati in ruolo. L'articolo potrà anche essere inserito nello stato giuridico; ma a me pare che, poiché si tratta di carriera e di trattamento economico, possa essere posto nella legge in discussione.

**PRESIDENTE** Viene a questo punto all'esame anche il seguente emendamento degli onorevoli De Totto, Nicosia e Larussa Antonino, presentato come sostitutivo dell'articolo 5:

« Per il personale direttivo e docente della scuola elementare, secondaria e di istruzione artistica, in possesso di requisiti di cui all'articolo 1 e 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e immesso in ruolo a seguito dei concorsi riservati banditi ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni, la decorrenza della nomina in ruolo — ai soli fini giuridici e di carriera — è retrodatata al 1° ottobre dell'anno scolastico in cui ebbero luogo le nomine in ruolo di coloro che parteciparono ai concorsi originari.

La medesima decorrenza retrodatata di cui al comma precedente è riconosciuta al personale direttivo e docente della scuola elementare, secondaria e d'istruzione artistica, che trovandosi nelle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, fu assunto in ruolo a seguito di concorsi banditi entro il 31 dicembre 1951.

Per gli insegnanti di istruzione artistica, qualora dalla data di entrata in vigore del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, non risultino banditi concorsi, la carriera sarà fatta decorrere dalla più favorevole data di immissione nei ruoli senza concorso di insegnanti della stessa materia ».

L'onorevole De Totto ha facoltà di svolgerlo.

**DE TOTTO.** Le condizioni di carriera sono preminenti sullo stato giuridico: oltre a ciò, dal momento che sappiamo che lo stato giuridico è ancora di là da venire, la votazione su questo emendamento può rappresentare una indicazione sicura per la formulazione dello stato giuridico stesso. Auspico

una votazione chiara ed evidente su questo punto e mi auguro che il voto della onorevole Badaloni non sia contrario, in quanto l'emendamento da me presentato coincide sostanzialmente con il suo.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Viola, Musotto, La Spada e Lenoci hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo (indicato nel fascicolo come articolo 22-bis) che, data l'analogia della materia, si pone in sostanza come emendamento all'articolo 6:

« Per il personale direttivo e docente della scuola elementare, secondaria e artistica in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ed immesso in ruolo a seguito dei concorsi riservati banditi ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 e successive modificazioni, la decorrenza della nomina in ruolo — ai fini giuridici e di carriera — è retrodatata al 1° ottobre dell'anno scolastico in cui ebbero luogo le nomine in ruolo di coloro che parteciparono ai concorsi originari.

La medesima decorrenza retrodatata di cui al comma precedente è riconosciuta al personale direttivo e docente della scuola elementare, secondaria e d'istruzione artistica, che trovandosi nelle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, fu assunto in ruolo a seguito di concorsi banditi entro il 31 dicembre 1951.

Per gli insegnanti di istruzione artistica, qualora dalla data di entrata in vigore del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, non risultino banditi concorsi, la carriera sarà fatta decorrere dalla più favorevole data di immissione nei ruoli senza concorso di insegnanti della stessa materia ».

**BUZZI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BUZZI.** Il testo dell'emendamento Lozza coincide esattamente con quello da noi ritirato (è stato, infatti, desunto testualmente dallo schema di stato giuridico). D'altra parte non è questa la sede per approvare una norma che è estranea all'oggetto della presente legge.

Per superare la difficoltà, propongo quindi di trasformare questo articolo aggiuntivo in un ordine del giorno che potrebbe essere votato anche dalla nostra parte e che esprimerebbe la volontà del Parlamento che nello stato giuridico quella norma sia contenuta.

**DE TOTTO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

DE TOTTO. Se la maggioranza è veramente intenzionata a votare a favore di un ordine del giorno identico al testo del nostro emendamento, deve essere necessariamente in grado di votare a favore anche dell'emendamento stesso. Davvero, non riesco a comprendere come una proposta del genere sia venuta dal collega Buzzi, che ho sempre ammirato per la sua diligenza e per la sua correttezza.

PRESIDENTE. Pregherei l'onorevole Lozza di aderire all'accantonamento, per ora dell'emendamento da lui presentato allo scopo di ricercare una via d'accordo, eventualmente attraverso consultazioni fra i nove componenti dello speciale comitato ristretto.

Propongo pertanto di soprassedere alla votazione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Si dia lettura dell'articolo 7, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge:

« Agli ispettori scolastici e ai direttori didattici sono attribuite le classi di stipendio le cui misure annue lorde iniziali sono stabilite dall'annessa tabella *D* ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 8.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge:

« Al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria di II grado sono attribuite due classi di stipendio la cui misura annua lorda iniziale è quella stabilita dall'annessa tabella *E* per i presidi di prima categoria.

Al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria di I grado sono attribuite due classi di stipendio la cui misura annua lorda iniziale è quella stabilita dall'annessa tabella *E* per i presidi di seconda categoria.

La prima classe di stipendio è attribuita all'atto della nomina in ruolo, la seconda dopo sei anni di servizio ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Degli Occhi, Formichella, De Totto e Cantalupo hanno proposto di sostituire l'intero articolo col seguente:

« Al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono at-

tribuite tre classi di stipendio la cui misura annua lorda iniziale è quella stabilita dall'annessa tabella *E* per i presidi di prima categoria.

Al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria di primo grado sono attribuite tre classi di stipendio la cui misura annua lorda iniziale è quella stabilita dall'annessa tabella *E* per i presidi di seconda categoria.

La prima classe di stipendio è attribuita all'atto della nomina in ruolo, la seconda dopo 2 anni di servizio e la terza dopo sei anni ».

Onorevole Degli Occhi, desidera svolgere questo emendamento?

DEGLI OCCHI. Già ho avuto modo di illustrare l'emendamento nel corso del mio intervento in sede di discussione generale. Esso mira a porre termine a una situazione durata, deplorabilmente, per troppo tempo nei confronti di tutti i presidi, che sono i presidi della scuola.

Poiché ho ragione di ritenere che l'onere finanziario sia modesto, e poiché mi pare giunto il momento di riparare l'offesa fatta fin qui ai presidi, domando formalmente quale sia l'onere finanziario calcolato per questo emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Totto, Nicosia e Antonino La Russa hanno proposto di sostituire il terzo comma con il seguente:

« La prima classe di stipendio è attribuita all'atto della nomina in ruolo; la seconda dopo l'esito favorevole del biennio di prova ».

Gli onorevoli De Lauro, Matera, Anna, Lozza, Del Vecchio, Guelfi, Ada, Pino, Marchionni, Zanchi, Renata, Gaudio, Picciotto, Iotti, Leonilde e Mazzali propongono di sostituire all'ultimo comma le parole: « 6 anni », con le altre: « 4 anni ».

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 8?

SEGNI, *Relatore*. La Commissione non può accettarli, perché comportano notevole onere finanziario.

PRESIDENTE. Il Governo?

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Gli emendamenti comportano un notevole onere finanziario oltre che un disquilibrio di fronte ad altre carriere, come, per esempio, quelle dei provveditori. Sono perciò contrario agli emendamenti Degli Occhi e De Totto. I presidi, davvero benemeriti, hanno ottenuto attraverso questa legge il passaggio ai ruoli aperti dalla prima alla seconda classe di sti-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

pendio, il che costituisce un notevolissimo vantaggio che la categoria ha certamente apprezzato. Sono contrario all'emendamento De Lauro Matera.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Degli Occhi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DEGLI OCCHI. Sì, signor Presidente.

DE TOTTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE TOTTO. Ritiro il mio emendamento e aderisco all'emendamento Degli Occhi.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento Degli Occhi-De Totto sostitutivo dell'articolo 8:

«Al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono attribuite tre classi di stipendio la cui misura annua lorda iniziale è quella stabilita dall'annessa tabella E per i presidi di prima categoria.

Al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria di primo grado sono attribuite tre classi di stipendio la cui misura annua lorda iniziale è quella stabilita dall'annessa tabella E per i presidi di seconda categoria.

La prima classe di stipendio è attribuita all'atto della nomina in ruolo, la seconda dopo 2 anni di servizio e la terza dopo 6 anni».

(Non è approvato)

Onorevole Anna De Lauro Matera, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE LAURO MATERA ANNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Lauro Matera Anna tendente a sostituire, all'ultimo comma, le parole: « 6 anni », con le altre: « 4 anni »

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

ALICATA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALICATA. Signor Presidente, prima di procedere all'esame dell'articolo 9, chiediamo che la Commissione si pronunci sull'articolo 6-bis.

PRESIDENTE. D'accordo.

BUZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUZZI. Dato che non abbiamo alcuna difficoltà sul contenuto dell'articolo, essendo io tra i presentatori dello stesso, riprendo la proposta di emendamento dell'onorevole Badaloni e domando che sia messa ai voti.

PRESIDENTE. La Commissione?

SEGGI, *Relatore*. Ritengo che l'articolo dovrebbe trovar posto nella legge sullo stato giuridico. Introdurlo in questa legge potrebbe provocare da parte del Senato degli scrupoli. L'altro ramo del Parlamento è più rigido di noi a questo proposito. Mi rimetto alla Camera, ma desideravo avvertirla degli inconvenienti che potrebbero poi verificarsi.

PRESIDENTE. Il Governo?

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi rimetto alla Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 6-bis, nel testo unificato Badaloni Maria, Lozza e De Totto, salvo coordinamento, anche per quanto concerne la collocazione:

«In favore del personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica che si trovava nelle condizioni di cui all'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, e che erano in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 1 del predetto regio decreto n. 27 per la partecipazione ai concorsi originari è riconosciuto, ai fini della progressione economica, il periodo di tempo intercorso fra la data di decorrenza della nomina in ruolo loro conferita per effetto dei concorsi a posti di ruolo normale indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni, e la data dalla quale venne effettuata la nomina di coloro che parteciparono ai concorsi originari. Dello stesso beneficio fruisce il personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica che si trovava nelle condizioni previste dall'articolo 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sempre che la loro nomina non sia stata già retrodatata agli effetti giuridici ai sensi dell'articolo 3 del citato regio decreto n. 27 e dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

La stessa disposizione si applica anche agli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente comma, non abbiano potuto prendere parte ai concorsi in-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

detti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni, perché impediti da fatti dipendenti da cause di guerra ovvero per la mancata documentazione, loro non imputabile, del requisito di ex combattente o reduce, e che abbiano conseguito la nomina nel primo concorso al quale abbiano potuto prendere parte.

Per gli insegnanti di istruzione artistica, per i quali sussistevano le condizioni e i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, qualora dalla data di entrata in vigore del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, non risultino banditi i concorsi, la carriera sarà fatta decorrere dalla più favorevole data di immissione nei ruoli senza concorso di insegnanti della stessa materia».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge:

« Ai direttori dei conservatori di musica, dell'accademia nazionale d'arte drammatica e dell'accademia nazionale di danza e a quelli degli istituti e scuole d'arte sono attribuite due classi di stipendio la cui misura annua lorda iniziale è stabilita dall'annessa tabella C: la prima classe di stipendio è attribuita all'atto della nomina in ruolo, la seconda dopo sei anni di servizio ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Lauro, Matera, Anna, Lozza, Del Vecchio, Guelfi, Ada, Pino, Marchionni, Zanchi, Renata, Gaudioso, Picciotto, Iotti, Leonilde e Mazzali hanno proposto di sostituire le parole: « 6 anni », con le altre: « 4 anni ».

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

SEGNI, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Lauro, Matera, testé letto.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della Commissione, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli 10, 11 e 12 che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò successivamente in votazione.

NENNI GIULIANA, *Segretario* legge:

ART. 10.

Ai direttori, ai vice direttori e agli insegnanti elementari di ruolo degli istituti statali per sordomuti è attribuito, rispettivamente, il trattamento economico degli ispettori scolastici, dei direttori didattici e degli insegnanti elementari.

Alle maestre di scuola materna presso gli istituti predetti è attribuito il trattamento economico delle maestre in servizio presso i giardini d'infanzia annessi agli istituti magistrali statali.

(È approvato).

ART. 11.

Alle direttrici degli educandati femminili statali è attribuito il trattamento di carriera stabilito per i presidi di prima categoria.

Alle vice direttrici degli istituti di cui al precedente comma è attribuita un'unica classe di stipendio corrispondente a quella iniziale stabilita per i presidi di seconda categoria.

(È approvato).

ART. 12.

Al personale direttivo e insegnante spettano, per ogni biennio di servizio prestato senza demerito, con l'attribuzione di una stessa classe di stipendio, aumenti periodici, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale della classe medesima.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 13.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge:

« L'aumento periodico è attribuito con l'anticipo di un anno rispetto alla normale decorrenza agli insegnanti che, per tre anni scolastici consecutivi, abbiano riportato la qualifica di « ottimo », nella classe di stipendio nella quale conseguono l'anticipazione.

L'aumento periodico anticipato è accordato nella seconda, nella terza e nella quarta classe di stipendio e per non più di una volta in ciascuna di esse. I professori di ruolo A di cui alla tabella B e quelli di III ruolo di cui alla tabella C conseguono l'ultimo aumento periodico anticipato nella quinta classe anziché nella quarta.

Nell'ultima classe di stipendio il beneficio è accordato nella misura del 50 per cento di

coloro che si trovano in possesso delle condizioni di cui al primo comma, su giudizio comparativo di apposita commissione.

Ai presidi e ai direttori degli istituti di istruzione secondaria e artistica l'aumento periodico anticipato è attribuito alle condizioni di cui al primo comma nelle due classi di stipendio ad essi assegnate e per non più di una volta in ciascuna di esse.

Agli ispettori scolastici, ai direttori didattici, ai direttori e vice direttori degli istituti statali dei sordomuti l'aumento periodico anticipato è attribuito nella classe di stipendio ad essi assegnata e per non più di una volta ».

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Ceccherini, Chiaramello e Rossi Paolo hanno proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« L'aumento periodico è attribuito con l'anticipo di due anni rispetto alla normale decorrenza agli insegnanti che, per tre anni scolastici consecutivi, abbiano riportato la qualifica di « ottimo » nella classe di stipendio nella quale conseguono l'anticipazione ».

L'onorevole Colitto ha proposto, al secondo comma, di sopprimere il secondo periodo.

Gli onorevoli Badaloni Maria, Buzzi, Franceschini Francesco, Romanato, Savio Emanuela, Pitzalis, Sorgi, Pastore, Calvi, Zani-belli, Gitti, Biaggi, Pavan e Fabriani, hanno proposto di sopprimere il terzo comma.

Anche gli onorevoli De Lauro Matera Anna, Lozza, Del Vecchio Guelfi Ada, Pino, Marchionni Zanchi Renata, Gaudioso, Picciotto, Iotti Leonilde e Mazzali hanno proposto di sopprimere il terzo comma.

Anche l'onorevole Colitto ha proposto di sopprimere il terzo comma.

Quale è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 13 ?

**SEGNI, Relatore.** Favorevole alla soppressione del terzo comma, contrario agli altri emendamenti.

**PRESIDENTE.** Il Governo ?

**MORO, Ministro della pubblica istruzione.** Vedo che tanti colleghi si sono coalizzati per la soppressione del terzo comma; ora, la limitazione del 50 per cento era stata introdotta dal Senato quando fu introdotto il terzo anticipo per merito ordinario.

Ricordo che per altre carriere statali si tratta di un vero scrutinio, mentre qui si tratta di un qualche cosa di autonomo. Per di più, da un'applicazione per due volte si è passati a tre, e si volle nell'ultima classe di stipendio porre il limite del 50 per cento.

Pertanto sono contrario a tutti gli emendamenti.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Onorevole Chiaramello, mantiene l'emendamento Ceccherini, di cui ella è cofirmatario ?

**CHIARAMELLO.** Lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Onorevole Colitto, mantiene il suo emendamento al secondo comma ?

**COLITTO.** Lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la soppressione del terzo comma, di cui agli emendamenti Badaloni Maria, De Lauro Matera Anna e Colitto, in merito alla quale la Commissione ha espresso parere favorevole, mentre il Governo si è dichiarato contrario.

*(Non è approvata).*

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo della Commissione, di cui è stata data lettura.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 14.

**NENNI GIULIANA, Segretario,** legge:

« Gli ispettori centrali per l'istruzione elementare, per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e per le antichità e belle arti, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione, conseguono la promozione alla prima classe, a ruolo aperto, dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Agli ispettori centrali indicati nel precedente comma è esteso il disposto della legge 7 giugno 1951, n. 500 ».

**PRESIDENTE.** L'onorevole Colitto ha proposto, al secondo comma, dopo le parole: « Agli ispettori centrali indicati nel precedente comma », di aggiungere le altre: « e ai provveditori agli studi ».

Qual è il parere della Commissione ?

**SEGNI, Relatore.** Con l'emendamento Colitto all'articolo 14 si vogliono introdurre nel provvedimento relativo agli insegnanti anche i funzionari amministrativi, benemeriti certamente, come i provveditori agli studi, per i quali, però, si deve provvedere a parte. Pertanto, mi dichiaro contrario all'emendamento.

**PRESIDENTE.** Il Governo ?

**MORO, Ministro della pubblica istruzione.** Il Governo è contrario all'emendamento Colitto. Si deve provvedere a parte per gli amministrativi.

**PRESIDENTE.** Onorevole Colitto, insiste ?

**COLITTO.** Ritiro l'emendamento.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo della Commissione, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge:

« Al personale insegnante, di ruolo e non di ruolo, è corrisposto, per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente, un compenso nella misura e alle condizioni stabilite dall'annessa tabella F ».

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto ha proposto di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Al personale insegnante, di ruolo e non di ruolo, è corrisposto, per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente, con decorrenza 1° luglio 1956, un compenso mensile netto percepito, in ogni momento della sua carriera, dall'insegnante.

Tale compenso è corrisposto per 12 mesi e spetta anche al personale insegnante comandato a funzioni e servizi che abbiano specifica attinenza con la scuola, quando questo personale non fruisca allo stesso titolo di analogo compenso ».

Gli onorevoli De Totto, Nicosia e Antonino La Russa hanno proposto di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Al personale insegnante, di ruolo e non di ruolo, è corrisposto, a decorrere dal 1° luglio 1956, per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente, un compenso nella misura di lire 12.000 mensili per il ruolo A, di lire 9.000 mensili per il ruolo B, e di lire 7.000 mensili per il ruolo C e per gli insegnanti elementari. Detto compenso viene corrisposto per 12 mensilità ».

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 15 ?

SEGNI, *Relatore*. Sono contrario al primo emendamento che comporta un aggravio sulla tabella contenuta in appendice. Per quanto riguarda il secondo emendamento devo dire che esso è addirittura sostitutivo della tabella; pertanto dovrà essere preso in considerazione quando arriveremo alla tabella.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è contrario ad ambedue gli emendamenti.

SCIORILLI BORRELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIORILLI BORRELLI. Questi emendamenti non possono essere votati assolutamente. Siamo d'accordo sulla sostanza, ma dobbiamo prenderli in considerazione quando arriveremo alla tabella F.

PRESIDENTE. Sono d'accordo sulla necessità di accantonare questi emendamenti fino all'esame delle tabelle. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo della Commissione, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli 16 e 17 che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò successivamente in votazione.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge:

## ART. 16.

L'indennità di direzione spettante al personale delle scuole d'istruzione elementare, secondaria e artistica e degli istituti di educazione, contemplato nell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, è aumentata secondo quanto stabilito dall'annessa tabella G.

(È approvato).

## ART. 17.

Gli insegnanti in servizio negli istituti di istruzione artistica sono assegnati al ruolo stabilito, per la rispettiva materia e per il tipo di scuola cui appartengono, all'annessa tabella C<sup>1</sup>.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 18.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge:

« Agli insegnanti straordinari degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica che non abbiano compiuto due anni di servizio, è attribuita la prima classe di stipendio stabilita, in relazione al ruolo cui appartengono, dalle annesse tabelle A, B, C, con l'anzianità maturata alla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli insegnanti che all'entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto in qualità di straordinari due anni di servizio utile ai fini della prova, è attribuita, qualora la prova abbia avuto esito favorevole, la qualifica di ordinario, con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 1° ottobre successivo al compimento del biennio stesso. Ad essi è assegnata, con

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

la medesima decorrenza, la seconda classe di stipendio stabilita, per il ruolo cui appartengono, dalle annesse tabelle con l'anzianità maturata in eccedenza al predetto biennio di prova.

La disposizione del precedente comma si applica anche agli insegnanti elementari che abbiano compiuto due anni di servizio nel ruolo in soprannumero o cumulativamente in quest'ultimo e nel ruolo normale ».

**PRESIDENTE.** L'onorevole Colitto ha proposto di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Agli insegnanti straordinari degli istituti d'istruzione elementare, secondaria ed artistica che non abbiano compiuto due anni di servizio, è attribuita la prima base di stipendio stabilita, in relazione al ruolo cui appartengono, dalla annessa tabella *B* con l'anzianità maturata alla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli insegnanti che all'entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto in qualità di straordinari due anni di servizio utile ai fini della prova, è attribuita, qualora la prova abbia avuto esito favorevole, la qualifica di ordinario, con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 1° ottobre successivo al compimento del biennio stesso. Ad essi è assegnata, con la medesima decorrenza, la seconda base di stipendio stabilita, per il ruolo cui appartengono, dalle tabelle *A*, *B* e *C*, con l'anzianità maturata in eccedenza al predetto biennio di prova.

La seconda base di stipendio, di cui al comma precedente, è pure assegnata agli insegnanti che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano compiuto in qualità di straordinari un biennio di servizio effettivo, anche non valido agli effetti della prova per altre ragioni che non siano valutazione sfavorevole della prova stessa, con decorrenza dal 1° ottobre successivo al compimento del biennio e tenuto conto della anzianità maturata in eccedenza al biennio stesso.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche agli insegnanti elementari che abbiano compiuto due anni di servizio nel ruolo in soprannumero o cumulativamente in quest'ultimo e nel ruolo normale ».

Gli onorevoli De Totto, Nicosia e La Russa Antonino hanno proposto di aggiungere il seguente ultimo comma:

« I due anni previsti dai precedenti commi vengono ridotti ad uno per gli ex combattenti o assimilati ».

**DE TOTTO.** L'emendamento riprende il motivo dell'articolo 1 a proposito del quale il Governo si è dichiarato contrario. Noi insistiamo sulla votazione.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli De Lauro Matera Anna, Lozza, Del Vecchio Guelfi Ada, Pino, Marchionni Zanchi Renata, Gaudioso, Picciotto, Iotti Leonilde e Mazzali hanno proposto, al primo, secondo e terzo comma, dopo le parole: « due anni di servizio », di aggiungere le parole: « oppure un anno se ex combattenti, reduci, partigiani e assimilati ».

Gli onorevoli Ceccherini, Chiaramello e Rossi Paolo hanno proposto di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Agli insegnanti che all'entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto in qualità di straordinario 2 anni di servizio utile ai fini della prova, è attribuita, qualora la prova abbia avuto esito favorevole, la qualifica di ordinario, con decorrenza a tutti gli effetti dal compimento del biennio stesso ».

Quale è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 18?

**SEGNI, Relatore.** La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**MORO, Ministro della pubblica istruzione.** Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti.

**PRESIDENTE.** Onorevole Colitto, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**COLITTO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione lo emendamento Colitto, sostitutivo dell'intero articolo, di cui è stata data lettura.

(Non è approvato).

Onorevole Anna De Lauro Matera, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**DE LAURO MATERA ANNA.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione lo emendamento De Lauro Matera Anna, di cui è stata data lettura.

(Non è approvato).

Onorevole Ceccherini, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**CECCHERINI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione lo emendamento Ceccherini, sostitutivo del secondo comma, di cui è stata data lettura.

(Non è approvato).

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

Onorevole De Totto, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE TOTTO, Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento aggiuntivo De Totto, di cui è stata data lettura.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo della Commissione, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

NENNI GIULIANA, Segretario, legge:

« Agli insegnanti ordinari degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica è attribuita la classe di stipendio che ad essi rispettivamente compete, in conformità delle annesse tabelle A, B, C e in base all'anzianità di ordinario posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge con gli aumenti periodici eventualmente spettanti.

La disposizione del precedente comma si applica anche agli insegnanti di ruolo transitorio ordinario.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di ordinario si computa l'eccedenza del servizio prestato in qualità di straordinario rispetto alla durata del periodo di prova stabilita all'articolo 1 eccettuata l'eccedenza dipendente da proroga del periodo stesso.

I servizi riconosciuti utili agli effetti della progressione in carriera sono computati nel calcolo dell'anzianità.

Agli effetti dell'inquadramento non si applica il disposto della prima parte dell'ultimo comma dell'articolo 2 ».

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto ha proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« Agli insegnanti ordinari degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica è attribuita, con decorrenza 1° luglio 1956, la base di stipendio che ad essi rispettivamente compete in conformità con l'annessa tabella B, salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 2, con gli aumenti periodici eventualmente spettanti in base alla ricostruzione della carriera »;

di sostituire il terzo e il quarto comma con il seguente:

« Ai fini della determinazione dell'anzianità complessiva si computa l'eccedenza del ser-

vizio prestato in qualità di straordinario rispetto alla durata del periodo di prova stabilita dall'articolo 1, eccettuata l'eccedenza dipendente da proroga del periodo stesso motivata da valutazione sfavorevole della prova »;

di sopprimere l'ultimo comma e di aggiungere in fine il seguente comma:

« Gli insegnanti di cui al primo comma del presente articolo i quali, per aver superato i limiti di anzianità di servizio fissati alla lettera a) dell'articolo 4, non abbiano la possibilità di partecipare al concorso per merito distinto di cui all'articolo 3, parteciperanno, alle stesse condizioni, ad analogo concorso speciale per titoli, per conseguire due aumenti periodici biennali in anticipo sulla decorrenza normale della carriera ».

Gli onorevoli De Lauro Matera Anna, Lozza, Del Vecchio Guelfi Ada, Pino, Marchionni Zanchi Renata, Gaudio, Picciotto, Iotti Leonilde e Mazzali hanno proposto, al primo comma, di aggiungere, in fine, le parole: « oppure quanto più favorevole, in base alle anzianità nei coefficienti possedute alla data di entrata in vigore della presente legge in dipendenza dell'inquadramento di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 ».

Gli onorevoli De Lauro Matera Anna, Lozza, Natta, Marangone Vittorio, Malagugini, Picciotto, Gaudio, Iotti Leonilde, Cinciari Rodano Maria Lisa, Capponi Bentivegna Carla, Marchionni Zanchi Renata, Del Vecchio Guelfi Ada, Pino, Della Seta, Barbieri, Sciorilli Borrelli e Mazzali hanno proposto di aggiungere, dopo il quarto comma, i seguenti commi:

« Ai fini della determinazione dell'anzianità si computano:

a) il servizio prestato come insegnante di ruolo normale e in soprannumero nonché nelle scuole statali per ciechi e sordomuti e nelle scuole speciali;

b) il servizio prestato come insegnante di ruolo speciale transitorio;

c) il servizio prestato come insegnante presso le scuole rurali; considerato quale servizio di ruolo ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 83 del testo unico 5 febbraio 1928 n. 577, e nell'articolo 5 del regio decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771;

d) il servizio militare prestato anteriormente alla nomina in ruolo in reparti combattenti in qualità di militari o assimilati, di

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

cui al regio decreto 30 settembre 1922 n. 1290, modificato dal regio decreto 18 dicembre 1922 n. 1637 e dal regio decreto 17 maggio 1923, n. 1284 e dal decreto legge 2 maggio 1947 n. 499;

e) il servizio prestato in qualità di soprannumero provvisorio e supplente di cui al regio decreto 21 settembre 1919 n. 1777 e regio decreto 13 maggio 1920 n. 725, cui al regio decreto 31 dicembre 1923 n. 2996, regio decreto legge 18 maggio 1924 n. 943, testo unico 5 febbraio 1928 n. 577.

Ai fini della progressione economica sono valutabili: le maggiorazioni di anzianità per i servizi di insegnante prestati nelle scuole italiane all'estero o in colonia o nelle zone di cui alla legge 20 ottobre 1940 n. 1606 e i servizi e le benemerienze di guerra previste dalle leggi.

In favore degli insegnanti elementari che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1 del regio decreto legge 6 gennaio 1942 n. 27 e dell'articolo 1 del decreto legge 26 marzo 1946 n. 141 e che erano in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 1 del predetto regio decreto n. 27 per la partecipazione ai concorsi originari è riconosciuto il periodo di tempo intercorso fra la data di decorrenza della nomina in ruolo loro conferita per effetto dei concorsi a posti di ruolo normali indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947 n. 373 e successive modifiche e la data dalla quale venne effettuata la nomina di coloro che parteciparono ai concorsi originali. Dello stesso beneficio fruiscono gli insegnanti elementari che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2 del regio decreto legge 6 gennaio 1942 n. 27, sempre che la loro nomina non sia stata già retrodatata agli effetti giuridici ai sensi dell'articolo 3 del citato regio decreto n. 27 e dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946 n. 141.

La stessa disposizione si applica anche agli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente comma, non abbiano potuto prendere parte ai concorsi magistrali indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni, perché impediti da fatti dipendenti da fatti di guerra, ovvero per la mancata documentazione, loro non imputabile del requisito di ex combattente e che abbiano conseguito la nomina del primo concorso ordinario al quale abbiano potuto prendere parte ».

Gli onorevoli Ceccherini, Chiaramello e Rossi Paolo hanno proposto di sostituire il quarto comma con i seguenti:

« Ai fini della determinazione dell'anzianità si computano

a) il servizio prestato come insegnante di ruolo normale e in soprannumero, nonché nelle scuole statali per ciechi e sordomuti e nelle scuole speciali;

b) il servizio prestato come insegnante di ruolo speciale transitorio;

c) il servizio prestato come insegnante presso le scuole rurali, considerato quale servizio di ruolo ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 83 del testo unico 5 febbraio 1928 n. 577 e nell'articolo 5 del regio decreto legge 14 ottobre 1938 n. 1771;

d) il servizio militare prestato anteriormente alla nomina in ruolo in reparti combattenti di qualità di militari o assimilati, di cui al regio decreto 30 settembre 1922 n. 1290 modificato dal regio decreto 18 dicembre 1922 n. 1637 e dal regio decreto 17 maggio 1923 n. 1284, e dal decreto legge 2 maggio 1947 n. 499;

e) il servizio prestato in qualità di soprannumero, provvisorio e supplente di cui al regio decreto 21 settembre 1919 n. 1777; e regio decreto 13 maggio 1920 n. 725, cui al regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2996, regio decreto legge 18 maggio 1924 n. 943, testo unico 5 febbraio 1928 n. 577.

Ai fini della progressione economica sono valutabili: le maggiorazioni di anzianità per i servizi di insegnante prestati nelle scuole italiane all'estero o in colonia o nelle zone di cui alla legge 30 ottobre 1940 n. 1606 e i servizi e le benemerienze di guerra previsti dalle leggi.

In favore degli insegnanti elementari che si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 1 del regio decreto legge 6 gennaio 1942, n. 27 e dell'articolo 1 del decreto legge 26 marzo 1946 n. 141 e che erano in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 1 del predetto regio decreto n. 27 per la partecipazione ai concorsi originari è riconosciuto il periodo di tempo intercorso fra la data di decorrenza della nomina in ruolo loro conferita per effetto dei concorsi a posti di ruolo normale indetti ai sensi degli articoli 1, 2, e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947 n. 373, e successive modifiche e la data dalla quale venne effettuata la nomina di coloro che parteciparono ai concorsi originali. Dello stesso beneficio fruiscono gli insegnanti elementari che si trovavano nelle condizioni

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

previste dall'articolo 2 del regio decreto legge 6 gennaio 1942 n. 27, sempreché la loro nomina non sia stata già retrodatata agli effetti giuridici ai sensi dell'articolo 3 del citato regio decreto n. 27 e dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946 n. 141.

La stessa disposizione si applica anche agli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente comma, non abbiano potuto prendere parte ai concorsi magistrali indetti ai sensi degli articoli 1, 2, 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947 n. 373, e successive modificazioni, perché impediti da fatti dipendenti da causa di guerra ovvero per la mancata documentazione, loro non imputabile, del requisito di ex combattente, e che abbiano conseguito la nomina del primo concorso ordinario al quale abbiano potuto prendere parte ».

Gli onorevoli Lozza e Vittorio Marangone hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Ai professori degli istituti e delle scuole d'arte per il periodo 1° luglio 1956-31 dicembre 1957 è attribuito il trattamento economico rispettivamente dei professori di ruolo A e di ruolo B, stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 ».

L'onorevole Lozza ha chiesto di svolgere questo emendamento.

LOZZA. Devo far notare all'onorevole ministro una condizione strana di anomalia in cui si sono trovati gli insegnanti delle scuole e degli istituti d'arte, per vedere se è possibile, se non in questa, almeno in altra sede provvedere. I professori degli istituti e delle scuole d'arte sono stati dimenticati dal tabellone del decreto 11 gennaio 1956, n. 19. Quando si presenta un decreto alla Corte dei conti per il passaggio di coefficiente, si chiede a questi professori: ma tu chi sei? Da dove vieni? Tu non sei nelle tabelle del decreto n. 19! Ecco la ragione del nostro emendamento. Altrimenti questi insegnanti sono trattati nel vecchio modo, cioè avranno il trattamento che tutti gli insegnanti avevano prima del 18 luglio 1956.

L'emendamento potrebbe anche essere trasformato in un ordine del giorno, ma già altre volte dalla Corte dei conti ci siamo sentiti rispondere che l'ordine del giorno non è un testo di legge. Non so se l'onorevole ministro, dopo che noi avremo trasformato questo emendamento in un ordine del giorno

(ma non abbiamo troppa fiducia), potrà far sì che i decreti che sono fermi alla Corte dei conti siano registrati e che si possa portare avanti la carriera di questi insegnanti conformemente a quella degli insegnanti di ruolo A e di ruolo B delle altre scuole. Può il ministro dare questa garanzia?

È un fatto veramente grave ed ella, onorevole ministro, certamente sarà a conoscenza del problema perché le giungono gli echi ogni giorno.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 19?

SEGNI, *Relatore*. Sono contrario agli emendamenti, perché temo che essi possano modificare tutto il sistema di inquadramento stabilito dal Senato con delle conseguenze che non possono essere rapidamente valutate.

Per quanto riguarda in particolare l'emendamento Lozza, vorrei potere avere respiro per esaminarlo. Mi rimetto comunque alle dichiarazioni del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è contrario agli emendamenti presentati.

Per la questione prospettata nell'emendamento Lozza, so che effettivamente i professori degli istituti e delle scuole d'arte non sono stati inclusi nella tabella Gava. Credo che al riguardo dovrebbe bastare un ordine del giorno. Naturalmente, non posso vincolare la Corte dei conti, perché è un organo indipendente.

LOZZA. Ritengo, allora, che sarebbe meglio inserire questo emendamento come norma transitoria in un punto qualsiasi del disegno di legge. Alla fine, per esempio.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Accetto l'emendamento Lozza, salvo coordinamento, poiché è necessario accertare di quali ruoli si tratta.

LOZZA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Colitto, mantiene il suo emendamento al primo comma?

COLITTO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 19:

« Agli insegnanti ordinari degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica è attribuita la classe di stipendio che ad essi rispettivamente compete, in conformità delle annesse tabelle A, B, C e in base all'anzianità di ordinario posseduta alla data di entrata

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

in vigore della presente legge con gli aumenti periodici eventualmente spettanti».

(È approvato).

Onorevole Anna De Lauro Matera, mantiene il suo emendamento aggiuntivo al primo comma?

DE LAURO MATERA ANNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Anna De Lauro Matera tendente al primo comma ad aggiungere, in fine, le parole. « oppure quanto più favorevole, in base alle anzianità nei coefficienti possedute alla data di entrata in vigore della presente legge in dipendenza dell'inquadramento di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 »

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 19:

« La disposizione del precedente comma si applica anche agli insegnanti di ruolo transitorio ordinario ».

(È approvato).

Onorevole Colitto, mantiene il suo emendamento sostitutivo del terzo e quarto comma?

COLITTO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma:

« Ai fini della determinazione dell'anzianità di ordinario si computa l'eccedenza del servizio prestato in qualità di straordinario rispetto alla durata del periodo di prova stabilita all'articolo 1 eccettuata l'eccedenza dipendente da proroga del periodo stesso ».

(È approvato).

Onorevole Chiaramello, mantiene l'emendamento Ceccherini, sostitutivo del quarto comma, di cui ella è cofirmatario?

CHIARAMELLO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il quarto comma:

« I servizi riconosciuti utili agli effetti della progressione in carriera sono computati nel calcolo dell'anzianità ».

(È approvato).

Onorevole Anna De Lauro Matera, mantiene il suo emendamento tendente ad aggiungere, dopo il quarto comma, altri commi?

DE LAURO MATERA ANNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Anna De Lauro Matera tendente, dopo il quarto comma, ad aggiungere i seguenti:

« Ai fini della determinazione dell'anzianità si computano:

a) il servizio prestato come insegnante di ruolo normale e in soprannumero nonché nelle scuole statali per ciechi e sordomuti e nelle scuole speciali;

b) il servizio prestato come insegnante di ruolo speciale transitorio;

c) il servizio prestato come insegnante presso le scuole rurali, considerato quale servizio di ruolo ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 83 del testo unico 5 febbraio 1928 n. 577, e nell'articolo 5 del regio decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771;

d) il servizio militare prestato anteriormente alla nomina in ruolo in reparti combattenti in qualità di militari o assimilati, di cui al regio decreto 30 settembre 1922 n. 1290, modificato dal regio decreto 18 dicembre 1922 n. 1637 e dal regio decreto 17 maggio 1923, n. 1284 e dal decreto legge 2 maggio 1947 n. 499,

e) il servizio prestato in qualità di soprannumero provvisorio e supplente di cui al regio decreto 21 settembre 1919 n. 1777 e regio decreto 13 maggio 1920 n. 725, cui al regio decreto 31 dicembre 1923 n. 2996, regio decreto legge 18 maggio 1924 n. 943, testo unico 5 febbraio 1928 n. 577.

Ai fini della progressione economica sono valutabili le maggiorazioni di anzianità per i servizi di insegnante prestati nelle scuole italiane all'estero o in colonia o nelle zone di cui alla legge 20 ottobre 1940 n. 1606 e i servizi e le benemerienze di guerra previste dalle leggi.

In favore degli insegnanti elementari che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1 del regio decreto legge 6 gennaio 1942 n. 27 e dell'articolo 1 del decreto legge 26 marzo 1946 n. 141 e che erano in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 1 del predetto regio decreto n. 27 per la partecipazione ai concorsi originari è riconosciuto il periodo di tempo intercorso fra la data di decorrenza della nomina in ruolo loro conferita per effetto dei concorsi a posti di ruolo normali indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947 n. 373 e successive modifiche e la data dalla quale venne effettuata la nomina di co-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

loro che parteciparono ai concorsi originali. Dello stesso beneficio fruiscono gli insegnanti elementari che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2 del regio decreto legge 6 gennaio 1942 n. 27, sempre che la loro nomina non sia stata già retrodatata agli effetti giuridici ai sensi dell'articolo 3 del citato regio decreto n. 27 e dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946 n. 141.

La stessa disposizione si applica anche agli insegnanti, che trovandosi nelle condizioni di cui al precedente comma, non abbiano potuto prendere parte ai concorsi magistrali indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni, perché impediti da fatti dipendenti da fatti di guerra, ovvero per la mancata documentazione, loro non imputabile del requisito di ex combattente e che abbiano conseguito la nomina del primo concorso ordinario al quale abbiano potuto prendere parte ».

(Non è approvato).

Onorevole Colitto, mantiene il suo emendamento soppressivo dell'ultimo comma?

COLITTO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il quinto comma:

« Agli effetti dell'inquadramento non si applica il disposto della prima parte dell'ultimo comma dell'articolo 2 ».

(È approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo Lozza, che, con la riserva di coordinamento che si è fatta, si intende incorporato nel testo della Commissione:

« Ai professori degli istituti e delle scuole d'arte per il periodo 1° luglio 1956-31 dicembre 1957 è attribuito il trattamento economico rispettivamente dei professori di ruolo A e di ruolo B, stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 ».

(È approvato).

Onorevole Colitto, mantiene il suo emendamento aggiuntivo finale?

COLITTO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'articolo 19 risulta, pertanto, approvato nel testo della Commissione integrato dall'emendamento Lozza, salvo coordinamento.

Si dia lettura dell'articolo 20.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge:

« Gli insegnanti di musica e canto, in servizio negli istituti magistrali, sono assegnati al ruolo B e ad essi sono attribuite le classi di stipendio stabilite per il predetto ruolo dall'annessa tabella B, in base all'anzianità di ordinario posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge con gli aumenti periodici eventualmente spettanti.

Si applicano i commi terzo e successivi dell'articolo 19 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Natta, Lozza, Marangone Vittorio, De Lauro Matera Anna, Iotti Leonilde, Sciorilli Borrelli, Mazzali, Picciotto, Malagugini, Del Vecchio Guelfi Ada e Marchionni Zanchi Renata hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « alla data di entrata in vigore della presente legge », con le altre: « 1° luglio 1956 ».

LOZZA. Si tratta del passaggio dal ruolo C al ruolo B di questi insegnanti, i quali lo attendono da tanti anni. Essi ne fanno una questione fondamentale. La legge entra in vigore ad una determinata data, ma il trattamento giuridico dovrebbe decorrere dal 1° luglio 1956.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

SEGNI, *Relatore*. Ritengo che non possiamo retrodatare questa disposizione. Tutta la legge è incardinata sull'entrata in vigore al 1° gennaio 1956. La questione è stata ampiamente discussa e nemmeno per una categoria mi pare che si possa dare una retrodatazione diversa. Quindi sono contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono anch'io contrario per la stessa ragione espressa dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Lozza, mantiene l'emendamento Natta, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LOZZA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Natta all'articolo 20, di cui è stata data lettura.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo della Commissione, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

Gli onorevoli Lozza, Vittorio Marangone e Alberto Cavaliere hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 20-bis:

« In corrispondenza delle cattedre presso le accademie di belle arti e delle cattedre di materie artistiche presso i licei artistici è previsto un posto di assistente.

In corrispondenza delle cattedre di canto nei conservatori di musica e delle cattedre di composizione della danza e di tecnica della danza nell'accademia nazionale di danza è previsto un posto di accompagnatore di pianoforte.

La carriera degli assistenti e degli accompagnatori di pianoforte è fissata nell'annessa tabella C.

Le norme relative alle funzioni, all'accesso nei ruoli, alle nomine ed al servizio di detto personale e quelle relative alla posizione del personale attualmente in servizio saranno fissate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro della pubblica istruzione, sentito il parere delle competenti sezioni del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

CAVALIERE ALBERTO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALIERE ALBERTO. L'onorevole Moro mi ha già spiegato privatamente con molta gentilezza i motivi per cui non può accogliere questo emendamento, perlomeno nel quadro dell'attuale disegno di legge. Vorrei chiarire che si tratta di un emendamento che non comporta alcun onere per il bilancio o comporta degli oneri del tutto irrilevanti, e riguarda un problema molto importante, anche se concerne una piccola categoria quale quella degli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici.

I colleghi sanno che i titolari delle cattedre di pittura, scultura, musica, ecc., sono generalmente artisti di chiara fama che, per la natura stessa della loro attività, non possono svolgere un continuo lavoro di insegnamento. Sono infatti impegnati in mostre, in manifestazioni d'arte, per cui chi veramente insegna e si occupa degli allievi è l'assistente.

Si potrà obiettare che allora artisti come Marino Marini e Messina percepiscono « a sbafo » lo stipendio dello Stato! Non è vero! Essi danno una impostazione ed un orientamento alla scuola, che è una scuola speciale dove certo non si insegnano le regole della grammatica e della sintassi, ma dove si

plasma e viene a maturazione il talento artistico istintivo e naturale degli allievi. Ripeto che chi si occupa veramente di tali scuole sono gli assistenti che costituiscono il punto indispensabile di collegamento fra l'insegnante e gli allievi. Questi assistenti praticano il massimo dell'orario previsto e tutti, da qualunque città d'Italia in cui sorge un istituto d'arte, chiedono questo riconoscimento giuridico.

Ho parlato con Segni e Franceschini, nonché con la collega Badaloni, non sono contrari. Mancano i quattrini. Ma non servono poi tanti milioni, perché quegli assistenti son pochini, come il ministro sa (pochi ma buoni). E spero intanto che al ministro Moro potrò porgere un grazie a nome loro. (*Commenti — Applausi*).

PRESIDENTE. Ella fa dunque versi anche nell'esercizio della funzione parlamentare.

CAVALIERE ALBERTO. È per tenermi in allenamento, signor Presidente: siamo alla fine della legislatura. Che cosa farei, se non fossi più eletto deputato?

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei assicurare l'onorevole Cavaliere che il problema degli assistenti delle scuole d'arte è presente al Governo, il quale per altro non è in grado di provvedere poiché si tratta di stabilire le modalità per l'ammissione a ruolo, ed io non ho, per essere stato informato da poco tempo, neppure le notizie relative al numero di queste persone ed al relativo trattamento economico. Ad ogni modo lo assicuro che è uno dei problemi di cui mi occuperò con la dovuta attenzione.

CAVALIERE ALBERTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALIERE ALBERTO. Dopo le assicurazioni del ministro in ordine alla esigenza che il problema venga preso in seria considerazione, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gaudioso, Vittorio Marangone ed Anna De Lauro Matera hanno presentato il seguente articolo 20-bis:

« Gli insegnanti di musica, canto corale e strumento musicale in servizio nelle scuole di avviamento di tutti i tipi la cui carriera è determinata dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642, sono assegnati al ruolo B e ad essi sono attribuite le classi di stipendio sta-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

bilite per il predetto ruolo dall'annessa tabella B, purché in possesso di diploma rilasciato da un conservatorio di musica ».

L'onorevole Gaudioso ha chiesto di svolgerlo.

GAUDIOSO. Ho dovuto presentare questo articolo aggiuntivo ritenendo che il Governo abbia commesso una omissione o una dimenticanza: considerando, infatti, il precedente articolo 20, si rileva che è veramente una ingiustizia non tenere conto della condizione degli insegnanti di musica, di canto e di strumenti musicali nelle scuole di avviamento al lavoro, dato che molti di questi insegnanti sono provvisti di diploma di un conservatorio di musica. Pertanto questi insegnanti si troverebbero in condizioni di inferiorità rispetto ai colleghi, di cui all'articolo 20, degli istituti magistrali, i quali verrebbero a beneficiare del passaggio dal ruolo C al ruolo B.

Sarebbe quindi necessario, per motivi di giustizia, che anche gli insegnanti delle scuole di avviamento provvisti di diploma di un conservatorio di musica avessero la possibilità di passare dal ruolo C al ruolo B, come i loro colleghi degli istituti magistrali.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo?

SEGNI, *Relatore*. Anche in questo caso, trasportando dal ruolo C al ruolo B degli insegnanti, sia pure benemeriti, urtiamo contro le ben note difficoltà finanziarie. Pertanto sono contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Gaudioso, mantiene il suo articolo aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GAUDIOSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 20-bis dell'onorevole Gaudioso, di cui è stata data lettura.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 21.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge:

« Agli insegnanti tecnici pratici degli istituti di istruzione media tecnica di I e di II grado, la cui anzianità di servizio di ruolo non sia superiore a due anni, è attribuita la prima classe di stipendio per essi stabilita dall'annessa tabella B.

Agli insegnanti che abbiano oltre due anni di servizio di ruolo è attribuita la classe di

stipendio che ad essi compete, in relazione al ruolo cui appartengono, in base all'anzianità di servizio posseduta, in eccedenza al biennio, alla data di entrata in vigore della presente legge, con gli aumenti periodici eventualmente spettanti.

Si applicano le disposizioni degli ultimi due commi dell'articolo 19 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Totto, Nicosia e Antonino La Russa hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Gli insegnanti tecnici pratici vengono inseriti nelle tabelle degli altri docenti con pari titolo e pari insegnamento ».

L'onorevole De Totto ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DE TOTTO. Questo emendamento è in relazione a quello presentato dall'onorevole Nicosia alle ultime due colonne della tabella B, le quali riguardano gli insegnanti tecnico-pratici. Nel caso che Governo e Commissione non accettassero quell'emendamento, io pregherei l'Assemblea di voler prendere in considerazione il mio emendamento all'articolo 21.

Effettivamente la questione degli insegnanti tecnico-pratici è stata trattata lungamente, e vorrei che in questa sede Governo e Commissione esprimessero il loro giudizio e sull'emendamento Nicosia e sul mio, che sono in relazione fra loro. Penso che il Governo potrebbe essere favorevole almeno ad una delle due soluzioni. In fondo non si tratta di un aggravio economico così pesante che non si possa trovare la copertura, dato che gli insegnanti tecnico-pratici non sono poi molti in Italia.

SCIORILLI BORRELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIORILLI BORRELLI. In sostanza noi non siamo in disaccordo con quanto ha detto l'onorevole De Totto. Però vorremmo far presente, per l'euritmia del provvedimento, che, dal momento che degli insegnanti tecnico-pratici si occupano le ultime due colonne della tabella B e questo problema è solo un aspetto del complesso problema di tutta la gamma degli insegnanti, sarebbe opportuno esaminare questo emendamento insieme agli altri presentati da vari colleghi. Pertanto pregherei di rinviare questa questione a quando discuteremo le ultime due colonne della tabella B.

PRESIDENTE. Sospendiamo allora l'esame di questo emendamento per riprenderlo

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

in sede di esame della tabella cui esso è subordinato. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Gli onorevoli Natta, Lozza, Vittorio Marangone, Anna De Lauro Matera, Leonilde Iotti, Sciorilli Borrelli, Mazzali, Picciotto, Malagugini, Ada Del Vecchio Guelfi, e Renata Marchionni Zanchi hanno proposto, al primo e al secondo comma, di aggiungere dopo le parole: « a due anni », le altre: « oppure un anno se ex combattenti, reduci, o partigiani ».

La onorevole Vittoria Titomanlio ha proposto, al primo comma, di sopprimere le parole: « per essi », e di aggiungere, all'ultimo comma, in fine, le parole: « oltre i diritti acquisiti dagli insegnanti in possesso di laurea, ai sensi della legge 11 dicembre 1952, n. 2528 ».

TITOMANLIO VITTORIA. Signor Presidente, per il primo emendamento vi insisto senza svolgerlo; per il secondo, se l'onorevole ministro mi assicura che i diritti acquisiti da questi insegnanti saranno fatti salvi, ai sensi delle disposizioni vigenti che provvedono al riguardo, son disposta a ritirarlo.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Lo assicuro.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 21 ?

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore*. Per l'emendamento De Totto, il proponente può star sicuro che in sede di tabella B, già preannunziata, esso rientrerà nella maggior copertura. Fino a quel livello, quindi, l'emendamento sarà approvato.

Il primo emendamento Titomanlio è superato, perché gli insegnanti del ruolo tecnico-pratico sono già equiparati nell'emendamento accolto dal Governo.

Quanto al secondo emendamento Titomanlio, abbiamo ascoltato l'assicurazione richiesta all'onorevole ministro e da lui fornita, e pertanto dobbiamo considerarlo ritirato dalla proponente.

Sono contrario all'emendamento Natta-Lozza.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 21 ?

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo concorda con le conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento De Totto verrà dunque ripreso in esame nella sede della relativa tabella.

Onorevole Vittoria Titomanlio, mantiene i suoi emendamenti dopo i chiarimenti e le assicurazioni forniti dal relatore e dal ministro ?

TITOMANLIO VITTORIA. Li ritiro entrambi.

PRESIDENTE. Onorevole Lozza, mantiene l'emendamento Natta, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

LOZZA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Natta-Lozza, di cui è stata data lettura.

*(Non è approvato).*

Poiché l'emendamento De Totto è stato inviato in sede di tabella B, riterrei opportuno rinviare a tale sede la votazione dell'articolo 21, al fine di evitare eventuali preclusioni nei confronti dell'emendamento stesso.

In sostanza, resta la riserva se adottare il testo della Commissione o il testo De Totto dopo avere approvato la tabella. Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Si dia lettura dell'articolo 22.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge:

« I maestri d'arte degli istituti e scuole d'arte assumono la denominazione di insegnanti d'arte applicata e sono inquadrati nei corrispondenti ruoli previsti dall'annessa tabella C.

Per l'attribuzione delle classi di stipendio agli insegnanti d'arte applicata si osservano le disposizioni dell'articolo 21 ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 23.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge:

« Agli insegnanti attualmente in servizio l'insegnamento non di ruolo e gli altri servizi contemplati nell'articolo 6 sono valutati, nei casi e agli effetti previsti dall'articolo stesso, nella classe di stipendio che ad essi rispettivamente compete, in applicazione della presente legge, e nelle classi successive ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Natta, Lozza Marangone Vittorio, De Lauro Matera Anna, Iotti Leonilde, Sciorilli Borrelli, Mazzali, Picciotto, Malagugini, Del Vecchio Guelfi

Ada e Marchionni Zanchi Renata hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Agli insegnanti attualmente in servizio l'insegnamento non di ruolo e gli altri servizi contemplati nell'articolo sono valutati nei casi e agli effetti previsti dall'articolo stesso.

A tali insegnanti viene fatta la ricostruzione della carriera e gli effetti economici fanno inizio dal 1° luglio 1956 ».

LOZZA. Si tratta di una precisazione di forma. Se il ministro crede che con la formulazione governativa si dia la garanzia sostenuta nel nostro emendamento, possiamo ritirarlo.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Posso assicurare.

LOZZA. Allora lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ceccherini, Chiaramello e Rossi Paolo hanno proposto di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Agli insegnanti attualmente in servizio l'insegnamento non di ruolo è valutato, nei casi e agli effetti previsti dall'articolo 6, nel coefficiente di stipendio che ad essi rispettivamente compete, in applicazione della presente legge, e nei coefficienti successivi, salvo quanto previsto dall'articolo 19 ».

CHIARAMELLO. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo della Commissione, testé letto.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge:

« Al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria di prima e seconda categoria che non abbia compiuto sei anni di servizio è attribuita la classe di stipendio iniziale di cui alla tabella E annessa alla presente legge, con gli aumenti periodici eventualmente spettanti.

Allo stesso personale che abbia compiuto sei anni di servizio è attribuita la seconda classe di stipendio di cui alla citata tabella E con gli aumenti periodici eventualmente spettanti per l'anzianità eccedente i sei anni.

Analogamente si procede all'inquadramento e all'eventuale ricostruzione della carriera per il personale direttivo degli istituti d'istruzione artistica secondo le classi di stipendio di cui alla tabella C, e per i direttori didattici e gli ispettori scolastici, a norma della tabella D.

Il servizio prestato nella carriera di professore, o di capo di istituto di categoria inferiore, in classe di stipendio equiparata a quella iniziale di capo di istituto, è valutato per intero agli effetti della progressione economica ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lozza e Marangone hanno proposto di aggiungere il seguente ultimo comma:

« Ai direttori degli istituti e delle scuole d'arte per il periodo 1° luglio 1956-31 dicembre 1957 sono attribuiti lo stipendio e l'indennità di direzione stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, rispettivamente per i presidi di prima e di seconda categoria ».

L'onorevole Lozza ha chiesto di svolgere questo emendamento.

LOZZA. Si tratta della questione già vista a proposito degli istituti e delle scuole d'arte. Ora parliamo dei direttori. Ai direttori di istituti o scuole d'arte dal periodo 1° luglio 1956-31 dicembre 1957 sono attribuiti lo stipendio e l'indennità di direzione stabiliti dal decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 19, rispettivamente per i presidi di prima e di seconda categoria, come in realtà sono. Ma sono stati dimenticati dal tabellone del decreto n. 19.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Badaloni Maria, Buzzi, Franceschini Francesco, Romanato, Savio Emanuela, Pitzalis, Sorgi, Pastore, Calvi, Zanibelli, Gitti, Biaggi, Pavan e Fabiani hanno proposto di aggiungere il seguente ultimo comma:

« Al personale ispettivo, direttivo e insegnante della scuola elementare, secondaria, di istruzione artistica e degli istituti dei sordomuti, al quale, per effetto della prima applicazione della presente legge, compete uno stipendio inferiore a quello che gli sarebbe spettato qualora non avesse avuto la promozione o il passaggio alla classe di stipendio superiore, si applica il combinato disposto di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e della legge 8 agosto 1957, n. 751 ».

BADALONI MARIA. Credo che l'emendamento sia esplicativo, almeno nelle intenzioni: precisa che si applica la legge 8 agosto 1957 insieme al decreto n. 19.

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto ha proposto, al primo comma, di aggiungere, in fine, le parole:

« Ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali, va tenuto conto per i direttori delle

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

scuole secondarie di avviamento professionale, dell'anzianità di servizio complessivamente maturata con qualifica direttiva nei gradi 8° e 7° del cessato ordinamento, e ad essi viene esteso dal 1° luglio 1956 l'inquadramento previsto per i presidi di seconda categoria dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 ».

Gli onorevoli Natta, Lozza, Marangone Vittorio, De Lauro Matera Anna, Iotti Leonilde, Sciorilli Borrelli, Mazzali, Picciotto, Malagugni, Del Vecchio Guelfi Ada e Marchionni Zanchi Renata hanno proposto, al secondo comma, di sostituire le parole « sei anni », con le altre: « quattro anni ».

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 24 ?

SEGNI, *Relatore*. Sono contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono contrario a tutti gli emendamenti. In particolare ritengo superfluo l'emendamento Badaloni Maria, in quanto è evidente che si applica quella legge.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Colitto, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

COLITTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Colitto, di cui è stata data lettura.

(*Non è approvato*).

Onorevole Lozza, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

LOZZA. Ritiro l'emendamento aggiuntivo mentre insisto su quello al secondo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Natta-Lozza al secondo comma.

(*Non è approvato*).

Onorevole Maria Badaloni, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BADALONI MARIA. Lo ritiro, confidando che non ne derivino inconvenienti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 24, nel testo della Commissione, del quale è già stata data lettura.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Lozza, Anna De Lauro Matera, Natta, Vittorio Marangone, Sciorilli Borrelli, Camilla Ravera, Gaudioso, Pino,

Picciotto, Barbieri, Anna Grasso Nicolosi, Ada Del Vecchio Guelfi, Renata Marchionni Zanchi, Leonilde Iotti e Mazzali hanno proposto il seguente articolo 24-bis:

« Il personale direttivo ed insegnante degli istituti dell'ordine elementare che anteriormente al 1° gennaio 1934 furono iscritti a regolamenti speciali di comuni aventi autonomia scolastica hanno diritto di chiedere l'applicazione del trattamento che sarebbe loro spettato in base alle norme dei regolamenti comunali, restando a carico del comune la differenza tra tale trattamento e quello spettante in base alle norme generali per gli impiegati civili dello Stato.

Le norme contenute nell'articolo 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690, si applicano agli insegnanti e ai direttori delle scuole e dei corsi di avviamento professionale derivati dai corsi integrativi dipendenti dai comuni autonomi ».

Gli onorevoli Maria Badaloni, Francesco Franceschini, Romanato, Buzzi, Vittoria Tiotomano, Emanuela Savio, Pitzalis, Sorgi, Biaggi, Pastore, Gitti, Zanibelli, Calvi, Pavan e Fabriani hanno proposto il seguente articolo 24-bis:

« Agli insegnanti elementari, ai direttori didattici e agli ispettori scolastici che alla data del 31 dicembre 1933 risultavano iscritti a regolamenti di pensione presso comuni aventi autonomia scolastica e che passarono alle dipendenze dello Stato (per effetto della legge 1° luglio 1933, n. 786) nonché alle loro famiglie, possono applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690 ».

BADALONI MARIA. Trattasi del diritto di opzione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ceccherini, Chiaramello e Paolo Rossi hanno proposto il seguente articolo 24-bis:

« Il personale direttivo ed insegnante degli istituti dell'ordine elementare, che anteriormente al 1° gennaio 1934 furono iscritti a regolamenti speciali di comuni aventi autonomia scolastica, hanno diritto di chiedere l'applicazione del trattamento che sarebbe loro spettato in base alle norme dei regolamenti comunali, restando a carico del comune la differenza tra tale trattamento e quello spettante in base alle norme generali per gli impiegati civili dello Stato ».

Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti aggiuntivi ?

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

SEGGI, *Relatore*. Vorrei essere tranquillo che non vi sia un aumento di impegno finanziario.

PRESIDENTE. Il Governo?

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono contrario in quanto vi deve essere una proposta di legge al Senato su questo emendamento e si disse di rinviare a quella sede. Pregherei di stralciare questa parte, perché si potrà provvedere autonomamente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Lozza, mantiene il suo emendamento?

LOZZA. Per quanto a me pare che il nostro emendamento sia più completo e forse un po' più esteso di quello della onorevole Maria Badaloni, mi associo al testo Maria Badaloni.

PRESIDENTE. Onorevole Chiaramello, mantiene l'emendamento Ceccherini, di cui ella è cofirmatario?

CHIARAMELLO. Mi associo anch'io allo emendamento Badaloni.

PRESIDENTE. Onorevole Maria Badaloni, mantiene il suo emendamento?

BADALONI MARIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 24-bis Maria Badaloni-Lozza-Chiaramello:

« Agh insegnanti elementari, ai direttori didattici e agli ispettori scolastici che alla data del 31 dicembre 1933 risultavano iscritti a regolamenti di pensione presso comuni aventi autonomia scolastica e che passarono alle dipendenze dello Stato (per effetto della legge 1° luglio 1933, n. 786) nonché alle loro famiglie, possono applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690 ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge:

« Per quanto non è previsto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 ».

PRESIDENTE. Non essendo presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. I benefici di carriera previsti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1958 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Totto, Nicosia e Antonino La Russa hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1956 ».

Gli onorevoli Maria Badaloni, Buzzi, Francesco Franceschini, Romanato, Emanuela Savio, Pitzalis, Sorgi, Pastore, Calvi, Zambelli, Gitti, Biaggi, Pavan e Fabriani hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« La presente legge ha efficacia a tutti gli effetti giuridici e di carriera dal 1° luglio 1956, ed a quelli economici dal 1° gennaio 1958 ».

SCIORILLI BORRELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIORILLI BORRELLI. Mi vorrei rivolgere direttamente a lei, onorevole Presidente del Consiglio, affinché raccolga l'appello, in questa memorabile giornata per la scuola italiana, che noi le rivolgiamo esprimendo il suo parere favorevole nei confronti dell'emendamento che, con senso di responsabilità, vorremmo proporre. E cioè che ella voglia accogliere il principio di fissare la decorrenza dei termini al 1° luglio 1957, accogliendo con ciò le preoccupazioni espresse anche dalla collega Badaloni. Questa nostra richiesta si spiega con il fatto che tutti coloro che sono stati collocati in pensione tra il 1° luglio 1956 e il 1° luglio 1957, trovandosi per così dire sganciati dalla soluzione ponte di cui godevano precedentemente e non essendo più in grado di beneficiare della nuova situazione, si verrebbero a trovare in una posizione notevolmente peggiorativa.

BADALONI MARIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BADALONI MARIA. Ho chiesto di parlare per rettificare il testo del mio emendamento nel seguente tenore:

« I benefici di carriera previsti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1958. Con la stessa decorrenza si provvede alla riqualificazione del trattamento di quiescenza previsto dalla ricostruzione della carriera in base alle disposizioni della presente legge per

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

il personale insegnante direttivo ed ispettivo cessato dal servizio nel periodo 1° luglio 1956-30 luglio 1957 ».

DE TOTTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE TOTTO. Signor Presidente, la prego di considerare così rettificato il mio emendamento:

« La presente legge ha vigore a tutti gli effetti dal 1° luglio 1956 ».

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

CHIARAMELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO. Mi associo al testo Badaloni, ritirando l'emendamento Ceccherini.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro del bilancio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro del bilancio*. La richiesta Badaloni è accettabile, perché effettivamente la sistemazione di questi insegnanti doveva essere fatta in passato e essi non hanno beneficiato della soluzione ponte.

Per gli altri emendamenti, la situazione è completamente diversa. Retrodatare tutti gli effetti della legge di sei mesi o di un anno significa apportare un onere non indifferente, perché occorrerebbe ricostruire l'anzianità che avrebbe dovuto scattare nel periodo. Non sono in grado di precisare l'onere finanziario, ma esso è certamente rilevante.

Alcuni emendamenti retrodatano soltanto gli effetti giuridici e non quelli economici, ma anche in questo caso il Governo è contrario, perché così si aggrava l'onere per gli anni venturi e non è davvero un sistema lodevole quello di votare delle spese a carico dei bilanci successivi, lasciando che, per quanto riguarda la copertura, siano i futuri legislatori o i futuri governi a cavarsela.

SCIORILLI BORRELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIORILLI BORRELLI. Volevo chiarire al Presidente del Consiglio che la copertura per l'eventuale accoglimento del nostro emendamento è precisato in 4 o 5 miliardi e la copertura noi l'abbiamo indicata in quel capitolo 498 del bilancio del tesoro che riguarda la legge sulla difesa civile. Abbiamo detto che questa legge non potrà per evidenti ragioni essere varata in questa legislatura, per cui vengono ad essere disponibili proprio i miliardi necessari a coprire

la spesa che noi proponiamo con il nostro emendamento. Infatti si tratta di un maggior onere di 800-900 milioni al mese, cioè, calcolando i sei mesi arretrati, di quattro miliardi e mezzo circa. Ed esattamente quattro miliardi e ottocento milioni rappresentano la fonte da noi ripetutamente indicata e che troverebbe la copertura nel fondo del bilancio del tesoro. Quindi l'emendamento potrebbe migliorare radicalmente la legge venendo incontro alle esigenze della categoria.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro del bilancio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro del bilancio*. Non credo che dal 1° luglio 1957 decorrano sei mesi; decorre un anno, perché l'esercizio è completo; quindi gli ottocento milioni al mese diventano nove miliardi e seicento milioni.

Faccio presente che ultimamente abbiamo già attinto al capitolo n. 498 per una somma di diversi miliardi al fine di coprire parte dell'onere derivante dall'emendamento Di Mauro in merito alle pensioni. Non possiamo adoperare la stessa somma due volte. Confermo quindi che per questo emendamento non vi è copertura.

SCIORILLI BORRELLI. Noi ci siamo riferiti a una voce specifica che è completamente scoperta, perché ad essa non è stato attinto niente. Quello che ella dice è esatto, ma non per quella parte.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro del bilancio*. Il 498 è un articolo unico in cui è indicata una serie di provvedimenti. Quando abbiamo attinto i precedenti, lo abbiamo fatto senza indicare le voci, ma sappiamo che non vi sono altre somme disponibili. Comunque, se la Camera vuol votare l'emendamento senza copertura, faccia pure; nell'altro ramo del Parlamento rifaremo i conti e la legge avrà la sorte che dovrà avere.

PRESIDENTE. Riassumo le varie posizioni. La più distante da quella della Commissione è la posizione De Totto (1° luglio 1956). Poi vi è la posizione intermedia Sciorilli Borrelli, presentata in questo momento (1° luglio 1957), con un sistema per quanto riguarda la retroattività della quiescenza. (Dirò che il sistema Sciorilli Borrelli è identico a quello Badaloni: solo che il sistema Badaloni arriva fino al 1° gennaio 1958 — data fissata dal Senato — e quello Sciorilli Borrelli arriva fino al 1° luglio 1957). Abbiamo inoltre la posizione Governo-Senato (1° gen-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

naio 1958) integrata dal congegno Badaloni, che la Commissione e il Presidente del Consiglio hanno accettato.

Passiamo ai voti. Onorevole De Totto, mantiene il suo emendamento?

DE TOTTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento De Totto tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« La presente legge ha vigore a tutti gli effetti dal 1° luglio 1956 ».

(*Non è approvato*).

Voteremo ora l'emendamento Sciorilli Borrelli, sul quale hanno espresso parere contrario la Commissione e il Governo e su cui vi è l'affermazione del Presidente del Consiglio che non vi è copertura. Abbiamo invece una copertura preannunciata per altri emendamenti.

MICELI. Lo ha detto subito: « preannunciata »!

PRESIDENTE. Ho detto « preannunciata » per non ripetere che approvandosi l'emendamento Sciorilli Borrelli, si sottrarrebbe la copertura accertata per altri emendamenti.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. L'onorevole Presidente del Consiglio ha dichiarato che per questo emendamento manca la copertura. Noi teniamo a ribadire che la maggior cifra di due miliardi e 700 milioni, reperita in aggiunta allo stanziamento originario, non è, per così dire, *ad personam*, ma riguarda l'intero provvedimento.

I deputati, perciò, sono liberi di attribuire questa copertura quantitativa agli articoli per i quali ritengono più opportuna tale maggiore spesa. La dichiarazione del Presidente del Consiglio è, quindi, per lo meno inoperante. (*Applausi a sinistra - Proteste al centro*).

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro del bilancio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro del bilancio*. La discussione del disegno di legge volge ormai al termine e già sono stati votati altri emendamenti cui si applica la copertura prevista. Gli emendamenti votati precedentemente assorbono parzialmente i due miliardi e 700 milioni previsti e quelli delle tabelle, che sono essenziali, assorbiranno il resto. (*Vivi rumori a sinistra*). State sicuri, onorevoli deputati della sinistra,

che il Governo è geloso custode dell'articolo 81 della Costituzione!

PRESIDENTE. Quanto ha detto l'onorevole Presidente del Consiglio è esattissimo. Alcuni fra gli emendamenti approvati riguardano infatti parte della nuova copertura reperita in Commissione.

D'altra parte, le sinistre hanno presentato un emendamento che prevede una nuova copertura.

SCIORILLI BORRELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIORILLI BORRELLI. Gli emendamenti ai precedenti articoli già votati prevedono una spesa aggiuntiva soltanto per quello che riguarda la cumulabilità del servizio preruolo con quello combattentistico, prevista dal terzo comma dell'articolo 6. È evidente che non è possibile prevedere ora quale sia la spesa derivante dall'approvazione di quell'emendamento, in quanto è necessario un computo numerico. Si può per altro ritenere, con una certa approssimazione, che non è un onere elevatissimo. Si tratta comunque, per la precisione, dell'unica spesa votata sinora a copertura della somma aggiuntiva di 2 miliardi e 700 milioni.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Debbo ora porre in votazione l'emendamento Sciorilli Borrelli, così formulato: « La presente legge ha vigore a tutti gli effetti dal 1° luglio 1957 ».

Anche se questo emendamento fosse approvato, si dovrebbe poi votare il comma aggiuntivo proposto dagli onorevoli Maria Badaloni ed altri.

LOZZA. Chiedo lo scrutinio segreto sull'emendamento Sciorilli Borrelli.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(*È appoggiata*).

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sull'emendamento Sciorilli Borrelli, testè letto.

#### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE D'ONOFRIO

(*Segue la votazione*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	356
Maggioranza . . . . .	179
Voti favorevoli . . . .	148
Voti contrari . . . . .	208

*(La Camera non approva).**Hanno preso parte alla votazione:*

Aimi	Biasutti	Cervellati	Ferrari Francesco
Aldisio	Bigi	Cervone	Ferrari Aggradi
Alessandrini	Bigiandi	Chiaranello	Ferrario Celestino
Alicata	Bima	Chiarini	Ferreri Pietro
Amadei	Bogoni	Cianca	Ferri
Amatucci	Boidi	Cibotto	Floresani Gisella
Amendola Giorgio	Bolla	Cinciari Rodano Ma-	Fogliazza
Amendola Pietro	Bonomi	ria Lisa	Folchi
Amiconi	Bontade Margherita	Clocchiatti	Fora Aldovino
Angelini Ludovico	Borellini Gina	Codacci Pisanelli	Foresi
Angelino Paolo	Borsellino	Colasanto	Franceschini Fran-
Angelucci Mario	Bottonelli	Colitto	cesco
Antoniozzi	Bovetti	Colleoni	Franzo
Arcaini	Breganze	Colombo	Fumagalli
Armosino	Brodolini	Compagnoni	Galli
Assennato	Brusasca	Concetti	Gallico Spano Nadia
Audisio	Bubbio	Conci Elisabetta	Garlato
Bacelli	Bucciarelli Ducci	Corbi	Gaspari
Badaloni Maria	Bufardeci	Corona Giacomo	Gatto
Baglioni	Buffone	Cremaschi	Gaudio
Baldassarri	Burato	Curcio	Geraci
Ballesi	Buttè	Dal Canton Maria Pia	Geremia
Baltaro	Buzzi	Dante	Germani
Barbieri Orazio	Caccuri	Dazzi	Ghidetti
Bardini	Caiati	De Biagi	Ghislandi
Baresi	Calandrone Giacomo	De Capua	Giacone
Barontini	Calasso	De Lauro Matera	Gianquinto
Bartesaghi	Calvi	Anna	Giglia
Bartole	Camposarcuno	Del Bo	Giolitti
Bei Ciufoli Adele	Capacchione	Delle Fave	Giraud
Belotti	Capalozza	Delli Castelli Filo-	Gomez D'Ayala
Beltrame	Capponi Bentivegna	mena	Gonella
Berardi Antonio	Carla	Del Vecchio Guelfi	Gorini
Berloffa	Cappugi	Ada	Gorreri
Bernardinetti	Caprara	Del Vescovo	Gotelli Angela
Bernieri	Caramia	De Maria	Gozzi
Berry	Cassiani	De Martino Carmine	Grasso Nicolosi Anna
Berti	Castelli Edgardo	De Marzi Fernando	Graziadei
Berzanti	Cavaliere Alberto	De Meo	Graziosi
Bettiol Francesco	Cavallari Nerino	De Totto	Grifone
Giorgio	Cavallari Vincenzo	Diaz Laura	Guariento
Bettoli Mario	Cavallaro Nicola	Di Bernardo	Guerrieri Emanuele
Biaggi	Cavalli	Diecidue	Guerrieri Filippo
Biagioni	Cavallotti	Di Leo	Gui
Bianco	Cavazzini	Di Mauro	Helfer
		Di Paolantonio	Ingrao
		D'Onofrio	Jacoponi
		Driussi	Jervolino Angelo Raf-
		Durand de la Penne	faele
		Elkan	Jervolino Maria
		Ermini	Làconi
		Fabriani	La Rocca
		Failla	Lenoci
		Faletta	Li Causi
		Fanelli	Lizzadri
		Fanfan	Lombardi Carlo
		Farinet	Lombardi Ruggero
		Ferrara Domenico	Lombardi Pietro

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

Longoni	Pessi
Lopardi	Petrilli
Lozza	Petrucci
Lucchesi	Picciotto
Lucifredi	Pignatone
Luzzatto	Pintus
Maglietta	Pirastu
Magno	Pitzalis
Malagugini	Polano
Manera	Pollastrini Elettra
Mannironi	Priore
Manzini	Pugliese
Marabini	Quarello
Marangone Vittorio	Quintieri
Marangoni Spartaco	Raffaelli
Marazza	Rapelli
Marchionni Zanchi Renata	Ravera Camilla
Marenghi	Repossi
Marilli	Resta
Marotta	Ricci Mario
Martinelli	Riccio Stefano
Martino Edoardo	Riva
Martuscelli	Rocchetti
Massola	Romanato
Mastino del Rio	Romano
Mattarella	Ronza
Mazza	Rosati
Melloni	Roselli
Menotti	Rosini
Merenda	Rumor
Messinetti	Russo
Miceli	Sabatini
Micheli	Sacchetti
Momoli	Sala
Montagnana	Salizzoni
Montanari	Sammartino
Montini	Sampietro Umberto
Moro	Sangalli
Murdaca	Santi
Murgia	Sanzo
Napolitano Giorgio	Savio Emanuela
Natòli Aldo	Scaglia Giovanni Bat- tista
Natta	Scàlfaro
Negrari	Scalia Vito
Nenni Giuliana	Scappini
Nicoletto	Scarascia
Nicosia	Scarpa
Pacati	Schiavetti
Pajetta Gian Carlo	Schiratti
Pasini	Schirò
Pavan	Sciorilli Borrelli
Pecoraro	Scoca
Pedini	Scotti Francesco
Pelosi	Sedati
Penazzato	Segni
Perdonà	Semeraro Gabriele
Perlingieri	Sensi

Silvestri	Troisi
Sodano	Truzzi
Sorgi	Turchi
Spadazzi	Turnaturi
Spadola	Valandro Gigliola
Spallone	Valsecchi
Sparapani	Vedovato
Spataro	Venegoni
Stella	Vetrone
Storchi	Vicentini
Sullo	Villa
Targetti	Villani
Terranova	Vischia
Tesauro	Viviani Arturo
Titomanlio Vittoria	Viviani Luciana
Togni	Walter
Tognoni	Zaccagnini
Tosato	Zamponi
Tosi	Zanibelli
Tozzi Condivi	Zanotti
Trabucchi	

*Sono in congedo* (concesso nelle sedute precedenti):

Bardanzellu	Marzotto
Bettiol Giuseppe	Musulino
Fina	Volpe
Invernizzi	

(concesso nelle sedute odierne):

Carcaterra	Marconi
Dosi	Pignatelli
Foderaro	Viale
Iozzelli	

### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Maria Badaloni:

« Con la stessa decorrenza si provvede alla riliquidazione del trattamento di quiescenza ed alle ricostruzioni di carriera in base alle disposizioni della presente legge per il personale insegnante direttivo ed ispettivo cessato dal servizio nel periodo 1° luglio 1956-31 dicembre 1957 ».

(È approvato).

Pertanto, l'articolo 26 risulta approvato nel testo della Commissione integrato dall'emendamento Maria Badaloni.

Avverto che l'articolo 27 è accantonato. Si dia lettura dell'articolo 28.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge:

« Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

Si dia lettura della tabella A.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge:

**CARRIERA DEL PERSONALE  
INSEGNANTE  
DELLE SCUOLE ELEMENTARI**

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Ruolo normale e ruolo degli insegnanti in soprannumero
325	L. 975.000	IV classe di stipendio: dopo 21 anni di ordinario.
271	» 813.000	III classe di stipendio: dopo 11 anni di ordinario.
229	» 687.000	II classe di stipendio: al conferimento della qualifica di ordinario.
202	» 606.000	I classe di stipendio: straordinario.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sciorilli Borrelli, Marangone, Natta e Lozza hanno proposto di sostituire la tabella A con la seguente:

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Ruolo normale e ruolo degli insegnanti in soprannumero
402	L. 1.206.000	Dopo 30 anni di ordinario
325	» 975.000	Dopo 16 anni di ordinario
271	» 813.000	Dopo 6 anni di ordinario
229	» 687.000	Al conferimento della nomina ad ordinario
202	» 606.000	Al conferimento delle nomine a straordinario

SCIORILLI BORRELLI. Il nostro emendamento propone di elevare il massimo coef-

ficiente da 325 a 402, nonché di ridurre gli anni di permanenza nei vari coefficienti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lozza, Anna De Lauro Matera, Ada Del Vecchio Guelfi, Renata Marchionni Zanchi, Picciotto, Leonilde Iotti, Mazzali e Malagugini hanno proposto di sostituire la tabella A con la seguente:

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Ruolo normale e ruolo degli insegnanti in soprannumero, maestri dei giardini d'infanzia annessi agli istituti magistrali, maestre istitutrici degli educandati femminili
360	L. 1.080.000	IV classe di stipendio dopo 17 anni di ordinario
325	» 975.000	III classe di stipendio dopo 12 anni di ordinario
271	» 813.000	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario
229	» 687.000	I classe di stipendio straordinario

LOZZA. Ritiriamo questo emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Maria Badaloni, Buzzi, Francesco Franceschini, Romanato, Emanuela Savio, Pitzalis, Sorgi, Pastore, Zanibelli, Calvi, Gitti, Biaggi, Pavan e Fabriani hanno proposto di sostituire la tabella A con la seguente:

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Ruolo normale e ruolo degli insegnanti in soprannumero
325	L. 975.000	IV classe di stipendio: dopo 20 anni di ordinario.
271	» 813.000	III classe di stipendio: dopo 10 anni di ordinario.
229	» 687.000	II classe di stipendio: al conferimento della qualifica di ordinario.
202	» 606.000	I classe di stipendio: straordinario.

Gli onorevoli Ceccherini, Chiaramello e Paolo Rossi hanno proposto di sostituire la tabella A con la seguente:

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Ruolo normale e ruolo degli insegnanti in soprannumero
402	L. 1.206.000	Dopo 30 anni di ordinario
325	» 975.000	Dopo 16 anni di ordinario
271	» 813.000	Dopo 6 anni di ordinario
229	» 687.000	Al conferimento della nomina ad ordinario
202	» 606.000	Al conferimento della nomina a straordinario

Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

SEGNI, *Relatore*. Alla tabella in esame sono stati presentati diversi emendamenti che riteniamo sia necessario considerare insieme. Tutti gli emendamenti comportano nuovi oneri maggiori e minori. L'emendamento Sciorilli Borrelli sposta il coefficiente da 325 al coefficiente 402.

L'emendamento Sciorilli Borrelli aggiunge un quinto coefficiente, il 402, al quale si arriva dopo 30 anni di ordinario; al coefficiente 325 si arriva dopo 16 anni, anziché dopo 21 anni di ordinario, come previsto nel disegno di legge approvato dal Senato. È evidente il grave aumento di spesa che l'emendamento, se approvato, importerebbe.

L'emendamento Lozza è stato ritirato. L'emendamento Ceccherini è identico a quello Sciorilli Borrelli. L'emendamento Badaloni comporta lo scorrimento di un anno nell'ultimo grado, in modo che la carriera si svolge in 20 anni di ordinario anziché in 21, come previsto dal testo approvato dal Senato. Esso importa anche il beneficio di arrivare al coefficiente 271 con un anno di anticipo.

La copertura di quest'ultimo emendamento è stata già riconosciuta valida sia dalla Commissione finanze e tesoro sia dal ministro del tesoro. Sono quindi favorevole all'accoglimento di questo emendamento e contrario, per le ragioni esposte, agli altri.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sciorilli Borrelli.

(*Non è approvato*).

Rimane pertanto assorbito l'emendamento Ceccherini.

Pongo in votazione l'emendamento Maria Badaloni, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Si dia lettura della tabella B.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge:

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Professori di ruolo A	Professori di ruolo B	Professori di ruolo C	INSEGNANTI TECNICI-PRATICI	
					degli istituti di 2° grado	degli istituti di 1° grado
500	1.500.000	V classe di stipendio dopo 18 anni di ordinario	—	—	—	—
450	1.350.000	IV classe di stipendio dopo 16 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 16 anni di ordinario	—	—	—
402	1.206.000	III classe di stipendio dopo 8 anni di ordinario	—	—	—	—
325	975.000	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	III classe di stipendio dopo 5 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 21 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 14 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 25 anni di ordinario
271	813.000	I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	III classe di stipendio dopo 11 anni di ordinario	III classe di stipendio dopo 7 anni di ordinario	III classe di stipendio dopo 13 anni di ordinario
229	687.000	—	I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario
202	606.000	—	—	I classe di stipendio straordinario	I classe di stipendio straordinario	I classe di stipendio straordinario

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lozza, Anna De Lauro Matera, Ada Del Vecchio Guelfi, Renata Marchionni Zanchi, Picciotto, Leo-

nilde Iotti e Mazzali hanno proposto di sostituirla con la seguente:

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Professori di ruolo A	Professori di ruolo B	Professori di ruolo C	INSEGNANTI TECNICI-PRATICI	
					degli istituti di 2° grado	degli istituti di 1° grado
550	1.650.000	V classe dopo 18 anni di ordinario	—	—	—	—
500	1.500.000	IV classe dopo 12 anni di ordinario	V classe dopo 16 anni di ordinario	—	—	—
450	1.350.000	III classe dopo 6 anni di ordinario	IV classe dopo 10 anni di ordinario	—	—	—
402	1.206.000	II classe di ordinario	III classe dopo 4 anni di ordinario	—	V classe dopo 18 anni di ordinario	—
360	1.080.000	—	—	IV classe dopo 17 anni di ordinario	IV classe dopo 14 anni di ordinario	IV classe dopo 17 anni di ordinario
325	975.000	I classe di stipendio straordinario	II classe di ordinario	III classe dopo 12 anni di ordinario	III classe dopo 8 anni di ordinario	III classe dopo 12 anni di ordinario
271	813.000	—	I classe di straordinario	II classe di ordinario	II classe di ordinario	II classe ordinaria
229	687.000	—	—	I classe di straordinario	I classe di straordinario	I classe di straordinario

LOZZA. Ritiriamo questo emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Natta, Sciorilli Borrelli, Marangone, Della Seta e Lozza

hanno proposto di sostituire la tabella B con la seguente:

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

Coeffi- ciente	Stipendio annuo lordo	Professori di ruolo <i>A</i>	Professori di ruolo <i>B</i>	Professori di ruolo <i>C</i>	INSEGNANTI TECNICI-PRATICI	
					Degli istituti di 2° grado	Degli istituti di 1° grado
500	1.500.000	V classe di stipendio dopo 14 anni di ordinario	VI classe di stipendio dopo 20 anni di ordinario	—	—	—
450	1.350.000	IV classe di stipendio dopo 12 anni di ordinario	V classe di stipendio dopo 14 anni di ordinario	—	—	—
402	1.206.000	III classe di stipendio dopo 6 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 9 anni di ordinario	—	V classe di stipendio dopo 17 anni di ordinario	—
325	975.000	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	III classe di stipendio dopo 4 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 17 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 12 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 17 anni di ordinario
271	813.000	I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	III classe di stipendio dopo 9 anni di ordinario	III classe di stipendio dopo 5 anni di ordinario	III classe di stipendio dopo 9 anni di ordinario
229	687.000	—	I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario
202	606.000	—	—	I classe di stipendio straordinario	I classe di stipendio straordinario	I classe di stipendio straordinario

Gli onorevoli Francesco Franceschini, Maria Badaloni, Buzzi, Romanato, Emanuela Savio, Pitzalis, Sorgi, Pastore, Gitti, Calvi,

Biaggi, Zanibelli, Pavan e Fabriani hanno proposto di sostituire la tabella *B* con la seguente:

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

Coeffi- ciente	Stipendio annuo lordo	Professori di ruolo <i>A</i>	Professori di ruolo <i>B</i>	Professori di ruolo <i>C</i>	INSEGNANTI TECNICI-PRATICI	
					Degli istituti di 2° grado	Degli istituti di 1° grado
500	1.500.000	V classe di stipendio dopo 17 anni di ordinario	—	—	—	—
450	1.350.000	IV classe di stipendio dopo 15 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 15 anni di ordinario	—	—	—
402	1.206.000	III classe di stipendio dopo 7 anni di ordinario	—	—	—	—
325	975.000	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	III classe di stipendio dopo 4 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 20 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 13 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 20 anni di ordinario
271	813.000	I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	III classe di stipendio dopo 10 anni di ordinario	III classe di stipendio dopo 6 anni di ordinario	III classe di stipendio dopo 10 anni di ordinario
229	687.000	—	I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario
202	606.000	—	—	I classe di stipendio straordinario	I classe di stipendio straordinario	I classe di stipendio straordinario

L'onorevole Francesco Franceschini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore*. La nostra proposta di emendamento prevede lo slittamento di un anno per tutte le categorie degli insegnanti medi, nonché la sistemazione degli insegnanti tecnici-pra-

tici parificandoli ai professori di ruolo *C*. Faccio rilevare che l'emendamento ha la relativa copertura finanziaria.

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto ha proposto di sostituire la tabella *B* con la seguente:

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

	I classe di stipendio	II classe di stipendio	III classe di stipendio	IV classe di stipendio
Stipendio annuo lordo (I base di stipendio)	813.000 (coeff. 271) iniziale	687.000 (coeff. 229) iniziale	687.000 (coeff. 229) iniziale	606 000 (coeff. 202) iniziale
Stipendio annuo lordo (II base di stipendio)	1.206.000 (coeff. 402) dopo 2 anni	1.085.400 dopo 2 anni	1.013.040 dopo 2 anni	844.200 dopo 2 anni
Stipendio annuo lordo (III base di stipendio)	1.500.000 (coeff. 500) dopo 16 anni	1.350 000 dopo 16 anni	1.260.000 dopo 16 anni	1.050 000 dopo 16 anni

Gli onorevoli Nicosia, De Totto ed Antonino La Russa hanno proposto di sostituire le ultime due colonne con il seguente testo:

« Insegnanti tecnici-pratici degli istituti di secondo grado:

coefficiente 229: I classe di stipendio straordinario;

coefficiente 271: II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario, coefficiente 325. III classe di stipendio dopo 5 anni di ordinario;

coefficiente 402: IV classe di stipendio dopo 12 anni di ordinario;

coefficiente 450: V classe di stipendio dopo 16 anni di ordinario.

Insegnanti tecnici-pratici degli istituti di primo grado:

coefficiente 202: I classe di stipendio straordinario;

coefficiente 229: II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario,

coefficiente 271: III classe di stipendio dopo 5 anni di ordinario;

coefficiente 325: IV classe di stipendio dopo 12 anni di ordinario;

coefficiente 402: V classe di stipendio dopo 16 anni di ordinario ».

L'onorevole Vittoria Titomanlio ha proposto di sostituire le ultime due colonne con il seguente testo:

« Insegnanti tecnici-pratici degli istituti di I grado:

coefficiente 202: I classe di stipendio straordinario;

coefficiente 229: II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario;

coefficiente 271: III classe di stipendio dopo 11 anni di ordinario;

coefficiente 325: IV classe di stipendio dopo 21 anni di ordinario.

Insegnanti tecnici-pratici degli istituti di II grado:

coefficiente 202: I classe di stipendio straordinario;

coefficiente 229: II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario;

coefficiente 271: III classe di stipendio dopo 5 anni di ordinario,

coefficiente 325: IV classe di stipendio dopo 12 anni di ordinario;

coefficiente 402: V classe di stipendio dopo 16 anni di ordinario ».

Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti alla tabella B?

SEGGNI, *Relatore*. Accetto l'emendamento Francesco Franceschini, che risponde non solo al requisito della necessaria copertura, ma anche a quello di un maggiore equilibrio nella progressione delle varie carriere. Sono contrario agli altri emendamenti, in quanto in essi non si tiene conto della spesa e non sono equilibrati gli sviluppi delle carriere.

PRESIDENTE. Il Governo?

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Natta, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

NATTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Colitto, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COLITTO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Nicosia, mantiene il suo emendamento non accettato dalla Commissione né dal Governo?

NICOSIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Vittoria Titomanlio, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TITOMANLIO VITTORIA. Aderisco all'emendamento Francesco Franceschini per gli insegnanti tecnici-pratici di 1° grado; ritiro l'emendamento per gli insegnanti di 2° grado (coefficiente 402).

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Natta.

(Non è approvato).

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

Pongo in votazione l'emendamento Colitto.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Nicosia.

(*Non è approvato*).

Gli emendamenti Lozza e Vittoria Titomanlio sono stati ritirati.

Pongo in votazione la tabella B proposta dagli onorevoli Francesco Franceschini ed altri:

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Professori di ruolo A	Professori di ruolo B	Professori di ruolo C	INSEGNANTI TECNICI-PRATICI	
					Degli istituti di 2° grado	Degli istituti di 1° grado
500	1.500.000	V classe di stipendio dopo 17 anni di ordinario	—	—	—	—
450	1.350.000	IV classe di stipendio dopo 15 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 15 anni di ordinario	—	—	—
402	1.206.000	III classe di stipendio dopo 7 anni di ordinario	—	—	—	—
325	975.000	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	III classe di stipendio dopo 4 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 20 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 13 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 20 anni di ordinario
271	813.000	I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	III classe di stipendio dopo 10 anni di ordinario	III classe di stipendio dopo 6 anni di ordinario	III classe di stipendio dopo 10 anni di ordinario
229	687.000	—	I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario
202	606.000	—	—	I classe di stipendio straordinario	I classe di stipendio straordinario	I classe di stipendio straordinario

(*È approvata*).

Non essendo stata accolta la tabella B proposta dagli onorevoli Nicosia, De Totto e Antonino La Russa, dobbiamo ora esaminare il seguente emendamento, sostitutivo dell'articolo 21, proposto dagli onorevoli De Totto, Nicosia e Antonino La Russa:

« Gli insegnanti tecnici-pratici vengono inseriti nelle tabelle degli altri docenti con pari titolo e pari insegnamento ».

Qual è il parere della Commissione?

SEGNI, *Relatore*. La Commissione ritiene che questo emendamento possa ingenerare degli equivoci, dato che il suo testo non è chiaro.

PRESIDENTE. Possiamo dare incarico alla Commissione affinché, in sede di coordinamento, tenga presente l'emendamento De Totto all'articolo 21.

(*Così rimane stabilito*).

Si dia lettura della tabella C.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge:

## CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNAN

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Direttori dei Conservatori di musica, dell'Accademia di Arte Drammatica e di danza	Direttori degli Istituti d'Arte	Direttori delle Scuole d'Arte	Professori di 1° r
1	2	3	4	5	6
800	L. 2.400.000	II classe di stipendio dopo 6 anni dalla nomina	—	—	—
670	» 2.010.000	I classe di stipendio all'atto della nomina	II classe di stipendio dopo 6 anni dalla nomina	—	III classe di stipendio dopo 12 anni ordinario
500	» 1.500.000	—	I classe di stipendio all'atto della nomina	II classe di stipendio dopo 6 anni dalla nomina	II classe di stipendio al conferimento della qualifica ordinario
450	» 1.350.000	—	—	I classe di stipendio all'atto della nomina	—
402	» 1.206.000	—	—	—	I classe di stipendio straordinario
325	» 975.000	—	—	—	—
271	» 813.000	—	—	—	—
229	» 687.000	—	—	—	—
202	» 606.000	—	—	—	—

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

## EGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ARTISTICA

Professori di 2° ruolo	Professori di 3° ruolo	Professori di 4° ruolo	Insegnanti di arte applicata degli Istituti d'Arte	Insegnanti di arte applicata delle Scuole d'Arte
7	8	9	10	11
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
II classe di stipendio dopo 16 anni di ordinario	V classe di stipendio dopo 18 anni di ordinario	—	—	—
—	IV classe di stipendio dopo 16 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 16 anni di ordinario	—	—
I classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	III classe di stipendio dopo 8 anni di ordinario	—	—	—
classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	III classe di stipendio dopo 5 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 14 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 25 anni di ordinario
—	I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	III classe di stipendio dopo 7 anni di ordinario	III classe di stipendio dopo 13 anni di ordinario
—	—	I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario
—	—	—	I classe di stipendio straordinario	I classe di stipendio straordinario

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lozza, Anna | hanno proposto di sostituire la tabella C con  
De Lauro Matera, Leonilde Iotti e Mazzali | la seguente:

## CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO E DOCEN

Coefficiente	Direttori di Conservatori di Musica, dell'Accademia Nazionale Danze e Accademia Nazionale Arte Drammatica	Direttori di Istituto d'Arte	Direttori di Scuola d'Arte	Professori di 1° ruolo
900	II classe di stipendio dopo 4 anni dalla nomina	—	—	IV classe di stipendi dopo 14 anni di ordinario
670	I classe di stipendio all'atto della nomina	II classe di stipendio dopo 4 anni dalla nomina	—	III classe di stipendi dopo 8 anni di ordinario
550	—	—	—	II classe di stipendi ordinario
500	—	I classe di stipendio all'atto della nomina	II classe di stipendio dopo 4 anni dalla nomina	I classe di stipendi straordinario
450	—	—	I classe di stipendio all'atto della nomina	—
402	—	—	—	—
360	—	—	—	—
325	—	—	—	—
271	—	—	—	—
229	—	—	—	—
202	—	—	—	—

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

## GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ARTISTICA

Professori di 2° ruolo	Professori di 3° ruolo	Professori di 4° ruolo	INSEGNANTI DI ARTE APPLICATA	
			di Istituto d'Arte	di Scuola d'Arte
—	—	—	—	—
V classe di stipendio dopo 16 anni di ordinario	—	—	—	—
—	IV classe di stipendio dopo 17 anni di ordinario	—	—	—
I classe di stipendio dopo 8 anni di ordinario	—	IV classe di stipendio dopo 16 anni di ordinario	—	—
classe di stipendio ordinario	III classe di stipendio dopo 8 anni di ordinario	III classe di stipendio dopo 16 anni di ordinario	—	—
classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio ordinario	—	V classe dopo 18 anni di ordinario	—
—	—	—	IV classe dopo 14 anni di ordinario	IV classe dopo 17 anni di ordinario
—	I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio dopo 6 anni di ordinario	III classe di stipendio dopo 8 anni di ordinario	III classe di stipendio dopo 12 anni di ordinario
—	—	I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio ordinario	II classe di stipendio ordinario
—	—	—	I classe di stipendio al conferimento della qualifica di straordinario	I classe di stipendio al conferimento della qualifica di straordinario
—	—	—	—	—

LOZZA. Ritiriamo questo emendamento.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

PRESIDENTE Gli onorevoli Marangone, Natta, Sciorilli Borrelli, Picciotto, Gaudioso, | Mazzali e Lozza hanno proposto di sostituire la tabella C con la seguente:

## CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO E DOCEN

Coefficiente	Direttori di Conservatori di Musica, dell'Accademia Nazionale Danze e Accademia Nazionale Arte Drammatica	Direttori di Istituto d'Arte	Direttori di Scuola d'Arte	Professori di 1° ruolo
900	II classe di stipendio dopo 6 anni dalla nomina	—	—	IV classe di stipend dopo 14 anni di o dinario
670	I classe di stipendio all'atto della nomina	II classe di stipendio dopo 6 anni di ordinario	—	III classe di stipend dopo 8 anni di o dinario
500	—	I classe di stipendio all'atto della nomina	II classe di stipendio dopo 6 anni di ordinario	II classe di stipend al conferiment della qualifica di o dinario
450	—	—	I classe di stipendio all'atto della nomina	—
402	—	—	—	I classe di stipend straordinario
325	—	—	—	—
271	—	—	—	—
229	—	—	—	—
202	—	—	—	—

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

## GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ARTISTICA

Professori di 2° ruolo	Professori di 3° ruolo	Professori di 4° ruolo	INSEGNANTI DI ARTE APPLICATA	
			di Istituto d'Arte	di Scuola d'Arte
—	—	—	—	—
classe di stipendio dopo 16 anni di ordinario	—	—	—	—
classe di stipendio dopo 12 anni di ordinario	V classe di stipendio dopo 14 anni di ordinario	VI classe di stipendio dopo 20 anni di ordinario	—	—
—	IV classe di stipendio dopo 12 anni di ordinario	V classe di stipendio dopo 14 anni di ordinario	—	—
classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	III classe di stipendio dopo 6 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 9 anni di ordinario	V classe di stipendio dopo 17 anni di ordinario	—
classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	III classe di stipendio dopo 4 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 12 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 17 anni di ordinario
—	I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	III classe di stipendio dopo 5 anni di ordinario	III classe di stipendio dopo 12 anni di ordinario
—	—	I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario
—	—	—	I classe di stipendio straordinario	I classe di stipendio straordinario

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

Gli onorevoli Maria Badaloni, Francesco Franceschini, Buzzi, Sorgi, Pitzalis, Emanuela Savio, Pastore, Zambelli, Gitti, Calvi, Biaggi, Romanato, Pavan e Fabriani hanno proposto di sostituire la tabella C con la seguente:

## CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNAN

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Direttori dei Conservatori di musica, dell'Accademia di Arte Drammatica e di danza	Direttori degli Istituti d'Arte	Direttori delle Scuole d'Arte	Professori di 1° ru
1	2	3	4	5	6
800	2.400.000	II classe di stipendio dopo 6 anni dalla nomina	—	—	—
670	2.010.000	I classe di stipendio all'atto della nomina	II classe di stipendio dopo 6 anni dalla nomina	—	III classe di stipendio dopo 11 anni ordinario
500	1.500.000	—	I classe di stipendio all'atto della nomina	II classe di stipendio dopo 6 anni dalla nomina	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario
450	1.350.000	—	—	I classe di stipendio all'atto della nomina	—
402	1.206.000	—	—	—	I classe di stipendio straordinario
325	975.000	—	—	—	—
271	813.000	—	—	—	—
229	687.000	—	—	—	—
202	606.000	—	—	—	—

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

## EGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ARTISTICA

Professori di 2° ruolo	Professori di 3° ruolo	Professori di 4° ruolo	Insegnanti di arte applicata degli Istituti d'Arte	Insegnanti di arte applicata delle Scuole d'Arte
7	8	9	10	11
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
II classe di stipendio dopo 15 anni di ordinario	V classe di stipendio dopo 17 anni di ordinario	—	—	—
—	IV classe di stipendio dopo 15 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 15 anni di ordinario	—	—
I classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	III classe di stipendio dopo 7 anni di ordinario	—	—	—
classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	III classe di stipendio dopo 4 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 13 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 20 anni di ordinario
—	I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	III classe di stipendio dopo 6 anni di ordinario	III classe di stipendio dopo 10 anni di ordinario
—	—	I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario
—	—	—	I classe di stipendio straordinario	I classe di stipendio straordinario

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

Gli onorevoli Lozza e Marangone hanno proposto di inserire dopo le colonne 9 (Professori IV ruolo) e 10 (Insegnanti d'arte applicata degli istituti d'arte), le seguenti:

Coefficiente	Assistenti di Accademie di Belle Arti	Assistenti di Liceo Artistico accompagnatori di pianoforte di Conservatori di musica e di Accademia Nazionale di danza
402	IV classe di stipendio dopo 12 anni di ordinario	—
325	III classe di stipendio dopo 6 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 12 anni di ordinario.
271	II classe di stipendio ordinario	III classe di stipendio dopo 6 anni di ordinario.
229	I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio ordinario.
202	—	I classe di stipendio straordinario.

LOZZA. Poiché l'onorevole ministro ha già detto che questa questione sarà risolta in sede di stato giuridico, ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. La onorevole Vittoria Titomanlio ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

considerata la necessità di regolare la funzione di alcuni insegnamenti complementari che hanno carattere fondamentale per la educazione artistica impartita nei conservatori di musica,

chiede al Governo

di esaminare la posizione giuridica ed economica del personale insegnante di tali discipline, perché con nuove disposizioni si possano realizzare le legittime aspirazioni delle categorie interessate ».

Qual è il parere del Governo ?

MORO, *Ministro della pubblica istruzione* il Governo è favorevole.

SEGNI, *Relatore*. Anche la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Vittoria Titomanlio, testé letto.

(È approvato).

Passiamo ai voti. Onorevole Marangone, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MARANGONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Maria Badaloni, mantiene il suo emendamento ?

BADALONI MARIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Marangone.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Maria Badaloni.

(È approvato).

Avverto che le tabelle C-1, proposte rispettivamente dagli onorevoli Marangone ed altri, e Vittoria Titomanlio, sono state ritirate.

Si dia intanto lettura della tabella D.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge:

TABELLA DEGLI STIPENDI  
DEI DIRETTORI DIDATTICI  
E DEGLI ISPETTORI SCOLASTICI

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Qualifica
500	L. 1.500.000	Ispettori scolastici
450	» 1.350.000	Direttori didattici

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella C nel testo della Commissione:

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

CLASSIFICAZIONE DEGLI INSEGNANTI  
DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ARTISTICA

I RUOLO	II RUOLO	III RUOLO	IV RUOLO
ACCADEMIE DI BELLE ARTI Insegnanti di: Pittura Scultura Decorazione Scenografia Storia dell'arte	CONSERVATORI DI MU- SICA Insegnanti di: Armonia e contrap- punto Canto Musica corale Organo e composi- zione organistica Pianoforte per i corsi di perfezionamento Violino per i corsi di perfezionamento Violoncello per i corsi di perfezionamento Musica d'insieme per strumenti ad arco per i corsi di per- fezionamento Storia della musica e bibliotecario - Bi- bliotecario Arpa Pianoforte Viola Violino Violino e viola Violoncello Storia della musica e storia ed estetica musicale Clavicembalo	ACCADEMIE DI BELLE ARTI Insegnanti di: Tecniche dell'incisione Anatomia artistica Plastica ornamentale CONSERVATORI DI MU- SICA Insegnanti di: Esercitazioni corali Esercitazioni orche- strali Lettura della parti- tura Musica d'insieme per strumenti ad arco Clarinetto Contrabasso Corno Fagotto Flauto Oboe Tromba e Trombone Musica da camera Strumentazione per banda Teoria, solfeggio e dettato musicale Arte scenica Arte scenica e lettera- tura drammatica Arte scenica e lette- ratura poetica e drammatica Letteratura poetica e drammatica Materie letterarie o lingua e lettere ita- liane, storia e geo- grafia Lingua e letteratura italiana, storia e geografia Armonia complemen- tare (cultura musi- cale generale) Organo complemen- tare e canto' gre- goriano Pianoforte comple- mentare Viola complementare Violino complemen- tare LICEI ARTISTICI Insegnanti di: tutte le cattedre ISTITUTI D'ARTE Insegnanti di: tutte le cattedre	SCUOLE D'ARTE Insegnanti di: tutte le cattedre
CONSERVATORI DI MU- SICA Insegnanti di: Composizione per i corsi di perfezio- namento Composizione Composizione polifo- nica vocale Armonia, contrap- punto, fuga e com- posizione Contrappunto, fuga e composizione Fuga e composizione Direzione d'orchestra	ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA Composizione della danza Tecnica della danza		

(È approvata).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Anna De Lauro Matera, Lozza, Leonilde Iotti, Picciotto e Mazzali hanno proposto di sostituire la tabella *D* con la seguente:

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Qualifica
560	L. 1.680.000	Ispettori scolastici dopo 6 anni della nomina
500	» 1.500.000	Ispettori scolastici all'atto della nomina e Direttori didattici dopo 6 anni di servizio
450	» 1.350.000	Direttori didattici 1° coefficiente all'atto della nomina

Gli onorevoli Sciorilli Borrelli, Marangone, Natta, Mazzali e Lozza hanno proposto di sostituire la tabella *D* con la seguente:

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Qualifica
560	L. 1.680.000	Ispettori scolastici
450	» 1.350.000	Direttori didattici

L'onorevole Sciorilli Borrelli ha chiesto di svolgere questo emendamento.

**SCIORILLI BORRELLI.** Si è creato uno squilibrio tra i direttori didattici e gli ispettori, i quali si verrebbero a trovare in una situazione non equiparata. I tre emendamenti presentati alla tabella *D*, rispettivamente dalla onorevole Anna De Lauro Matera, dalla onorevole Maria Badaloni e da me, con lievi sfumature, si richiamano allo stesso concetto, cioè tendono ad eliminare questa sperequazione.

In ogni caso questi emendamenti avrebbero vigore con il nuovo anno finanziario, cioè a decorrere dal 1° luglio 1958; pertanto il problema della copertura verrebbe automaticamente superato.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Maria Badaloni, Buzzi, Francesco Franceschini, Romanato, Emanuela Savio, Pitzalis, Sorgi, Pastore, Zanibelli, Calvi, Gitti, Biaggi, Pavan e

Fabiani hanno proposto di sostituire la tabella *D* con la seguente.

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Ispettori scolastici	Direttori didattici
550	L. 1.650.000	2 <sup>a</sup> classe di stipendio dopo 4 anni	—
500	» 1.500.000	1 <sup>a</sup> classe di stipendio all'atto della promozione	—
450	» 1.350.000	—	Classe di stipendio iniziale

Gli onorevoli Ceccherini, Chiaramello e Paolo Rossi hanno proposto di sostituire la tabella *D* con la seguente:

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Qualifica
560	L. 1.680.000	Ispettori scolastici
450	» 1.350.000	Direttori didattici

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti alla tabella *D*?

**SEGNI, Relatore.** Sono contrario a tutti gli emendamenti, perché manca completamente la copertura.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**MORO, Ministro della pubblica istruzione.** Anch'io sono contrario per la stessa ragione. È evidente che, se si facesse un allineamento come quello proposto per gli ispettori, analogo allineamento si dovrebbe fare per presidi e direttori. Quindi la legge verrebbe sconvolta sotto il profilo finanziario.

Accetto, invece, la raccomandazione di rivedere la posizione degli ispettori in sede di stato giuridico, così come è stato raccomandato dalla onorevole Maria Badaloni.

**BADALONI MARIA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BADALONI MARIA.** Sono disposta a ritirare l'emendamento, qualora il ministro accetti il seguente ordine del giorno, firmato da me e dagli onorevoli Segni, Romanato, Buzzi, Francesco Franceschini, Angela Go-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

telli, Vittoria Titomanlio e Maria Pia Dal Canton:

« La Camera

invita il Governo

a definire la carriera degli ispettori scolastici e dei direttori didattici tra le carriere direttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, articolo 1, ed a provvedere sollecitamente ad un adeguato sviluppo della carriera degli ispettori scolastici ».

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Onorevole De Lauro, mantiene il suo emendamento non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**DE LAURO MATERA ANNA.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Onorevole Sciorilli Borrelli, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**SCIORILLI BORRELLI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Onorevole Chiaramello, mantiene l'emendamento Ceccherini, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**CHIARAMELLO.** Lo mantengo.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione lo emendamento Anna De Lauro Matera alla tabella *D*.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Sciorilli Borrelli.

(*Non è approvato*).

Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno Maria Badaloni?

**MORO, Ministro della pubblica istruzione.** Lo accetto come raccomandazione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Maria Badaloni, insiste a che il suo ordine del giorno sia posto in votazione?

**BADALONI MARIA.** Sì, signor Presidente, perché ritengo opportuno che il ministro sia confortato da una votazione. Pertanto ritiro l'emendamento alla tabella *D*.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'ordine del giorno Maria Badaloni, testè letto.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Ceccherini.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la tabella *D* nel testo della Commissione.

(*È approvata*).

Si dia lettura della tabella *E*.

**NENNI GIULIANA, Segretario,** legge:

**CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO  
DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA**

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Presidi di 1ª Categoria	Presidi di 2ª Categoria
670	L. 2.010.000	II classe di stipendio dopo 6 anni	—
500	» 1.500.000	I classe di stipendio all'atto della nomina	II classe di stipendio dopo 6 anni
450	» 1.350.000	—	I classe di stipendio all'atto della nomina

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Anna De Lauro Matera, Lozza, Leonilde Iotti, Pic-

ciotto e Mazzali hanno proposto di sostituire la tabella *E* con la seguente:

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Presidi di 1ª Categoria	Presidi di 2ª Categoria
670	L. 2.010.000	II classe di stipendio dopo 4 anni	—
500	» 1.500.000	I classe di stipendio all'atto della nomina	II classe di stipendio dopo 4 anni
450	» 1.500.000	—	I classe di stipendio all'atto della nomina

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

Gli onorevoli De Totto, Nicosia e Antonino La Russa hanno proposto di sostituire la tabella *E* con la seguente:

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Presidi di 1 <sup>a</sup> Categoria	Presidi di 2 <sup>a</sup> Categoria
670	L. 2.010.000	III classe di stipendio dopo 6 anni di servizio	—
580	» 1.740.000	II classe di stipendio dopo 2 anni di servizio	III classe di stipendio dopo 6 anni di servizio
500	» 1.500.000	I classe di stipendio all'atto della nomina	II classe di stipendio dopo 2 anni di servizio
450	» 1.350.000	—	I classe di stipendio all'atto della nomina

Questo emendamento è precluso dalla precedente votazione.

Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Anna De Lauro Matera?

SEGNI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento, che del resto mi sembra precluso dalla precedente votazione.

PRESIDENTE. Il Governo?

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Anna De Lauro Matera, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE LAURO MATERA ANNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Anna De Lauro Matera.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la tabella *E* nel testo della Commissione.

(*È approvata*).

Si dia lettura della tabella *F*.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge:

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

TABELLA DEI COMPENSI MENSILI LORDI PER PRESTAZIONI COMPLEMENTARI  
ATTINENTI ALLA FUNZIONE DOCENTE (a)

	Dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957	Dal 1° luglio 1956
<b>A) ISTRUZIONE ELEMENTARE:</b>		
I. — Insegnanti elementari:		
di ruolo . . . . .	L. 1.500	3.500
non di ruolo . . . . .	» 1.100	2.500
II. — Insegnanti e assistenti della Scuola di Metodo « A. Romagnoli » e degli Istituti statali dei sordomuti:		
di ruolo . . . . .	L. 2.000	5.000
non di ruolo . . . . .	» 1.400	3.500
<b>B) ISTRUZIONE SECONDARIA:</b>		
I. — Professori:		
di ruolo A . . . . .	L. 3.000	7.000
di ruolo B . . . . .	» 2.000	5.000
di ruolo C . . . . .	» 1.500	3.500
non di ruolo con orario di cattedra (b):		
per insegnamenti ruolo A . . . . .	L. 2.100	5.000
per insegnamenti ruolo B . . . . .	» 1.400	3.500
per insegnamenti ruolo C . . . . .	» 1.100	2.500
II. — Maestre istitutrici degli Educandati femminili.		
di ruolo . . . . .	L. 1.500	3.500
non di ruolo . . . . .	» 1.100	2.500
III. — Insegnanti tecnico-pratici, personale tecnico delle scuole e istituti di istruzione tecnica:		
di ruolo . . . . .	L. 1.500	3.500
non di ruolo . . . . .	» 1.100	2.500
<b>C) ISTRUZIONE ARTISTICA:</b>		
I. — Professori:		
a) dei Conservatori di Musica, delle Accademie di Belle Arti, dei Licei Artistici, degli Istituti d'Arte:		
di ruolo . . . . .	L. 3.000	7.000
non di ruolo con orario di cattedra (c) . . . . .	» 2.100	5.000
b) delle Scuole d'Arte:		
di ruolo . . . . .	L. 2.000	5.000
non di ruolo con orario di cattedra (c) . . . . .	» 1.400	3.500
II. — Insegnanti d'arte applicata:		
di ruolo . . . . .	L. 1.500	3.500
non di ruolo . . . . .	» 1.100	2.500

(a) Il compenso è corrisposto per non più di undici mesi all'anno, agli insegnanti tecnico-pratici ed agli insegnanti d'arte applicata, per non più di dieci mesi all'anno al personale insegnante. Al personale comandato è lasciata facoltà di optare fra l'indennità di lavoro straordinario pagata dall'Amministrazione presso cui è comandato e quella prevista dalle presenti tabelle. Il compenso è proporzionalmente ridotto in relazione alle assenze dal servizio.

(b) Per gli insegnanti non di ruolo che non abbiano orario di cattedra il compenso è commisurato proporzionalmente alle ore settimanali di insegnamento prestato. In nessun caso però il detto compenso potrà eccedere la misura prevista per il personale non di ruolo con orario di cattedra.

(c) Per gli insegnanti non di ruolo che non abbiano orario di cattedra il compenso è commisurato proporzionalmente alle ore settimanali di insegnamento prestato. In nessun caso però il detto compenso potrà eccedere la misura prevista per il personale non di ruolo con orario di cattedra.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

PRESIDENTE. Gli onorevoli Anna De Lauro Matera, Lozza, Leonilde Iotti, Picciotti e Mazzali hanno proposto di sostituire la tabella *F* con la seguente (1):

(dal 1° luglio 1956)

A) Istruzione elementare:

I. — Insegnanti elementari.

di ruolo . . . . . L. 9.000  
non di ruolo . . . . . » 9.000

II. — Insegnanti e assistenti della scuola di metodo « A. Romagnoli » e degli istituti statali dei sordomuti:

di ruolo . . . . . » 9.000  
non di ruolo . . . . . » 9.000

B) Istruzione secondaria:

I. — Professori:

di ruolo A . . . . . » 15.000  
di ruolo B . . . . . » 12.000  
di ruolo C . . . . . » 9.000

II. — Maestre istitutrici degli educandati femminili:

di ruolo . . . . . » 9.000  
non di ruolo . . . . . » 9.000

III. — Insegnanti tecnico-pratici, personale tecnico delle scuole e istituti di istruzione tecnica.

di ruolo . . . . . » 9.000  
non di ruolo . . . . . » 9.000

C) Istruzione artistica

I. — Professori:

a) dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, dei Licei artistici, degli istituti d'arte:

di ruolo . . . . . » 15.000  
non di ruolo con orario di cattedra (2) . . . . . » 15.000

(1) Il compenso è corrisposto: per dodici mesi all'anno, agli insegnanti [tecnici-pratici ed agli insegnanti d'arte applicata]; per dodici mesi all'anno al personale insegnante. Al personale comandato è lasciata facoltà di optare fra l'indennità di lavoro straordinario pagata dall'Amministrazione presso cui è comandato e quella prevista dalle presenti tabelle. Il compenso è proporzionalmente ridotto in relazione alle assenze dal servizio.

b) delle Scuole d'arte.  
di ruolo . . . . . L. 12.000  
non di ruolo con orario di cattedra (2) . . . . . » 12.000

II. — Insegnanti d'arte applicata:

di ruolo . . . . . » 9.000  
non di ruolo . . . . . » 9.000

(2) Per gli insegnanti di ruolo che non abbiano orario di cattedra il compenso è commisurato proporzionalmente alle ore settimanali di insegnamento prestato.

Gli onorevoli Natta, Sciorilli Borrelli, Marangone, Picciotto e Leonilde Iotti hanno proposto di sostituire la tabella *F* con la seguente (1):

(dal 1° luglio 1956)

A) Istruzione elementare

I. — Insegnanti elementari, insegnanti e assistenti della scuola di metodo « A. Romagnoli » e degli istituti statali dei sordomuti

di ruolo e non di ruolo . . . L. 6.000

B) Istruzione secondaria:

I. — Professori di ruolo e non di ruolo con orario di cattedra (2)

di ruolo A . . . . . » 12.000  
di ruolo B . . . . . » 9.000  
di ruolo C . . . . . » 6.000

II. — Maestre istitutrici degli educandati femminili:

di ruolo e non di ruolo . . . » 6.000

III. — Insegnanti tecnici-pratici, personale tecnico delle scuole e istituti di istruzione tecnica.

di ruolo e non di ruolo con orario completo (3) . . . . . » 6.000

C) Istruzione artistica:

I. — Professori:

a) dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, dei Licei artistici, degli istituti di arte:

di ruolo e non di ruolo con orario di cattedra (2) . . . . . » 12.000

(1) Il compenso viene corrisposto per i dodici mesi dell'anno. Il compenso non viene corrisposto nei periodi di aspettativa o altra posizione di stato che comporti la sospensione o riduzione dello stipendio.

(3) Per gli insegnanti tecnici-pratici che non abbiano orario completo il compenso è commisurato proporzionalmente alle ore settimanali di insegnamento prestate.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

b) delle Scuole d'arte:  
di ruolo e non di ruolo con  
orario di cattedra (2) . . . . . L. 9.000

(2) Per gli insegnanti non di ruolo che non abbiano orario di cattedra il compenso è commisurato proporzionalmente alle ore settimanali di insegnamento prestato.

II. — Insegnante d'arte applicata:

di ruolo e non di ruolo . . . L. 6.000

Gli onorevoli Maria Badaloni, Buzzi, Francesco Franceschini, Romanato, Emanuela Savio, Pitzalis, Sorgi, Pastore, Zanibelli, Calvi, Gitti, Biaggi, Pavan e Fabriani hanno proposto di sostituire la tabella F con la seguente (a):

	Dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957	Dal 1° luglio 1957
A) — ISTRUZIONE ELEMENTARE:		
I. — Insegnanti elementari:		
di ruolo e non di ruolo . . . . .	L. 1.500	L. 3.500
II. — Insegnanti e assistenti della Scuola di Metodo « A. Romagnoli » e degli Istituti statali dei sordomuti:		
di ruolo e non di ruolo . . . . .	» 2.000	» 5.000
B) — ISTRUZIONE SECONDARIA:		
I. — Professori di ruolo e non di ruolo: (b)		
di ruolo A . . . . .	L. 3.000	L. 7.000
di ruolo B . . . . .	» 2.000	» 5.000
di ruolo C . . . . .	» 1.500	» 3.500
II. — Maestre istitutrici degli educandi femminili:		
di ruolo e non di ruolo . . . . .	» 1.500	» 3.500
III. — Insegnanti tecnico-pratici, personale tecnico delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica:		
di ruolo e non di ruolo . . . . .	» 1.500	» 3.500
C) ISTRUZIONE ARTISTICA:		
I. — Professori:		
a) dei Conservatori di Musica, delle Accademie di Belle Arti, dei Licei Artistici, degli Istituti d'Arte:		
di ruolo e non di ruolo (c) . . . . .	L. 3.000	L. 7.000
b) delle Scuole d'Arte:		
di ruolo e non di ruolo (c) . . . . .	» 2.000	» 5.000
II. — Insegnanti d'arte applicata:		
di ruolo e non di ruolo . . . . .	» 1.500	» 3.500

(a) Il compenso è corrisposto per 11 mesi. Al personale comandato e lasciata facoltà di optare fra l'indennità di lavoro straordinario pagata dall'Amministrazione presso cui è comandato e quella prevista dalle presenti tabelle. Il compenso è proporzionalmente ridotto in relazione alle assenze dal servizio.

(b) Per gli insegnanti non di ruolo che non abbiano orario di cattedra il compenso è commisurato proporzionalmente alle ore settimanali di insegnamento prestato. In nessun caso però il detto compenso potrà eccedere la misura prevista per il personale non di ruolo con orario di cattedra.

(c) Per gli insegnanti non di ruolo che non abbiano orario di cattedra il compenso è commisurato proporzionalmente alle ore settimanali di insegnamento prestato. In nessun caso però il detto compenso potrà eccedere la misura prevista per il personale non di ruolo con orario di cattedra.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

Gli onorevoli Ceccherini, Chiaramello e Paolo Rossi hanno proposto di sostituire la lettera A della tabella F con la seguente (1):

## A) Istruzione elementare

I. - - Insegnanti elementari, insegnanti e assistenti della scuola di metodo « A. Romagnoli » e degli istituti statali dei sordomuti:

non di ruolo . . . . .	L. 6.000
di ruolo:	
coefficiente 202 . . . . .	» 6.000
coefficiente 229 . . . . .	» 7.000
coefficiente 271 . . . . .	» 8.500
coefficiente 325 . . . . .	» 10.000
coefficiente 402 . . . . .	» 12.000

(1) Il compenso è corrisposto per 12 mesi all'anno ed è esteso anche agli insegnanti comandati o distaccati presso gli uffici, sempreché non godano di altre indennità di natura extra-tabellare.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati alla tabella F?

SEGN. *Relatore*. Come ho già detto in sede di discussione generale, sono favorevole alla equiparazione del compenso mensile per prestazioni complementari, ecc., tra professori non di ruolo e professori di ruolo, come tra insegnanti elementari non di ruolo ed insegnanti elementari di ruolo.

Accetto perciò l'emendamento proposto dagli onorevoli Maria Badaloni ed altri, oltre

che per questi ragioni di giustizia, anche perché è stata reperita la copertura dell'onere di circa 250 milioni.

Sono invece contrario agli altri emendamenti privi di copertura.

PRESIDENTE. Il Governo?

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Anna De Lauro Matera, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE LAURO MATERA ANNA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Sciorilli Borrelli, mantiene l'emendamento Natta, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SCIORILLI BORRELLI. Insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Natta.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Maria Badaloni.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ceccherini, sostitutivo della lettera A) della tabella F.

(Non è approvato).

Si dia lettura della tabella G.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge:

## TABELLA DEGLI AUMENTI DELL'INDENNITÀ DI DIREZIONE

- I. — Direttori dei Conservatori di musica, Direttore dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, Direttore dell'Accademia di danza, Presidi di I categoria degli Istituti d'istruzione secondaria, Direttori degli Istituti d'arte:  
Lire 7.000 mensili lorde dal 1° luglio 1957.
- II. — Direttori e Presidi di II categoria delle scuole d'istruzione secondaria. Direttori delle Scuole d'arte:  
Lire 5.000 mensili lorde dal 1° luglio 1957.
- III. — Rettori dei Convitti nazionali e Direttrici degli Educandati femminili:  
Lire 7.000 mensili lorde dal 1° luglio 1957.
- IV. — Ispettori scolastici:  
Lire 7.000 mensili lorde dal 1° luglio 1957; lire 11.000 mensili lorde per coloro che abbiano una anzianità di servizio di almeno tre anni.
- V. — Direttori didattici, Direttori della Scuola statale di metodo « A. Romagnoli », Direttori degli Istituti statali dei sordomuti:  
Lire 5.000 mensili lorde dal 1° luglio 1957.

NOTA — Per il periodo 1° luglio 1956-30 giugno 1957 gli aumenti sono fissati rispettivamente in lire 3.000 per i presidi, direttori ed ispettori di cui ai punti I, III, IV e in lire 2.000 per i presidi e direttori di cui ai punti II e V.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

PRESIDENTE. Gli onorevoli Anna De Lauro Matera, Lozza, Leonilde Iotti, Malagugini, Picciotti e Mazzali hanno proposto di sostituire la tabella G con la seguente:

« I. — Direttori dei Conservatori di musica, direttore dell'Accademia nazionale di arte drammatica, direttore dell'Accademia di danza, presidi di I categoria degli istituti di istruzione secondaria, direttori degli istituti d'arte:

lire 15.000 mensili lorde dal 1° luglio 1956.

II. — Direttori e presidi di II categoria delle scuole di istruzione secondaria, direttori delle scuole d'arte:

lire 12.500 mensili lorde dal 1° luglio 1956.

III. — Rettori dei convitti nazionali e direttrici degli educandati femminili:

lire 12.500 mensili lorde dal 1° luglio 1956.

IV. — Ispettori scolastici:

lire 12.500 mensili lorde dal 1° luglio 1956.

V. — Direttori didattici, direttori della scuola statale di metodo « A. Romagnoli », direttori degli istituti statali dei sordomuti:

lire 9.000 mensili lorde dal 1° luglio 1956 ».

Gli onorevoli Natta, Sciorilli Borrelli, Marangone, Gaudioso, Mazzali, Picciotto e Lozza

hanno proposto di sostituire la tabella G con la seguente:

I. — Presidi di I categoria degli istituti di istruzione secondaria, direttori dei Conservatori di musica, direttore dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, direttore dell'Accademia di danza, direttori degli istituti di arte:

lire 12.000 mensili lorde dal 1° luglio 1956.

II. — Capi di istituto di II categoria delle scuole di istruzione secondaria, direttori delle scuole d'arte:

lire 9.000 mensili lorde dal 1° luglio 1956.

III. — Rettori dei convitti nazionali e direttrici degli educandati femminili:

lire 12.000 mensili lorde dal 1° luglio 1956.

IV. — Ispettori scolastici:

lire 12.000 mensili lorde dal 1° luglio 1956.

V. — Direttori didattici, direttori della scuola statale di metodo « A. Romagnoli », direttori degli istituti statali dei sordomuti:

lire 9.000 mensili lorde dal 1° luglio 1956 ».

Gli onorevoli Maria Badaloni, Buzzi, Francesco Franceschini, Romanato, Emanuela Savio, Pitzalis, Sorgi, Pastore, Zambelli, Calvi, Gitti, Biaggi, Pavan e Fabriani hanno proposto di sostituire la tabella G con la seguente:

## TABELLA DEGLI AUMENTI DELL'INDENNITÀ DI DIREZIONE

I. — Direttori dei Conservatori di musica, Direttore dell'Accademia nazionale d'Arte drammatica, Direttore dell'Accademia di danza, Presidi di I categoria degli Istituti di istruzione secondaria, Direttori degli Istituti d'arte:

Lire 7.000 mensili lorde dal 1° luglio 1957.

II. — Direttori e Presidi di II categoria delle Scuole di istruzione secondaria, Direttori delle Scuole d'arte:

L. 5.000 mensili lorde dal 1° luglio 1957.

III. — Rettori dei Convitti nazionali e Direttrici degli Educandati femminili:

Lire 7.000 mensili lorde dal 1° luglio 1957.

IV. — Ispettori scolastici:

Lire 7.000 mensili lorde dal 1° luglio 1957; Lire 11.000 mensili lorde per coloro che abbiano una anzianità di servizio di almeno 3 anni.

V. — Direttori didattici, Direttori della Scuola statale di metodo « A. Romagnoli », Direttori degli Istituti statali dei sordomuti:

Lire 5.000 mensili lorde dal 1° luglio 1957.

NOTE: a) Per il periodo 1° luglio 1956-30 giugno 1957, gli aumenti sono fissati rispettivamente in lire 3.000 per i Presidi, Direttori e Ispettori di cui ai punti I, III, IV e in lire 2.000 per i Presidi e Direttori di cui ai punti II e V.

b) Al personale comandato è lasciata facoltà di optare fra l'indennità di lavoro straordinario pagata dall'Amministrazione presso cui è comandato e l'indennità di direzione.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

SEGNI, *Relatore*. La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti rimettendosi al Governo per l'emendamento Maria Badaloni.

PRESIDENTE. Il Governo?

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono contrario a tutti gli emendamenti: accetto, invece, le note contenute nell'emendamento Maria Badaloni.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Anna De Lauro Matera, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

DE LAURO MATERA ANNA. Sì, signor Presidente.

NATTA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATTA. Il nostro gruppo si accinge a dare il proprio voto con la coscienza di aver compiuto il proprio dovere, facendo il possibile non solo per migliorare la legge, ma perché attraverso una decisione responsabile del Parlamento, venisse riconosciuta alla scuola italiana e agli insegnanti una più dignitosa e più equa posizione e la possibilità quindi di contribuire più ampiamente allo sviluppo della cultura italiana.

Abbiamo inteso difendere, attraverso una serie di emendamenti, la dignità e il valore degli insegnanti, riconoscendo la preminente funzione del docente; al tempo stesso abbiamo inteso difendere la migliore esistenza e l'avvenire della scuola, accogliendo esigenze per le quali gli insegnanti italiani si battono da anni ed anni.

Abbiamo fatto questo con pieno senso di responsabilità, sia quando abbiamo presentato alternative diverse per le soluzioni più avanzate e per quelle più modeste, sia quando abbiamo indicato delle effettive possibilità finanziarie a copertura dei nostri emendamenti ed anche quando, onorevole Presidente del Consiglio, si trattava di impegni per un futuro più lontano. Anche in questo caso noi ci preoccupavamo della scuola italiana e compivamo perciò una scelta.

Credo che lo stesso ministro della pubblica istruzione abbia avuto modo di riconoscere che bisognerà trovare centinaia di miliardi per la scuola del nostro paese. Responsabilmente noi abbiamo presentato i nostri emendamenti, come responsabilmente abbiamo chiesto la rimessione del disegno di legge all'Assemblea. Credo che tutti i colleghi possano, al termine, darci atto che l'andamento della discussione

ed i voti hanno dimostrato che, attraverso questa nostra iniziativa, alcuni miglioramenti modesti, modestissimi, se si vuole, si sono realizzati e si è compiuto anche un piccolo passo avanti per il trattamento economico degli insegnanti, se è vero, come è vero, che le posizioni già rigide del Governo quando il provvedimento fu discusso al Senato, sono state ora battute.

Né importa a noi se, attraverso una troppo scoperta astuzia, può apparire che tale risultato sia dipeso dalla accorta conoscenza dei residui di bilancio da parte dei colleghi della democrazia cristiana e dalla accondiscendenza del ministro Medici di fronte ad una tale scoperta! L'essenziale è che una parte dei fondi necessari a dare maggiore soddisfazione agli insegnanti italiani si siano reperiti, anche se restano i nostri dubbi se siano i fondi del Polesine o se siano i fondi provenienti dai beni ex tedeschi. Questo è un risultato della battaglia che è stata compiuta e del fatto che il Governo ed i vari gruppi parlamentari sono stati posti di fronte alle proprie responsabilità.

La legge sarà ora votata e anche il rischio, sul quale a lungo si è insistito, di un suo sabotaggio o di un suo ritardo (del quale per altro non avremmo certo avuto noi le responsabilità) cade. La discussione si è svolta rapidamente e sono emerse chiaramente, attraverso il dibattito, le rispettive posizioni.

Il nostro giudizio lo abbiamo espresso con sufficiente chiarezza. A nostro parere, la legge non è soddisfacente, né sotto il profilo del trattamento economico, né sotto quello dell'ordinamento delle carriere. Il problema degli insegnanti italiani non ha avuto la sua soluzione definitiva. Certo anche questo provvedimento costituisce qualcosa e, se si istituiscono dei confronti col lontano passato, come ha fatto la onorevole Maria Badaloni, ci si può anche dichiarare soddisfatti del cammino percorso. Però non noi possiamo dichiararci soddisfatti, perché resta la realtà dura delle condizioni concrete degli insegnanti italiani, condizioni di disagio e di difficoltà, soprattutto all'inizio della loro carriera. Non possiamo essere soddisfatti perché siamo persuasi che si poteva e si doveva fare di più, che altri passi, sia pur modesti, potevano essere ancora compiuti.

E per queste considerazioni che noi non ci sentiamo e non potremo dare il nostro voto favorevole, proprio perché la legge delude le attese più vive degli insegnanti e della scuola italiana. Ci asterremo dal voto e nella

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

nostra astensione dobbiamo sottolineare quanto la nostra azione è riuscita a strappare in questa occasione e quanto resta per gli insegnanti e per la scuola italiana da conquistare nel futuro. Noi, con il medesimo impegno, saremo a fianco degli insegnanti italiani per continuare l'azione per il progresso e la rinascita della scuola del nostro paese. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Anna De Lauro Matera.

(*Non è approvato*).

Onorevole Natta, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

NATTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Natta.

(*Non è approvato*).

Onorevole Maria Badaloni, mantiene il suo emendamento?

BADALONI MARIA. Lo mantengo, limitatamente alle note.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella G nel testo della Commissione, integrata dalle note dell'emendamento Maria Badaloni.

(*È approvata*).

DE LAURO MATERA ANNA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso della legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LAURO MATERA ANNA. Devo anzitutto dichiarare che veramente nel nostro cuore questa sera è una profonda amarezza. Noi siamo contenti, signor Presidente, onorevoli colleghi, di aver discusso in Assemblea questo provvedimento. La sua importanza richiedeva una discussione approfondita, nella sede più larga possibile, in sede politica e una chiara assunzione di responsabilità. Vi sono state entrambe. Ora, al momento del voto, alcune considerazioni s'impongono. La nostra parte si è trovata dinanzi alla sordità più completa e del Governo e dei colleghi della democrazia cristiana. (*Commenti al centro*). E bisogna dire, onorevoli colleghi, che da parte nostra vi è stata la dimostrazione della più grande buona volontà. Il collega Franceschini può darci atto che da noi tutti i tentativi sono stati esperiti per cercare di portare questo provvedimento su una base più accettabile per il personale della scuola. Ma la realtà è che tutta la discussione (non si può non dirlo) del prov-

vedimento è stata deformata da una impostazione che secondo noi è profondamente errata, perché è intervenuta a limitare la libertà e la sovranità della Camera, rigettando ogni proposta di modifica che non avesse garantita la copertura nel quadro del bilancio attuale. Ma anche con questa impostazione, derivante da un'interpretazione troppo letterale dell'articolo 81 della Costituzione, uno sforzo di buona volontà sarebbe stato possibile, com'è stato ampiamente dimostrato dal collega Pieraccini. Bisogna riconoscere che questo provvedimento non è ciò che la scuola italiana aspettava e aspetta. Noi teniamo ad affermare questa sera, come già abbiamo detto ieri e come ripetute volte abbiamo affermato in quest'aula, che per noi il problema della scuola occupa uno dei primi posti nella graduatoria dei problemi del nostro paese e che il progresso del nostro paese è fortemente condizionato dalla risoluzione che di esso sapremo dare. È ovvio che al centro della questione « scuola » si pone il trattamento giuridico ed economico degli insegnanti. Il gruppo socialista è sereno perché cosciente di aver combattuto una buona battaglia. Noi continueremo questa battaglia, di cui solo una fase si è chiusa questa sera. Rivolgiamo il nostro pensiero a tutti gli insegnanti italiani, e diciamo loro che il giudizio che essi daranno di questa legge non potrà essere un giudizio puramente tecnico; esso dovrà essere in primo luogo politico.

Ai colleghi democristiani devo dire soltanto poche parole, che del resto ho detto già ieri: colleghi democristiani, dovete comprendere che il problema della scuola va affrontato in ben altro modo e misura. Io ho seguito attentamente l'intervento di ieri della collega Badaloni, devo dire che non possiamo consolarci dell'insufficienza di oggi, pensando a ciò che la scuola era, poniamo, 30 anni fa. Ogni periodo storico ha i suoi imperativi e quelli di oggi sono particolarmente seri.

Io dico che bisognerebbe dichiarare un vero e proprio stato di emergenza nel settore scolastico. Onorevoli colleghi democristiani, il momento è giunto di comprendere queste cose e agire in conformità. Ogni anno che passa senza far nulla o facendo troppo poco sarà pagato a carissimo prezzo.

Per tutti questi motivi il gruppo socialista non voterà a favore di questa legge; esso dichiara di astenersi dal voto, assicurando nel contempo tutto il personale della scuola che sarà accanto a loro, combatterà con loro

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

fin quando questa grande battaglia per il progresso e la civiltà non sarà definitivamente vinta. (*Applausi a sinistra*).

BUCCIARELLI DUCCI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

BUCCIARELLI DUCCI. Il gruppo parlamentare della democrazia cristiana voterà a favore del disegno di legge di cui abbiamo concluso ora l'esame e che riguarda l'ordinamento delle carriere ed il trattamento economico del personale insegnante, direttivo ed ispettivo.

Voterà a favore della legge così come è stata emendata e migliorata, perché essa, onorevoli colleghi, rappresenta un progresso sostanziale per la differenziazione delle carriere secondo il principio postulato dall'articolo 7 della legge-delega.

Nel presentare gli emendamenti il nostro gruppo si è ispirato a criteri di giustizia e di praticità, anche in considerazione della esigenza che la legge possa essere approvata nella presente legislatura, così come è desiderio di tutti gli insegnanti. Ad essi il gruppo democristiano rivolge il pensiero cordiale e l'augurio più vivo affermando che il riconoscimento della dignità della funzione docente è il fondamento dello sviluppo della politica scolastica realmente rispondente all'importanza della scuola e alle esigenze sociali odierne.

Il gruppo della democrazia cristiana dichiara che è sua ferma intenzione perseguire una siffatta politica, convinto della sua fecondità per il progresso della democrazia e della civiltà italiana. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 26-bis.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge:

« È autorizzato il versamento allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1957-58 delle somme di lire 2 miliardi 461 milioni 800 mila e di lire 313 milioni 200 mila da prelevare rispettivamente dal conto corrente infruttifero di tesoreria (Ministero del tesoro, provento netto buoni del tesoro novennali 1961-legge 14 dicembre 1951, n. 1325, articolo 9) e da quello della liquidazione beni ex tedeschi in Italia ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 27.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge:

« L'onere recato dalla presente legge sarà fronteggiato con i proventi derivanti, ai sensi

dell'articolo 75 del regio decreto 17 aprile 1921, n. 796, dall'argento monetato giusta la legge 21 novembre 1957, n. 1141 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

#### Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica e disposizioni sulla carriera degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione » (3438).

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione.

Presenti . . . . .	341
Votanti . . . . .	202
Astenuti . . . . .	139
Voti favorevoli . . . . .	197
Voti contrari . . . . .	5

(*La Camera approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Agrimi	Berry
Aldisio	Biaggi
Alessandrini	Biagioni
Amatucci	Biasutti
Antoniozzi	Boidi
Arcaini	Bolla
Armosino	Bontade Margherita
Baccelli	Borsellino
Badaloni Maria	Bovetti
Baresi	Breganze
Bartole	Brusasca
Belotti	Bubbio
Berloffo	Bucciarelli Ducci
Bernardinetti	Ruffone

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

Burato	Franceschini Fran-	Pintus	Sensi
Buttè	cesco	Pitzalis	Sodano
Buzzi	Franzo	Priore	Sorgi
Caccuri	Fumagalli	Pugliese	Spadazzi
Caiati	Galati	Quarello	Spadola
Calvi	Galli	Quintieri	Sparapani
Camposarcuno	Garlato	Rapelli	Spataro
Cappugi	Gaspari	Reposi	Stella
Caronia	Gatto	Resta	Storchi
Cassiani	Geremia	Riva	Sullo
Castelli Edgardo	Germani	Rocchetti	Tambromi
Cavallari Nerino	Giglia	Romanato	Terranova
Cavallaro Nicola	Giraudò	Romano	Titomanlio Vittoria
Cavalli	Gonella	Rosati	Togni
Cervone	Gorini	Roselli	Tosato
Chiaramello	Gotelli Angela	Rumor	Tosi
Chiarini	Graziosi	Russo	Tozzi Condivi
Cibotto	Guariento	Sabatini	Trabucchi
Codacci Pisanelli	Guerrieri Emanuele	Salizzoni	Troisi
Colasanto	Guerrieri Filippo	Sammartino	Turnaturi
Colitto	Gui	Sampietro Umberto	Valandro Gigliola
Colleoni	Helper	Sangalli	Valsecchi
Colombo	Jervolino Angelo Raf-	Sanzo	Vedovato
Concetti	faele	Savio Emanuela	Veronesi
Conci Elisabetta	Jervolino Maria	Scaglia Giovanni Bat-	Vetrone
Corona Giacomo	Lombardi Pietro	tista	Vicentini
Dal Canton Maria Pia	Longoni	Scalfaro	Villa
Dante	Lucchesi	Scalia Vito	Vischia
Dazzi	Lucifredi	Schiratti	Viviani Arturo
De Biagi	Mannironi	Scoca	Zaccagnini
De Capua	Manzini	Sedati	Zanibelli
Del Bo	Marazza	Segni	Zanotti
Delle Fave	Marenghi		
Delli Castelli Filo-	Marotta		
mena	Martinelli		
Del Vescovo	Martino Edoardo	<i>Si sono astenuti:</i>	
De Maria	Mastino del Rio	Alicata	Bettiol Francesco
De Martino Carmine	Mattarella	Amadei	Giorgio
De Meo	Maxia	Amendola Giorgio	Bettoli Mario
De Totto	Mazza	Amendola Pietro	Bianco
Diecidue	Menotti	Amiconi	Bigi
Di Giacomo	Merenda	Andò	Bigiandi
Di Leo	Micheli	Angelini Ludovico	Bogoni
Driussi	Momoli	Angelino Paolo	Boldrini
Durand de la Penne	Montini	Angelucci Mario	Borellini Gina
Elkan	Murdaca	Assennato	Bottonelli
Ermini	Murgia	Audisio	Brodolini
Fabriani	Napolitano Giorgio	Baglioni	Bufardeci
Fanelli	Negrari	Baldassari	Calandrone Giacomo
Fanfani	Pacati	Baltaro	Calandrone Pacifico
Farinet	Pavan	Barbieri Orazio	Calasso
Ferrara Domenico	Pecoraro	Bardini	Candelli
Ferrari Aggradi	Pedini	Barontini	Capacchione
Ferrario Celestino	Penazzato	Bartesaghi	Capalozza
Ferreri Pietro	Perdonà	Bei Ciufoli Adele	Capponi Bentivegna
Folchi	Petrilli	Beltrame	Carla
Foresi	Petrucci	Berardi Antonio	Caprara
	Pignatone	Bernieri	Cavallari Vincenzo
		Berti	Cavallotti

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

Cavazzini	Maniera
Cervellati	Marabini
Cianca	Marangone Vittorio
Cinciari Rodano Ma- ria Lisa	Marangoni Spartaco
Clocchiatti	Marchionni Zanchi Renata
Compagnoni	Marilli
Corbi	Martuscelli
Cremaschi	Massola
Curcio	Melloni
De Lauro Matera Anna	Miceli
Del Vecchio Guelfi Ada	Montagnana
Diaz Laura	Montanari
Di Mauro	Moscatelli
Di Paolantonio	Natoli Aldo
D'Onofrio	Natta
Failla	Nenni Giuliana
Farini	Nicoletto
Ferrari Francesco	Pajetta Gian Carlo
Ferrì	Pajetta Giuliano
Floreanni Gisella	Pelosi
Fogliazza	Pessi
Fora Aldovino	Picciotto
Gallico Spano Nadia	Pirastu
Gatti Caporaso Elena	Polano
Gaudioso	Pollastrini Elettra
Gelmini	Raffaelli
Geraci	Ravera Camilla
Ghidetti	Ricci Mario
Giacone	Ronza
Gianquinto	Rosini
Gomez D'Ayala	Rubeo
Gorreri	Sala
Grasso Nicolosi Anna	Santi
Graziadei	Scappini
Grifone	Scarpa
Grilli	Schiavetti
Ingrao	Schirò
Jacoponi	Sciorilli Borrelli
La Rocca	Scotti Francesco
Li Causi	Silvestri
Lizzadri	Spallone
Lombardi Carlo	Targetti
Lopardi	Tognoni
Lozza	Turchi
Luzzatto	Venegoni
Magno	Villani
Malagugini	Walter
	Zamponi

*Sono in congedo* (concesso nelle sedute precedenti):

Bardanzellu	Marzotto
Bettiol Giuseppe	Musolino
Fina	Volpe
Invernizzi	

(concesso nelle sedute odierne):

Carcatera	Marconi
Dosi	Pignatelli
Foderaro	Viale
Iozzelli	

#### Annunzio di una proposta di legge.

**PRESIDENTE.** È stata presentata la proposta di legge:

**TESAURO:** « Istituzione in Salerno di una sezione distaccata della corte di appello di Napoli » (3587).

Sarà stampata, distribuita e, avendo il proponente rinunciato allo svolgimento, trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

#### Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

**PRESIDENTE.** Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

**NENNI GIULIANA.** *Segretario*, legge:

#### *Interrogazioni a risposta orale.*

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se sia a conoscenza del gravissimo atto compiuto dal commissario dell'Opera nazionale maternità e infanzia di Modena, il quale ha fatto cancellare dalla facciata della casa della madre e del bambino di Castelfranco Emilia (Modena) il nome della eroina nazionale Gabriella Degli Esposti, medaglia d'oro alla memoria della guerra di liberazione.

« L'offesa recata alla memoria di questa eroina e alla Resistenza, ha sollevato sdegno e dolore in tutta la popolazione, la quale in questo atto vede un ulteriore tentativo di oscurare gli ideali e i valori della Resistenza e di gettare nell'ombra fulgide figure come quella di Gabriella Degli Esposti. Questa opinione è avvalorata dal fatto che oggi, e nel passato, gli istituti dell'O.N.M.I. vengono intitolati a persone; ad esempio, al pediatra Attilio Odero, in Genova Sestri; al ministro Ezio Vanoni, in Sondrio; alla madre del neo sindaco di Roma dottor Urbano Ciocchetti, in Roma. E persino, mentre a Castelfranco Emilia si cancella il nome dell'eroina Gabriella Degli Esposti, a Pieve Santo Stefano (Arezzo) si intitola una piazza alla nonna materna di Amintore Fanfani e si innalza ufficialmente un busto al

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

maestro elementare del segretario della democrazia cristiana.

« Ma anche se nessuna casa della madre e del bambino fosse mai stata intitolata a persona, il nome di Gabriella Degli Esposti, per quello che rappresenta, si colloca fra i valori umani e patriottici più puri della nazione; per cui il suo sacrificio e il suo esempio meritano di essere mantenuti vivi nel cuore di tutti e particolarmente delle madri e dei fanciulli italiani.

« Gli interroganti chiedono pertanto cosa intenda fare il Presidente del Consiglio perché sia provveduto all'immediato ripristino della intitolazione all'eroina Gabriella Degli Esposti della casa della madre e del bambino di Castelfranco.

(4129) « BORELLINI GINA, CAPPONI BENTIVEGNA CARLA, BOLDRINI, RICCI, FLOREANINI GISELLA, BOTTONELLI, NOCE TERESA, BEI CIUFOLI ADELE, MEZZA MARIA VITTORIA, RAVERA CAMILLA, CINCIARI RODANO MARIA LISA, IOTTI LEONILDE, CREMASCHI, GALLICO SPANO NADIA, POLLASTRINI ELETTRA, GELMINI, ROSSI MARIA MADDALENA, VIVIANI LUCIANA, CORBI, DEL VECCHIO GUELFI ADA, DE LAURO MATERA ANNA, DIAZ LAURA, NENNI GIULIANA, GRASSO NICOLOSI ANNA, MARCHIONI ZANCHI RENATA, GATTI CAPO-RASO ELENA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere i motivi, cosiddetti di ordine pubblico, che hanno indotto il questore di Potenza a negare un comizio, sullo scioglimento dell'amministrazione comunale di Lavello, alla federazione del partito comunista italiano, e per sapere se l'unica causa di turbativa dell'ordine pubblico non sia da ricercarsi nello sdegno morale suscitato nella coscienza di tutti gli onesti cittadini di Lavello dalla nomina del signor Bruno a commissario prefettizio di quel comune.

(4130) « GREZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se non ritenga opportuno disporre la convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del consiglio comunale di Sant'Agata dei Goti (Benevento) sciolto da oltre sei mesi, dove per la mancanza di una regolare amministrazione si è determinata una situazione di vero e proprio

caos amministrativo con gravissimo danno della cittadinanza.

(4131) « VILLANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se risponde a verità la notizia che l'ufficio provinciale della previdenza sociale di Napoli ha trasmesso i libretti della pensione ai coltivatori diretti del comune di Striano al delegato della confederazione dei coltivatori diretti invece che al sindaco secondo la prescrizione della legge;

se intende intervenire per il rispetto della legge contro l'inammissibile manovra elettorale e con quali misure.

(4132) « GOMEZ D'AYALA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere se intende inserire nel prossimo piano annuale per l'attuazione della legge speciale per la difesa del suolo calabrese il consolidamento del rione Bastia dell'abitato del comune di Scilla (Reggio Calabria), che minaccia di franare.

(4133) « MINASI ».

*Interrogazioni a risposta scritta.*

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dei civili che sono rimasti minorati per causa di lavoro prestato, durante il periodo di guerra 1940-45, presso stabilimenti ausiliari.

(32424) « DE TOTTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro degli affari esteri, per conoscere se non ritengano giunto il momento di intervenire energicamente per tutelare le persone e i beni dei nostri connazionali residenti nel Venezuela, fatti segno a ingiustificati e proditori attacchi, a seguito dei noti avvenimenti politici di quella Repubblica, anche per evitare che gli italiani residenti in Colombia, in Argentina e in Brasile possano essere esposti a rappresaglie ancora peggiori.

« Tale eventualità non è da escludersi essendo, quei paesi, in preda a gravi convulsioni politiche, economiche e sociali.

« Pertanto, di fronte ai continui atti di violenza contro gli italiani e alla chiara impo-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

tenza del governo di Caracas a controllare la situazione, l'interrogante chiede se non sia il caso di adeguarsi a quanto — in analoghe circostanze — dispose il Governo italiano nel lontano 1899 che inviò nel porto di Baranquilla una squadra della regia marina al comando dell'ammiraglio Canevaro, imponendo la corresponsione di immediati indennizzi agli italiani residenti in Colombia, danneggiati da una rivolta politica.

« L'interrogante confida che, per l'onore e il prestigio dell'Italia, siano adottate immediate ed urgenti misure per difendere la collettività italiana da veri e propri atti di banditismo cui fanno riscontro gli inni di vittoria lanciati dalla nostra stampa indipendente, che preferisce, evidentemente, i massacri della libertà, anziché il benessere che il « dittatore » spodestato ebbe il torto di concedere ai 150.000 connazionali.

(32425) « SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se non ritenga opportuno concedere la richiesta approvazione per il tradizionale circuito motociclistico di Cesena, giacente presso l'apposita Commissione interministeriale, tenendo presente che il circuito stesso, come è ampiamente documentato, non pregiudica la viabilità e la sicurezza.

« L'interrogante fa infine presente che il circuito di Cesena rappresenta l'unica manifestazione del genere nella Romagna, alla quale è legata una buona tradizione turistica e il giudizio della Commissione è ansiosamente atteso dalla cittadinanza di tutti i paesi interessati dalla manifestazione.

(32426) « SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere le ragioni per le quali non si è dato luogo alla richiesta di Medri Egisto padre del militare caduto Silvio. La pensione per il figlio era stata accordata alla moglie essendo Medri Egisto emigrato in Francia. Però al suo rientro dalla Francia il 10 febbraio 1954 fu ritirata la pensione alla moglie (madre del caduto) a partire dal 6 giugno 1957.

« La richiesta di voltura sollecitata dall'interessato attende ancora risposta.

(32427) « MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se non ritiene intervenire perché sia dato corso alla pratica

di danni di guerra inoltrata da Pirazzoli Attilio, da Castel del Rio (Bologna).

(32428) « MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra di Manini Adelfo (Budrio). Trattasi di diretta civile numero 12983.

(32429) « MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di richiesta di pensione di guerra inoltrata da Panciroli Andrea di Carlo (Medicina). Trattasi di diretta militare.

(32430) « MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra di Cuscini Bruno di N. N. (Medicina). Trattasi di militare che fu deportato in Germania. (D. M.).

(32431) « MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere la posizione della richiesta di pensione di guerra di Melloni Antonio (Pieve di Cento). Trattasi di diretta militare.

(32432) « MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, onde voglia intervenire perché sia definita la pratica di richiesta di pensione di guerra di Rossi Ettore fu Augusto, inoltrata da circa 7 anni, senza ottenere risposta nonostante diversi solleciti. Il Rossi è nel frattempo deceduto e la vedova Rosta Maria ha chiesto la reversibilità della pensione. La pratica porta il numero di posizione 139836.

(32433) « MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della domanda di pensione di guerra inoltrata da Pancaldi Bruno fu Giuseppe (Galliera). Trattasi di diretta militare.

(32434) « MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere — premesso che il contenuto della risposta all'interrogazione n. 31948, evidentemente per le errate informazioni avute, non risponde al vero; ritenuto che il Cosentino aveva espresso il desiderio di un avvicinamento a Reggio Cala-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

bria alcuni anni addietro e che ormai quella sua richiesta, superata dal tempo e dalle situazioni nuove, restava archiviata: ritenuto che il Cosentino, in effetti, subì quel provvedimento in quanto attivo consigliere comunale di minoranza e per essere posto nell'impossibilità di assolvere il suo mandato — se intende, assunte più esatte informazioni, revocare il provvedimento di trasferimento del sottocapo Cosentino Filippo dalla stazione di Palmi Calabro a quella di Pellaro di Reggio Calabria.

(32435)

« MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile, per conoscere se abbia notizie della tragica situazione in cui versano circa 400 pescatori dell'isoletta di Linosa, sul Canale di Sicilia, completamente isolata dal resto del mondo.

« Essi sono stati abbandonati al loro destino dal Governo regionale siciliano e dalle autorità centrali.

« Si tenga presente in proposito che da oltre cinque mesi i poveri pescatori, a causa del pessimo tempo e della mancanza di adeguati attrezzi, non hanno potuto esercitare il proprio lavoro e quando, nelle rare giornate di bel tempo, hanno ottenuto qualche risultato, il prodotto è stato necessariamente distrutto, non esistendo a Linosa nessun impianto frigorifero per la conservazione del pesce.

« Il piccolo postale che, irregolarmente, compie il servizio fra l'isola e Trapani non può trasportare il pescato, esasperando la già critica situazione, aggravata anche dalla mancanza di acqua potabile e dell'assistenza sanitaria. Infatti, durante il periodo di ferie, il medico condotto non può essere sostituito e l'ostetrica è costretta a far servizio fra Linosa e Lampedusa, mentre la locale farmacia è sfornita di antibiotici, cosa che è stata particolarmente avvertita durante la recente ondata di influenza asiatica.

« Per quanto suesposto l'interrogante chiede di conoscere quali immediate provvidenze si intendano adottare per sanare la esposta situazione, che contrasta tanto apertamente con le varie manifestazioni fieristiche della pesca.

(32436)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i motivi per cui l'ispettorato del lavoro della provincia di Caserta, che è sempre pronto a intervenire con i rigori di

legge in altri casi anche a distanza di anni, nonostante le reiterate denunce e segnalazioni (sia scritte che verbali) ancora non abbia inteso di intervenire a tutela dei diritti dei netturbini comunali di Mondragone (Caserta) privati per cinque anni di assegni familiari e tuttora senza riposo settimanale e senza congedo annuale.

(32437)

« SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere in base a quali disposizioni di legge il comune di Roma si ostina a negare il diritto di residenza in Roma al signor Guccione Giuseppe di Matteo nato ad Alia il 2 giugno 1923, sposatosi in Roma nel marzo 1957 con la cittadina di Roma Giusto Giacinta ed abitante in Roma, con la moglie, in via della Cecchina n. 31.

(32438)

« CUTTITTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga opportuna una più approfondita indagine circa la particolare posizione del sindaco di Mondragone (Caserta), per il quale già fu presentata dall'interrogante l'interrogazione n. 31042.

« Risulta che la corte di appello di Napoli ha disposto la riapertura di istruttoria relativa alle denunce per i reati « abuso di ufficio » e « violenza privata », in primo tempo archiviate in conseguenza delle false attestazioni del sindaco stesso a giustificazione delle sue incriminate azioni arbitrarie (v. n. 237/1957 C. di rubrica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere).

« Inoltre, sempre a carico dello stesso sindaco, all'infuori degli accertamenti in corso su denuncia anonima per « occultazione di reato » (rubricata a n. 116/1957 C. tribunale penale di Santa Maria Capua Vetere), è in fase istruttoria altro procedimento penale per reato di restrizione della libertà personale (n. 324/1957 C. rubrica dello stesso tribunale penale).

« L'interrogante chiede di conoscere se il ministro non ritenga sufficientemente indicativo il surriferito stato di fatti per disporre quei provvedimenti che confermino che nel comune di Mondragone i principi di morale amministrativi sanciti dalla legge.

(32439)

« SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere in virtù di quale norma legislativa l'amministrazione comunale di Mondragone (Caserta) abbia po-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

tuto trattenere in servizio, e per la durata di ben cinque anni, cinque netturbini con il solo salario di lire 500 lorde giornaliere, e privi di assegni familiari o aggiunte di famiglia ad essi spettanti per legge.

« L'interrogante chiede anche di conoscere per quale norma di legge l'amministrazione si senta autorizzata a privare, malgrado le rinnovate richieste, i dipendenti netturbini comunali sia del riposo settimanale che del congedo annuale previsti dalle vigenti leggi sul lavoro.

« L'interrogante si riferisce a risposta data dal ministro alla interrogazione n. 31043 circa il trattamento fatto dal comune di Mondragone a questi suoi dipendenti. Nella risposta del ministro viene affermato che la trattenuta di lire 300 mensili effettuata dall'amministrazione comunale ai dipendenti netturbini per tassa vestiario è giustificata in quanto che la nuova ditta appaltatrice ha effettuato ogni anno una distribuzione di indumenti ai netturbini. Tale affermazione risulta infondata in quanto la ditta deve avere affermato cosa falsa, e assolutamente non dimostrabile.

« In quanto poi alla coartazione esercitata dal sindaco di Mondragone sui netturbini per indurli a desistere dallo sciopero e contemporaneamente a dimettersi dal sindacato di categoria, ciò è dimostrato dall'apposita denuncia alla procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere per reato di restrizione della libertà personale (rubricata al n. 324/1957 C.), a seguito di cui i denunziati, Improta e Delli Schiavi, furono licenziati dall'amministrazione con una ben precisa motivazione, come può rilevarsi dal voluminoso fascicolo esistente presso la prefettura di Caserta nonché dagli stessi atti all'esame del Ministero dell'interno inerenti al concorso gerarchico in corso d'istruttoria per l'annullamento delle deliberazioni di licenziamento da parte della prefettura.

« L'interrogante chiede di conoscere se non sia il caso di adottare nei riguardi del sindaco di Mondragone, anche per le mesatte precisazioni fornite al superiore Ministero, quei provvedimenti confacenti alle abituali violazioni di legge.

(32440)

« SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere i motivi per i quali la domanda per pensione di guerra presentata da oltre cinque anni dall'invalido Palopoli Antonio fu Benigno da Rossano Ca-

labro (classe 1916) non è stata ancora accolta, e neppure istruita.

(32441)

« SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, circa la pratica di pensione di guerra, posizione 576534, di cui già beneficiava il signor Castiello Michele, e che la signora Gallo Maria di Domenico, vedova del Castiello, ha chiesto per reversibilità in seguito alla morte del consorte.

« La signora Gallo aveva ricevuto il libretto di pensione di invalidità temporanea rilasciato al marito solo pochi giorni dopo la morte di quest'ultimo, ma dovette restituirlo, chiedendo (come sopra) la reversibilità.

« Si fa presente che trattasi di una povera donna che versa in condizioni economiche veramente disastrose, per cui si rende impellente la liquidazione di quanto le compete ora.

(32442)

« SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, circa la liquidazione a Terracciano Nicola fu Gaetano, da Pozzuoli (Napoli), dei danni di guerra. La direzione generale danni di guerra (Servizio Africa, ufficio S) decretò a suo tempo di liquidare al Terracciano stesso lire 104.500, che il Terracciano avrebbe dovuto incassare attraverso l'ufficio postale del luogo di residenza con mandato tratto sulla sezione di tesoreria di Napoli. Il pagamento doveva intervenire trascorsi i 30 giorni dalla data del decreto, ma a tutt'oggi il Terracciano, che versa in critiche condizioni economiche, non ha avuto quanto gli compete.

« L'interrogante chiede di conoscere le ragioni di tale ritardo nella liquidazione delle competenze già riconosciute a un cittadino, e domanda anche se non si intenda disporre perché sollecitamente egli venga soddisfatto.

(32443)

« SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se sono state emanate, o intenda emanare, disposizioni intese a consentire il trasferimento a domanda da provincia a provincia degli insegnanti stabilizzati a norma della legge 3 agosto 1957, n. 744, in analogia al disposto dell'articolo 3, comma secondo, della legge indicata, che prevede l'utilizzazione in altre provincie degli insegnanti di cui sopra che rimangono privi di posto nella provincia in cui hanno prestato servizio.

(32444)

« ANGELINO PAOLO ».

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, in riferimento alla precedente interrogazione numero 30713 ed alla risposta pervenuta.

« L'interrogante rileva che la qualifica di mestiere è stata spesso imposta anche al personale laureato con minacce di licenziamento; che le prestazioni dei salariati sono non salutarie ma, per molti casi, di carattere continuativo senza essere di qualifica operaia.

« Si chiede in fine, in considerazione di quanto sopra, il parere del Ministero sui progetti di legge presentati per la sistemazione e l'inquadramento del personale salariato in servizio presso le amministrazioni dello Stato. (32445) « CAPRARA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, per conoscere se nel programma di edilizia scolastica per la provincia di Chieti siano stati o meno compresi gli edifici scolastici per le scuole elementari relative al capoluogo di Furci e di Carpineto Sinello (Chieti).

« Da indiscrezioni, infatti, largamente diffuse sembrerebbe che entrambi i due suddetti edifici non sarebbero stati compresi nel programma di finanziamenti malgrado la mancanza assoluta di aule idonee nei due suddetti comuni. (32446) « GASPARI ».

« La sottoscritta chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici e l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere se sono a conoscenza delle gravissime condizioni in cui sono costretti a vivere gli abitanti della frazione Forcella, comune di Roccafluvione (Ascoli Piceno) e della minaccia di tutta la popolazione di abbandonare il paese a causa della impossibilità di continuare a vivere in abitazioni malsane e pericolanti, già dichiarate inabitabili, priva di acqua potabile e insufficiente, con strade impraticabili soprattutto durante l'inverno.

« Per evitare gravi fatti irreparabili, come purtroppo si sono verificati in altre località, se non intendono, le autorità governative, rendersi conto di persona di tale gravissima situazione ed attuare i provvedimenti necessari al fine di eliminare, almeno in parte, i gravi inconvenienti che rendono l'esistenza insopportabile ad una intera popolazione. (32447) « BEI CIUFOLI ADELE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, allo scopo di conoscere se non ritenga di dover disporre il sol-

lecito finanziamento (legge del 1949, n. 589), mediante concessione del contributo dello Stato, della rete idrica e del mattatoio comunale, da tempo richiesti dall'amministrazione comunale di Lama dei Peligni (Chieti).

(32448) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa all'approvazione e finanziamento del completamento del piano di ricostruzione relativo all'abitato di Marina di Sanvito (Chieti), la cui esecuzione ha carattere di particolare urgenza volendosi evitare di arrestare il rapido sviluppo del suddetto centro abitato.

(32449) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione del ponte sull'Aventino, in località Piane Marini del comune di Lama dei Peligni (Chieti), o alla ricostruzione della preesistente passerella andata distrutta in seguito ad alluvione.

(32450) « GASPARI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere:

1°) se è a conoscenza di una serie di intimazioni di esproprio comunicate a molti proprietari di terreni situati nel comune di San Donato Milanese, col pretesto di permettere una variante al progetto di costruzione dell'« Autostrada del Sole »;

2°) se ritiene giusto che tali intimazioni siano state comminate senza preve trattative con l'amministrazione comunale che è interessata oltre che in via generale anche nella sua veste di proprietaria di un terreno minacciato di esproprio;

3°) se gli risulta che l'esproprio dei terreni sarebbe di grave ostacolo all'espansione edilizia del comune di San Donato Milanese.

« Gli interroganti chiedono pertanto se il ministro non ritenga opportuno soprassedere alla affrettata decisione per sentire il parere degli interessati e in primo luogo del consiglio comunale di San Donato.

(32451) « SCOTTI FRANCESCO, CAVALLOTTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quando il Consorzio di bonifica di Larino (Campobasso) comincerà a funzionare nell'agro di San Martino in Pensilis, ove gli interessati pagano da tre anni i contributi.

(32452) « COLITTO ».

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste e il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, allo scopo di conoscere lo stato della pratica relativa alla realizzazione dell'acquedotto rurale per le frazioni Vaccarde, Lami, Fico e San Martino del comune di Lama dei Peligni (Chieti).

(32453)

« GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se sia possibile che, nonostante il consiglio di amministrazione nella 653<sup>a</sup> adunanza tenuta il giorno 29 novembre 1957 abbia proceduto alle promozioni degli impiegati « trentanovisti », in applicazione della legge del 17 aprile 1957, n. 270, non siano stati ancora emessi i provvedimenti relativi per la registrazione alla Corte dei conti, aggravando ancor di più la situazione degli interessati che da un lungo ventennio subiscono rilevanti danni morali ed economici, per taluni in modo irreparabile.

(32454)

« GASPARI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza dell'agitazione in corso degli abitanti della frazione Novele, comune di Acquasanta (Ascoli Piceno), a causa della mancata attuazione di un cantiere-scuola che avrebbe dovuto servire a dare lavoro a quegli abitanti, quasi sempre disoccupati, e a portare a termine la strada Quinto Decimo-Novele, già iniziata con un altro cantiere-scuola.

« Gli interroganti chiedono di conoscere le ragioni per cui, malgrado il già avvenuto finanziamento del secondo cantiere-scuola e data la inderogabile importanza e urgenza di portare a termine tali lavori a causa della mancanza di una strada carrozzabile per raggiungere il paese, non si provveda a dare inizio ai lavori per porre fine al giustificato malcontento di tutta la popolazione ivi residente.

« Se non intende il ministro far effettuare un sopralluogo dal suo Ispettorato, nella frazione stessa, per rendersi conto della assoluta necessità di tale opera, delle giuste richieste della popolazione, della esistenza ancora o meno — dopo tanto tempo — dei fondi forniti dal Ministero per effettuare il cantiere-scuola in questione, oppure di altri eventuali intralci da rimuovere.

(32455) « BEI CIUFOLI ADELE, MASSOLA, CAPALLOZZA, MANIERA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per invitarlo a voler disporre le opportune misure al fine di impedire e reprimere l'azione coercitiva, messa in atto dalla direzione dei Magazzini generali di Castellammare d' Stabia (Napoli), nei confronti dei lavoratori con l'intento di ottenere illegittimamente la rinuncia alla controversia in atto.

(32456)

« CAPRARA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se, in materia di contributi unificati in agricoltura, non creda di presentare al Parlamento un disegno di legge, col quale al sistema forfettario attualmente in vigore in provincia di Campobasso per ogni ettaro-cultura si sostituisca il sistema del libretto di lavoro, in uso in altre province, su cui si dovrebbero applicare marche assicurative per evitare che i proprietari di terreni, i quali abbiano acquistato macchine agricole, siano costretti a pagare contributi per mano d'opera non assunta, ma solo presunta, abolendosi così gli elenchi anagrafici esistenti nei comuni, che spesso per di più sono illecitamente gonfiati con la iscrizione di persone che non sono mai state e mai saranno braccianti agricoli.

(32457)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga di dovere interessare il Comitato di attuazione del piano I.N.A.-Case per la sollecita realizzazione degli appartenenti I.N.A.-Case, previsti con il programma del secondo settennio, nel comune di Casalanguida (Chieti), in considerazione del notevole numero di disoccupati privi di lavoro attualmente e senza prospettive di lavori pubblici nell'immediato futuro, e della gravissima deficienza di case per lavoratori.

« L'amministrazione comunale ha da parecchi mesi provveduto agli adempimenti di competenza per la scelta dell'area.

(32458)

« GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici, per conoscere, riprendendo una precedente interrogazione, quali misure urgenti sono previste per riparare e rafforzare il muro di sostegno delle palazzine I.N.A.-Casa costruite dalla Navalmeccanica per i propri dipendenti site in località Quisisana a Castellammare di Stabia (Napoli); per sapere se è vero che i lavori sono di competenza dell'Isti-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

tuto autonomo case popolari e per sapere se si aspetta che gravi danni alle cose ed alle persone rendano gravissimo il pericolo incombente.

(32459)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, in merito all'esposto presentato in data 22 ottobre 1957 dal rappresentante degli assegnatari della palazzina a riscatto isolato 2 in via Recanati, San Giorgio a Cremano (Napoli), signor Bonadies Alfredo.

« Detto esposto fa rilevare alla Direzione generale della gestione I.N.A.-Casa le gravi e varie inadempienze dell'assegnatario dell'alloggio interno 20 dell'isolato stesso signor Pizzi Mario nei confronti delle condizioni fatte dalla gestione I.N.A.-Casa per gli assegnatari; e ciò particolarmente per quanto concerne l'inibizione di qualsiasi lucro nei permessi di sublocazione. Difatti Pizzi Mario ebbe il consenso a sublocare l'alloggio in questione all'operaio Bruccoleri Vincenzo, il quale paga mensilmente lire 18.000 invece di lire 6.000 corrisposte alla gestione I.N.A.-Casa dal Pizzi.

« Per tale fatto e anche per quanto altro si rappresenta nell'esposto, l'interrogante chiede di conoscere il pensiero e le eventuali disposizioni del ministro.

(32460)

« SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sui criteri con cui è stato espletato a Napoli il bando 159114 per l'assegnazione di alloggi.

« A detto bando aveva concorso con domanda 834, del 4 giugno 1955, il lavoratore De Luca Luigi di Enrico, ammogliato con cinque figli a carico (da un anno a dieci anni di età), senza tetto. Il De Luca, come è facilmente accertabile, ha trovato provvisoria sistemazione in una sola camera con la suocera (convivenza di otto persone) in via Rione Villa 52 a San Giovanni a Teduccio, ma sta per perdere anche quel momentaneo tetto.

« Delle condizioni del De Luca non si è ritenuto di tener conto nell'assegnazione degli alloggi.

(32461)

« SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se è a conoscenza che in diverse provincie della Sicilia gli uffici distrettuali delle imposte hanno effettuato per le farmacie un accertamento di reddito sulla base del 25 per cento della

somma lorda introitata per vendite al pubblico, comprese quelle fatte agli assistiti da enti mutualistici od assistenziali.

« Per conoscere, altresì, quali provvedimenti intende adottare per l'alleggerimento degli accertamenti di cui sono state gravate le farmacie, considerato anche che le stesse sono classificate in categoria B.

(32462)

« SPADOLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se è a conoscenza che, pur dopo il provvedimento tanto atteso, che darà finalmente le aule scolastiche indispensabili al capoluogo del comune di Mareno di Piave, vi sono nello stesso comune urgentissime esigenze da soddisfare, vivamente reclamate dalla popolazione di talune frazioni, quali Soffratta, che dispone di una modesta aula per 88 alunni; Ramera, due aule per oltre 140 alunni; Campagnola, con due aule, antigieniche, per dichiarazione degli organi sanitari, adatte per deposito di carbone, dove si raccolgono oltre 60 alunni, per non parlare delle frazioni di Tron, con un'aula e 56 bambini e di Santamaria, con una ottantina di bambini in tre aule, sprovviste però dei più elementari servizi; e per sapere inoltre se sono state considerate e classificate le richieste delle autorità comunali e di quelle provinciali scolastiche, in ordine ai provvedimenti da prendere a favore della popolazione scolastica delle cennate frazioni comunali, nonché su quali date sono stati graduati detti provvedimenti sia pure scaglionati nel tempo.

(32463)

« GHIDETTI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero, per conoscere — premesso che i prezzi del burro alla produzione hanno subito notevoli riduzioni e minacciano di non stabilizzarsi sulle attuali antieconomiche quotazioni, considerata l'azione deprimente che sul mercato nazionale hanno determinato le importazioni e la massiccia propaganda a favore della margarina — quali immediati provvedimenti si intendono adottare al fine di evitare che il perdurare della crisi economica arrechi più sensibili danni all'importante settore produttivo.

(32464)

« BONOMI, TRUZZI, HELFER, SCHIRATTI, BOIDI, DE MARZI, FRANZO, BURATO, SODANO, STELLA, BOLLA, GRAZIOSI, SCARASCIA, ZANOTTI ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero, per conoscere se, a seguito dell'attuale crisi economica, che travaglia l'importante settore della maiscoltura nazionale, si reputa opportuno adottare con urgenza i provvedimenti rivolti anche a contenere le massicce importazioni in atto.

(32465) « BONOMI, TRUZZI, SCHIRATTI, GRAZIOSI, DE MARZI, FRANZO, SODANO, BURATO, STELLA, ZANOTTI, SCARASCIA, BOIDI, BOLLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere quali determinazioni intenda adottare perché sulla linea automobilistica Varese-Luno vengano installate delle pensiline, già sperimentate su altre linee della stessa concessionaria, e che servano da riparo ai viaggiatori in partenza e in arrivo nei momenti di sfavorevoli condizioni meteorologiche.

« La mancanza di tali pensiline è ragione di sensibile disagio, sia per i numerosi lavoratori che si trasferiscono da quei piccoli paesi ai centri industriali, sia per i turisti che nella stagione estiva usufruiscono di tali luoghi di villeggiatura.

(32466) « GALLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero, per conoscere se il Governo, di fronte al mancato raggiungimento di un accordo per la determinazione del prezzo della canapa greggia, non intenda convocare tempestivamente il Comitato interministeriale dei prezzi per l'esame della situazione e per prendere i provvedimenti necessari sulla base degli studi di recente compiuti nel settore delle industrie canapiere dal Ministero dell'industria e commercio.

« L'interrogante ricorda che i dipendenti del settore industriale interessato si sono ridotti, nel maggior complesso italiano (Linficio canapificio nazionale), da 13 mila nel 1948 a 5300 nel 1957, con la chiusura completa di 4 stabilimenti e precisamente Cavarzere, Bassano Bresciano, Crema e Ponteviso.

« Sono stati richiesti inoltre nelle ultime settimane, da parte industriale, altre centinaia di licenziamenti a Fara d'Adda e a Crocetta del Montello; in conseguenza di queste richieste, i lavoratori interessati si trovano in uno stato d'animo talmente esasperato da far pensare che possano nascere gravi fatti qua-

lora si proceda a rendere definitivamente esecutivi i licenziamenti.

« L'interrogante chiede che, qualora non sia possibile raggiungere in sede di C.I.P. un accordo, si dia luogo, nell'interesse dei due stessi settori agricolo e industriale, a un provvedimento di liberalizzazione per l'importazione della canapa in modo da risolvere, anche nello spirito del mercato comune, definitivamente il problema.

(32467) « COLLEONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali misure intenda adottare in tutta urgenza per costringere al rispetto della legge il commissario della cassa mutua coltivatori diretti della provincia di Salerno, il quale persiste:

a) a rifiutare ostinatamente ogni pubblica conoscenza del calendario delle operazioni elettorali per il rinnovo dei consigli direttivi delle casse mutue comunali,

b) a far svolgere le operazioni elettorali prevalentemente presso le sedi dell'associazione coltivatori diretti, la cosiddetta bonomiana, nel mentre alcune amministrazioni comunali si sono offerte di provvedere a fornire un locale idoneo e tale da consentire l'espressione di un voto assolutamente libero;

c) a far diramare gli avvisi agli elettori di convocazione alle urne nelle giornate di sabato, precedenti di otto giorni le domeniche nelle quali debbono svolgersi le elezioni, con la conseguenza inevitabile che, non funzionando il giorno successivo il servizio postale, gli avvisi finiscono per partire di lunedì pervenendo agli interessati il martedì o, più spesso, poiché il grosso dei comuni del Salernitano consta di più frazioni e poiché il grosso dei coltivatori diretti elettori vive disperso nelle campagne, il mercoledì, sicché riesce materialmente impossibile preparare e presentare in tempo utile liste di candidati ai consigli delle mutue in concorrenza alle liste presentate dalla « bonomiana ».

(32468) « AMENDOLA PIETRO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere i motivi per i quali la lista della C.I.S.N.A.L. è stata esclusa dalle elezioni nella « Nuove Reggiane » di Reggio Emilia.

(32469) « BASILE GIUSEPPE ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle partecipazioni statali, per conoscere le ragioni per le quali l'Azienda manifatture cotoniere meridionali non ha provveduto ancora ad effettuare il distacco dalla Confindustria contro ogni più diffusa aspettativa, largamente fondata sul dato di fatto che appena un cinque per cento del capitale sociale delle Manifatture cotoniere meridionali appartiene a privati, nel mentre il restante novantacinque per cento si ripartisce, pressoché a metà, tra l'I.R.I. e un istituto di diritto pubblico qual è il Banco di Napoli.

(32470) « AMENDOLA PIETRO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere se non intenda gratificare di una particolare considerazione la situazione dell'abitato del comune di Sant'Alessio di Aspromonte (Reggio Calabria), che si distende su una zona che minaccia di franare a valle e pertanto inserire il consolidamento di quell'abitato nel prossimo piano annuale per l'applicazione della legge speciale per la difesa del suolo calabrese.

(32471) « MINASI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro delle partecipazioni statali, per sapere se essi ritengano necessario chiarire l'atteggiamento del Governo di fronte alla campagna di stampa che si svolge contro l'Ente nazionale idrocarburi e altri enti economici pubblici. In particolare se non credano doveroso di dare esplicitamente atto al paese che i successi conseguiti dall'Ente di Stato E.N.I., mentre smentiscono l'ingiusta e non disinteressata accusa di incapacità operativa spesso rivolta agli enti economici pubblici, contribuiscono in senso positivo ad assicurare alla Nazione, ed in modo conforme ai principi ai quali si ispira l'articolo 43 della Carta costituzionale, le necessarie fonti di energia.

« Chiedono, altresì, se non sembri loro opportuno ricordare e far constare:

1°) che la creazione dei complessi produttivi facenti capo all'E.N.I (alla costituzione dei quali lo Stato ha contribuito soltanto con un modesto fondo di dotazione e con l'assegnazione di un'esclusiva di produzione conforme al nostro diritto minerario e in riconoscimento delle scoperte di idrocarburi fatte in Val Padana) è stata attuata nel corso dell'ultimo decennio secondo i canoni economici, nell'ambito delle leggi che rego-

lano le società commerciali, in un mercato praticamente libero per quanto riguarda la formazione dei prezzi e l'equilibrio delle scelte;

2°) che nello svolgere le mansioni loro affidate statutariamente le società operative dell'E.N.I. hanno adempiuto ai rispettivi compiti, sia sviluppando i rami tradizionali della produzione, del trasporto marittimo, della raffinazione e della distribuzione di idrocarburi minerari sia affrontando campi nuovi nei quali — come quello di taluni idrocarburi artificiali ed in particolare della gomma sintetica — l'Italia è carente e tributaria per larghi approvvigionamenti dall'estero.

(32472) « VALSECCHI, SEGNI, ZACCAGNINI, GASPARI, COLLEONI, RAPELLI, BIAGGI, GOZZI, SABATINI CALVI, PAVAN, GALLI, BERLOFFA, CORONA GACOMO, BRUSASCA, RIVA, FACCHIN, GRAZIOSI, BERSANI, CAVALLARI NERINO, BELOTTI, STORCHI, BUTTÈ, LOMBARDI RUGGIERO, NGRARI, PRIORE, PACATI, GUGGENBERG, HELFER, ZANOTTI, GATTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri del tesoro e delle finanze, ripetendo analoga interrogazione presentata il 18 maggio 1957, per conoscere:

1°) dal ministro del tesoro, se il Governo abbia provveduto, in omaggio all'ordine del giorno votato dalla Commissione Finanze e Tesoro nell'approvare la legge 17 marzo 1957, n. 260, a reperire i fondi necessari ad armonizzare questa legge con il dettato della legge 31 luglio 1954, n. 599, e come intenda in conseguenza provvedere alla retrodatazione del 1° luglio 1957 al 1° gennaio 1954 della indennità di riserva ai sottufficiali della guardia di finanza di cui alla citata legge 17 marzo 1957, n. 260;

2°) dal ministro delle finanze se, in mancanza di altro reperimento di fondi da parte del Ministero del tesoro, per la copertura della suddetta retrodatazione della indennità, non creda che a tale copertura si possa per intanto provvedere con un anticipo da parte del fondo massa del corpo della guardia di finanza, costituito da capitali provenienti principalmente dalle fatiche e dai rischi dei sottufficiali del corpo.

(32473) « SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intendono

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

prendere a tutela della popolazione di Frattamaggiore, per evitare ulteriori crolli e sprofondamenti, e in considerazione che le fognature non sono più funzionanti, che la casa comunale è stata sgombrata, che i servizi telefonici sono sospesi, che l'acqua potabile manca.

(32474)

« RICCIO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, per conoscere se e quando avrà inizio la costruzione di uno speciale nucleo edilizio nel comune di Resina (Napoli) allo scopo di consentire l'ampliamento degli scavi di Ercolano.

(32475)

« RICCIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se sono state date disposizioni per la ripresa dell'assistenza medica ai contadini della zona di Marigliano (Napoli) e se sono stati eliminati definitivamente gli ostacoli, che si erano presentati.

(32476)

« RICCIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se intende revocare la sospensione del sindaco di Casaluce (Caserta) per la quale mancavano le condizioni volute dalla legge.

(32477)

« RICCIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste, per conoscere se intendono promuovere il riconoscimento dei comuni di Vessara Fontana e di Barano d'Ischia come comuni montani.

(32478)

« RICCIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se intende istituire, per il prossimo anno scolastico, nel comune di Pozzuoli, una sezione coordinata dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « G. L. Bernini » di Napoli, tenendo in considerazione le esigenze fondamentali delle popolazioni della zona flegrea e dei comuni del nord di Napoli.

(32479)

« RICCIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, per conoscere se, con urgenza, inten-

dano integrare i fondi dati nella legge speciale per Napoli, disponendo l'ulteriore finanziamento di due miliardi e cinquecento milioni, necessari per il completamento della costruzione del nuovo politecnico

(32480)

« RICCIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le conclusioni a cui si è pervenuti, in ordine alla concessione del contributo suppletivo richiesto dal comune di Rose (Cosenza), per la costruzione dell'edificio scolastico, con domanda inoltrata col foglio n. 1424 del 9 giugno 1956.

(32481)

« BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se è al corrente del vivo malcontento che, tra la massa dei piccoli proprietari coltivatori diretti della piana di Venafro (Campobasso), ha destato la nomina, con decreto ministeriale del 7 gennaio 1958, di un commissario al locale consorzio di bonifica: malcontento che si aggiunge al mai sopito rancore dei consorziati verso il vecchio sistema elettorale antidemocratico, rimasto in vigore dal lontano 21 gennaio 1928, quando cioè il consorzio fu costituito, e riprodotto nel nuovo statuto, approvato troppo leggermente dall'allora ministro dell'agricoltura con decreto ministeriale del 21 agosto 1954, n. 1342, in una con la delibera del 26 maggio 1954, n. 35, degli amministratori dell'epoca, non meno fascisti dei primi amministratori.

« Non essendosi tenuto conto che — dopo la caduta del fascismo — il ritorno alla libertà doveva pur significare, per i consorziati, il ripristino delle più elementari norme democratiche nel sistema elettorale, costoro insistono nel loro buon diritto e chiedono ancora una volta che l'articolo 10 — che suona così: « il numero dei voti a cui la ditta consorziata ha diritto nell'assemblea spetta in ragione del contributo complessivo, per il quale la ditta trovasi iscritta nei ruoli dell'annata in corso, ecc., per cui chi paga, per esempio, lire mille di contributi ha diritto ad un voto, mentre chi ne paga cento mila ha diritto a cinquanta voti — venga una buona volta abolito.

« In sostanza, l'interrogante chiede che vengano accolte le seguenti, pressanti richieste dei piccoli proprietari coltivatori diretti della piana di Venafro:

1°) abolizione dell'articolo 10 del vigente statuto consorziale;

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

2°) elezione con voto diretto, personale, segreto e uguale per tutti i consorziati senza distinzione;

3°) elezioni non oltre il 30 marzo 1958, affinché la permanenza del commissario non sia di ulteriore aggravio alla già critica situazione economica del consorzio.

(32482)

« AMICONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non ritenga di dover emanare d'urgenza i provvedimenti legislativi tanto attesi dai produttori di cedro della provincia di Cosenza, che, per la tutela dei loro interessi, attendono l'istituzione di un consorzio.

(83483)

« BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se, in conseguenza dei segnalati danni, prodotti dalle gelate agli oliveti della zona di Montebello Jonico e Fossato (Reggio Calabria), sono state emanate disposizioni intese ad alleviare i danni subiti dagli interessati e quali provvidenze legislative ritenga di poter promuovere per indennizzare i danni stessi, che oscillano dal 15 all'80 per cento della produzione.

(32484)

« BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se non ritenga opportuno riesaminare la possibilità di includere il comune di Mendicino (Cosenza) nei programmi inerenti alla costruzione degli edifici postali, essendo stato giudicato idoneo il terreno gratuitamente offerto dal comune suddetto, il quale ha rappresentato la necessità dell'opera in argomento.

(32485)

« BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'interno, sui motivi per i quali, nonostante le promesse esterne dal Governo attraverso ufficiali dichiarazioni dei deputati democristiani e delle amministrazioni di osservanza governativa del capoluogo di Chiaravalle Centrale (Catanzaro), 1.200 cittadini delle contrade Furna, Pellegrino, Santa Lucia, Fracuso, Calogero, siano a tutt'oggi privi di illuminazione elettrica.

(32486)

« MICELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'interno, sulla mancata assegnazione di un alloggio alla fa-

miglia di Rombolà Bonaventura fu Pietro, da Parghelia (Catanzaro).

« La famiglia Rombolà ebbe a subire irreparabili danni dal terremoto del 1905, si da rimanere senza tetto.

« A cagione di tali eventi, dopo 30 anni il genio civile di Catanzaro, il 23 febbraio 1935 riconosceva a norma di legge alla famiglia Rombolà il diritto di ottenere una casa tra quelle all'uopo costruite dallo Stato per i terremotati sbaraccati.

« Ma dopo altri 23 anni ancora questo diritto non si è tradotto in fatto. I vari podestà e sindaci i quali avevano il compito di procedere alla assegnazione hanno fatto un vero mercato delle case imponendo prezzi che la povera gente non poteva assolutamente pagare.

« Anche le case rimaste disponibili, invece di essere assegnate a chi ne aveva diritto e bisogno come il Rombolà venivano sottomano cedute ad amici personali del sindaco come è avvenuto anche di recente.

« In considerazione del fatto che i tre poveri orfani Rombolà sono da 58 anni senza una propria casa e sono ora costretti ad abitare una cadente casetta colonica nel fondo Spoleto in località antigienica e malsana, l'interrogante chiede se i ministri interrogati non intendano intervenire perché, dopo oltre mezzo secolo, giustizia sia resa ad una povera famiglia di lavoratori calabresi.

(32487)

« MICELI ».

*Interpellanze.*

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i criteri ai quali il Governo ha creduto di attenersi nel procedere alla nomina dei rappresentanti della cooperazione in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

« Posto che in Italia esistono due sole organizzazioni nazionali cooperative — la Lega nazionale delle cooperative e mutue e la Confederazione cooperativa italiana — dotate di riconoscimento giuridico, non poteva esservi dubbio che il diritto di rappresentanza nel Consiglio del lavoro spettasse ad esse soltanto e che i tre seggi dalla legge assegnati al movimento cooperativo fossero da ripartire in ragione della loro effettiva consistenza: e appunto in tal senso si era espressa la Lega chiedendo — nell'apposita comunicazione indirizzata al ministro del lavoro — che, considerate le forze da essa organizzate, notoriamente as-



LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

2. — *Discussione dei disegni di legge:*

Approvazione ed esecuzione del Protocollo per il rinnovo dell'Accordo provvisorio di trasporto aereo fra l'Italia e la Jugoslavia del 23 dicembre 1950, concluso in Roma il 31 marzo 1955, con annessi scambi di Note e Processo verbale di pari data (*Approvato dal Senato*) (2156) — *Relatore:* Codacci Pisanelli;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra l'Italia e la Francia con relativi Annesso, scambio di Note e Protocollo, conclusa in Roma il 12 gennaio 1955 (*Approvato dal Senato*) (3076) — *Relatore:* Vedovato;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie, firmata a Strasburgo il 29 aprile 1957 (3276) — *Relatore:* Vedovato;

Adesione alla convenzione per l'istituzione di una Organizzazione internazionale di metrologia legale, firmata a Parigi il 12 ottobre 1955, ed esecuzione della convenzione stessa (*Urgenza*) (3332) — *Relatore:* Cantalupo;

Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa alla istituzione di un ufficio comune di controllo alla frontiera di Clavière, conclusa in Parigi il 6 aprile 1956 (*Approvato dal Senato*) (3386) — *Relatore:* Cantalupo.

3. — *Discussione della proposta di legge:*

Senatore CIASCA: Istituzione di una scuola magistrale in Rionero in Vulture (Potenza) (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3048) — *Relatore:* Badaloni Maria.

4. — *Seguito della discussione della mozione Gullo ed altri.*

5. — *Seguito della discussione delle proposte di legge costituzionale:*

ALDISIO ed altri: Istituzione di una Sezione speciale della Corte Costituzionale (*Urgenza*) (2406);

LI CAUSI ed altri: Coordinamento dell'Alta Corte per la Sicilia con la Corte Costituzionale (2810);

— *Relatore:* Codacci Pisanelli.

6. — *Domande di autorizzazione e procedere in giudizio.*

7. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

BERNARDI ed altri: Disposizioni per il rinnovamento graduale del patrimonio immobiliare dell'Istituto nazionale case impiegati statali (I.N.C.I.S.) ed Istituti similari e disci-

plina di taluni rapporti fra essi ed i rispettivi inquilini (68);

BERNARDI, CAPALOZZA e BUZZELLI: Estensione delle disposizioni per il rinnovamento graduale del patrimonio degli istituti ed enti di edilizia economica e popolare agli Istituti autonomi per le case popolari (416);

RICCIO ed altri: Rinnovazione graduale del patrimonio immobiliare dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e degli istituti similari al fine di incrementare le nuove costruzioni, e disciplina di alcuni rapporti fra gli stessi enti e i loro inquilini (454);

CAIATI ed altri: Concessione in proprietà, a favore degli attuali assegnatari delle case dello Stato, dei comuni, delle province, degli Istituti provinciali per le case popolari, dell'Istituto nazionale case impiegati statali (I.N.C.I.S.), dell'Ina-Casa e delle altre amministrazioni ed Enti pubblici e disposizioni per la costruzione di nuove case popolari ed economiche con patto di assegnazione in proprietà (1298),

— *Relatore:* Valsecchi.

8. — *Discussione della proposta di legge:*

DAZZI ed altri: Istituzione dell'Alto Commissariato per il lavoro all'estero (1754) — *Relatore:* Lucifredi.

9. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

FANFANI ed altri: Provvedimenti per consentire ai capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti negli studi (2430) — *Relatori:* Romanato, per la maggioranza; Natta, di minoranza.

10. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

GOZZI ed altri: Riforma dei contratti agrari (860);

SAMPIETRO GIOVANNI ed altri: Norme di riforma dei contratti agrari (233);

FERRARI RICCARDO: Disciplina dei contratti agrari (835);

*e del disegno di legge:*

Norme sulla disciplina dei contratti agrari per lo sviluppo della impresa agricola (2065);

— *Relatori:* Germani e Gozzi, per la maggioranza; Daniele, Sampietro Giovanni e Grifone, di minoranza.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958

11. — *Discussione dei disegni di legge*

Istituzione presso gli Enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità (*Approvato dal Senato*) (2401) — *Relatori*: Ferreri Pietro, *per la maggioranza*; Raffaelli, *di minoranza*;

Assetto della gestione cereali e derivati importati dall'estero per conto dello Stato (*Approvato dal Senato*) (2349) — *Relatori*: Vicentini, *per la maggioranza*; Rosini, *di minoranza*;

Delega al Governo ad emanare testi unici in materia di alcune imposte di fabbricazione (*Approvato dal Senato*) (2569) — *Relatore*: Vicentini,

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano nazionale, nonché dalla gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato (Campagne 1954-55 e 1955-56) (3149);

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e distribuzione del grano nazionale (Campagna 1956-57) (3185);

— *Relatore*: Vicentini.

12. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per la protezione civile in caso di eventi bellici e calamità naturali (*Urgenza*) (2636) — *Relatore*: Agrimi.

13. — *Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale*

Facoltà di istituire, con legge ordinaria, giudici speciali in materia tributaria (1942) — *Relatori*: Tesauro, *per la maggioranza*, Martuscelli, *di minoranza*.

14. — *Discussione delle proposte di legge:*

FABRIANI ed altri. Prolungamento da tre a cinque anni dei termini stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 (299) — *Relatore*: Cavallaro Nicola;

COLITTO: Proroga del condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari (1771) — *Relatore*: Gorini;

MUSOTTO ed altri: Estensione dei benefici della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, ai combattenti delle guerre 1915-18 e 1935-36 (1834) — *Relatore*: Ferrario.

Senatori AMADEO ed altri: Norme per la elezione dei consigli regionali (*Approvata dal Senato*) (1454) — *Relatore*: Lombardi Ruggero.

Senatore TRABUCCHI: Modificazioni alle norme del Codice civile relative al minimo di capitale delle società per azioni e a responsabilità limitata (*Approvata dal Senato*) (1094) — *Relatore*: Roselli;

Senatore BRASCHI: Norme per la circolazione su strada delle trattrici (agricole e industriali), delle macchine semoventi e relativi rimorchi (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2211) — *Relatore*: De Biagi.

15. — *Discussione dei disegni di legge:*

Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (*Approvato dal Senato*) (3524) — *Relatore*: Lucifredi;

Approvazione dei contratti di acquisto di navi *Liberty* ed assimilate, stipulati dal Governo italiano con la Commissione marittima Statunitense e dei contratti di contemporanea cessione delle navi stesse ad armatori italiani (1601) — *Relatore*: Gennai Tonietti Erisia;

Provvedimenti per le nuove costruzioni e per i miglioramenti al naviglio, agli impianti e alle attrezzature della navigazione interna (1688) — *Relatore*: Petrucci;

Delega al Governo ad attuare la revisione delle vigenti condizioni per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato (2012) — *Relatore*: Murdaca.

*Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (378) — *Relatori*: Di Bernardo, *per la maggioranza*; Lombardi Riccardo, *di minoranza*.

*Discussione della proposta di legge:*

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE: Modifica al quarto comma dell'articolo 83 del Regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 (2066) — *Relatore*: Menotti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI  
Dott. VITTORIO FALZONE